

 SAMTE

prot. 375 del 24 GEN 2019

Legalmail

ATTORNISS  
VIPAROLI  
IAN ROSCA  
SCOCCA  
ROSCHIANA  
ROSCA

Pagina 1 di 1

**Data:** 23 gennaio 2019, 19:01:26  
**Da:** rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it  
**A:** samte.srl@legalmail.it  
**Oggetto:** MEF - RGS - Prot. 13831/2019 del 23/01/2019 VERIFICA  
AMMINISTRATIVO-CONTABILE all'Azienda Sannio Ambiente e Territorio di  
Benevento S.I. 2653/V  
**Allegati:** 2653 lettera SAMTE.pdf (551.7 KB)  
SAMTE\_relazione.pdf (3.7 MB)  
SAMTE\_Allegati.pdf (2.8 MB)  
elenco rilievi SAMTE.pdf (11.4 KB)

Si trasmette il documento di cui all'oggetto.



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato Generale di Finanza  
SERVIZI ISPEITIVI DI FINANZA PUBBLICA  
SETTORE V

Seguito nota n. 189017 del 2.8.2018

Allegati: Relazione, allegati alla relazione; Elenco rilievi

All'Amministratore Unico dell'Azienda Sannio  
Ambiente e Territorio  
samte.srl@legalmail.it

Al Presidente della Provincia di Benevento  
protocollogenerale@pec.provinciabenevento.it

Alla Procura Regionale della Corte dei Conti  
presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione  
Campania  
campania.procura@corteconticert.it

Alla Sezione Regionale di controllo della Corte  
dei Conti presso la Regione Campania  
campania.controllo@corteconticert.it

OGGETTO: Verifica amministrativo-contabile all'Azienda Sannio Ambiente e Territorio di Benevento (S.I. 2653/V da citare sempre nella risposta).

Si trasmette la relazione sulla verifica amministrativo-contabile, eseguita da due Dirigenti dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica all'Azienda indicata in oggetto.

Gli accertamenti svolti hanno posto in evidenza irregolarità e carenze sintetizzate nell'unito elenco, in ordine alle quali dovranno essere avviate iniziative idonee a conseguire la completa eliminazione delle stesse e l'accertamento di eventuali responsabilità.

La relazione informativa sui provvedimenti adottati dovrà essere inviata, con nota a firma del rappresentante legale dell'Ente, a questo Dipartimento, rispettando l'ordine ed il contenuto dei singoli rilievi, entro 120 giorni dalla ricezione della presente.

I risultati dei provvedimenti ed interventi dovranno essere comunicati anche alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti alla quale, in conformità al disposto di cui

all'art. 6 della Legge 16 agosto 1962, n. 1291, è trasmessa, con la presente, copia dei suddetti elaborati; alla stessa, si segnalano le questioni relative ai rilievi nn. 4, 5, 6 e 8 dell'allegato elenco.

Si richiama, inoltre, l'attenzione su quanto disposto dall'art. 24, comma 2, del D. Lgs. 30 giugno 2011, n.123, in ordine alla necessità che i soggetti ispezionati forniscano ai S.I.Fi.P le risposte ai rilievi formulati ed ogni inerente e successiva informazione.

Le risposte potranno essere trasmesse al seguente indirizzo Pec:  
*rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it.*

Il Ragioniere Generale dello Stato



<b>Elenco irregolarità di maggior rilievo emerse nella verifica presso la SAMTE S.r.l. S.I. 2653/V</b>		
<b>N.</b>	<b>Descrizione sintetica del rilievo</b>	<b>Riferimento normativo</b>
<b>1</b>	Mancata adozione del bilancio di previsione e mancata implementazione di una contabilità analitico-gestionale (pag. 12)	Art. 5 Statuto; Art. 147-quater del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
<b>2</b>	Mancata approvazione del bilancio di esercizio nei termini previsti dal Codice civile (pag. 15)	Art. 2364 c.c., II comma.
<b>3</b>	Mancato adeguamento dello Statuto societario nei termini prescritti dalla legge (pagg. 32-33)	Art. 26 d.lgs. n. 175/2016
<b>4</b>	Irregolarità nelle procedure di affidamento di incarichi di consulenze e collaborazioni: a) mancato esperimento di procedure selettive, affidamenti diretti reiterati al medesimo professionista in violazione dei principi di rotazione, trasparenza e pubblicità; b) indeterminatezza e genericità dell'oggetto dell'incarico; c) parziale osservanza degli obblighi di pubblicazione. (pag. 39-42)	Art. 18 comma 1 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112; Artt. 10 e segg. del regolamento per gli affidamenti degli incarichi esterni; art. 15-bis D.Lgs. n. 33/2013
<b>5</b>	Affidamento incarichi di consulenza legale e di patrocinio legale in assenza di procedure comparative (pag.41-42).	Artt. 27 e 125 D.lgs. n. 163/2006
<b>6</b>	Irregolarità nelle procedure di spesa per acquisizione di beni e di servizi: a) Mancata effettuazione dei controlli di cui all'art. 38 D.Lgs. 12 aprile 20016 n. 163; b) Ricorso reiterato all'istituto della proroga contrattuale e affidamenti reiterati allo stesso operatore economico; c) Superamento dei limiti di importo consentito per gli affidamenti diretti attraverso l'utilizzo dell'istituto del c.d. quinto d'obbligo; d) Applicazione dell'istituto dell'anticipazione del prezzo in assenza dei presupposti normativi; e) omessa adozione di una determinazione di aggiudicazione definitiva. (pagg. 43-53)	D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (artt. 27, 29, 38, 125, art. 11, c. 5); D.lgs. 18 giugno 2016, n. 50 (artt. 36, 80; 106; 32 ); Linee guida A.N.A.C. n. 4 (delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016);
<b>7</b>	Ricorso al criterio di aggiudicazione del minor prezzo in assenza di adeguata motivazione (pag. 54)	Art. 95 D.Lgs. N. 50/2016; Linee guida ANAC n. 618 dell'8 giugno 2016
<b>8</b>	Mancato esperimento procedura di evidenza pubblica nell'affidamento del servizio di <i>brokeraggio</i> e affidamento del servizio di consulenza assicurativa contestualmente all'affidamento dei servizi assicurativi (pag. 53-55)	Artt. 36 e 32 D.Lgs. N. 50/2016; Determinazione ex AVCP n. 2/2013



*Ministero dell'Economia e delle Finanze*

**DIPARTIMENTO DELLA  
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO**  
**Ispettorato Generale di Finanza**  
***Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica***

---

*SETTORE V*

**RELAZIONE**  
**SULLA VERIFICA AMMINISTRATIVO-CONTABILE**  
eseguita dal 10 settembre 2018 al 5 ottobre 2018  
alla

**Azienda Sannio ambiente e Territorio s.r.l.**

Roma, 13 novembre 2018

**Il Dirigente Ispettore S.I.Fi.P.**  
*(Dott.ssa Cristina Barbagiovanni)*

**Il Dirigente Ispettore S.I.Fi.P.**  
*(Dott. Fabio Buccico)*

## Sommario

<b>PREMESSA</b> .....	<b>3</b>
<b>CAPITOLO 1 – LA NATURA DELL’ENTE E I RAPPORTI CON L’ENTE CONTROLLANTE</b> .....	<b>4</b>
1.1. DESCRIZIONE E NATURA DELLA SOCIETÀ .....	4
1.2. LA <i>GOVERNANCE</i> SOCIETARIA .....	10
1.3 I CONTRATTI DI SERVIZIO .....	13
<b>CAPITOLO 2 - GESTIONE FINANZIARIA</b> .....	<b>15</b>
2.1. ANDAMENTO DELLA GESTIONE .....	15
2.2. ANALISI DEL CONTO ECONOMICO – VALORE DELLA PRODUZIONE .....	16
2.3. ANALISI DEL CONTO ECONOMICO – COSTI DELLA PRODUZIONE .....	18
2.4. RISULTATI DI ESERCIZIO.....	<u>21</u> <del>20</del>
2.5. ANALISI DELLO STATO PATRIMONIALE.....	21
<b>CAPITOLO 3 – LA CORRETTEZZA DELLE PROCEDURE DI SPESA</b> .....	<b>25</b>
3.1. LA SPESA DI PERSONALE, LA CONTRATTAZIONE, LE ASSUNZIONI DEL PERSONALE .....	25
3.2 I COMPENSI DEGLI ORGANI SOCIALI.....	30
3.3 LE CONSULENZE E GLI INCARICHI PROFESSIONALI.....	36
3.4. GLI APPALTI DI OPERE E FORNITURE DI BENI E SERVIZI.....	43
<b>CAPITOLO 4 – CONCLUSIONI</b> .....	<b><u>56</u><del>57</del></b>
<b>ALLEGATI</b> .....	<b><u>57</u><del>58</del></b>
<b>INDICE TABELLE</b> .....	<b><u>58</u><del>59</del></b>

## **Premessa**

Con la nota del 2 agosto 2018, prot. 189017/2018, S.I. 2653/V, il Ragioniere Generale dello Stato, ha disposto l'esecuzione di una verifica amministrativo-contabile nei confronti della Azienda Sannio Ambiente e Territorio s.r.l. (definita in seguito come "Società"), con sede a Benevento, a norma dell'art. 60, commi 3 e 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 14, comma 1, lett. d), della legge 31 dicembre 2009 n. 196, nonché dell'art. 15, comma 5 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Le disposizioni richiamate attribuiscono al Ministero dell'Economia e delle Finanze il potere di disporre visite ispettive presso le Amministrazioni Pubbliche e i Concessionari di pubblico servizio, a cura dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, per verificare la regolarità e proficuità della spesa e il regolare funzionamento dei servizi che, in modo diretto o indiretto, interessino la finanza pubblica. L'ispettore generale capo di finanza con distinta nota del 3 agosto 2018 ha conferito l'incarico per lo svolgimento della verifica ai sottoscritti dirigenti dei S.I.Fi.P. Dott.ssa Cristina Barbagiovanni e Dott. Fabio Buccico.

Giova premettere che l'attività d'accertamento ha richiesto l'esame di una numerosa documentazione amministrativa dell'Azienda, concernente vari aspetti della gestione.

Si segnala che, su specifica richiesta degli scriventi e al fine di ottimizzare l'indagine, soprattutto dal punto di vista temporale, gran parte della documentazione, in speciale modo quella attinente alla gestione del bilancio, è stata fornita in formato digitale.

L'attività di controllo ha avuto come riferimento, in via generale, il periodo 2013/2017.

L'incarico, come richiesto, è stato svolto con riferimento ai seguenti argomenti:

- la natura dell'ente e i rapporti con l'ente controllante in termini di affidamento del servizio;
- gestione finanziaria: situazione rilevata dai bilanci degli ultimi 5 esercizi; esame di eventuali riflessi della stessa in termini di interventi dell'ente controllante (investimenti, ricapitalizzazioni, indebitamento, ecc.);
- la corretta esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto di servizio avendo cura di accertare preliminarmente:
  - a) le modalità di regolamentazione dei rapporti;
  - b) il rispetto delle direttive emanate dall'ente;
  - c) l'esistenza del contenzioso;
  - d) il regolare andamento dei rapporti finanziari e patrimoniali con particolare riferimento alla corretta conciliazione delle partite creditorie e debitorie (art.11, comma 6, lett. J, D.lgs. n. 118/2011);
- la correttezza delle procedure di spesa, con particolare riferimento alle spese di personale, alle spese per gli organi, alle spese di collaborazione e consulenze e alle spese per la realizzazione di opere e la fornitura di beni e servizi, anche alla luce delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione della spesa.

Di seguito sono esposti i risultati del controllo eseguito.

## Capitolo 1 – La natura dell'ente e i rapporti con l'ente controllante

### 1.1. Descrizione e natura della Società

Con Ordinanza n. 3812 del 22.09.2009 il Presidente del Consiglio dei Ministri attribuiva, (art. 2), agli "assessori provinciali con delega all'ambiente i poteri della Giunta e del Consiglio, in deroga a quanto previsto dagli artt. 42, 48 e 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, da espletarsi per l'adozione di tutti gli atti necessari alla costituzione urgente delle società provinciali, consistenti tra l'altro nell'approvazione dello Statuto delle società, nella sottoscrizione dell'atto costitutivo delle stesse ..... omissis"

La Società "Sannio Ambiente e Territorio s.r.l."<sup>1</sup> è stata costituita il 30.12.2009, con atto del Notaio dott. Ambrogio Romano, n. 36645, raccolta n. 12816, di esclusiva proprietà della Provincia di Benevento (art. 1 dello Statuto). Il capitale sociale originario è stato determinato in 100.000 euro, suddiviso in quote di partecipazione ai sensi dell'art. 2468 cod. civ., dando attuazione al D.L. 30 dicembre 2009, n. 195<sup>2</sup>, art. 11.

<sup>1</sup> P.IVA 01474940622; iscritta presso la Camera di Commercio di Benevento al n. REA 123442. Codice IBAN n. IT19K0313615001000050101789 presso la Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio, Filiale di Benevento.

<sup>2</sup> Art. 11 (Regione, province, società provinciali e consorzi)

1. Ai Presidenti delle province della regione Campania, dal 1° gennaio 2010 sino al 30 settembre 2010, sono attribuite, in deroga agli articoli 42, 48 e 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni ed i compiti spettanti agli organi provinciali in materia di programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da organizzarsi prioritariamente per ambiti territoriali nel contesto provinciale e per distinti segmenti delle fasi del ciclo di gestione dei rifiuti.

2. Sulla base delle previsioni di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, e successive modificazioni, e tenuto conto delle indicazioni di carattere generale di cui alla determinazione del Sottosegretario di Stato adottata in data 20 ottobre 2009 inerente al ciclo di gestione integrata dei rifiuti, per evitare soluzioni di continuità rispetto agli atti compiuti nella fase emergenziale, le amministrazioni provinciali, anche per il tramite delle relative società da intendere costituite, in via d'urgenza, nelle forme di assolute ed integrali partecipazione e controllo da parte delle amministrazioni provinciali, prescindendo da comunicazioni o da altre formalità ed adempimenti procedurali, che, in fase di prima attuazione, possono essere amministrative anche da personale appartenente alle pubbliche amministrazioni, subentrano, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-ter, nei contratti in corso con soggetti privati che attualmente svolgono in tutto o in parte le attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento ovvero di recupero dei rifiuti. In alternativa, possono affidare il servizio in via di somma urgenza, nonché prorogare i contratti in cui sono subentrate per una sola volta e per un periodo non superiore ad un anno con abbattimento del 3 per cento del corrispettivo negoziale inizialmente previsto.

2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei confronti dei comuni delle isole del Golfo di Napoli.

2-ter. In fase transitoria, fino e non oltre il 31 dicembre 2012, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedurali dai comuni.

3. I costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti, di competenza delle amministrazioni territoriali, compresi quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 13, comma 1, trovano integrale copertura economica nell'imposizione dei relativi oneri a carico dell'utenza. Fermo quanto previsto dai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, per fronteggiare i relativi oneri finanziari, le Società provinciali di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, agiscono sul territorio anche quali soggetti preposti all'accertamento e alla riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa integrata ambientale (TIA). Le dette Società attivano adeguate azioni di recupero degli importi evasi nell'ambito della gestione del ciclo dei rifiuti ed a tale fine i comuni della regione Campania trasmettono alle province, per l'eventuale successivo inoltramento alle società provinciali, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) gli archivi afferenti alla TARSU ed alla TIA;

b) i dati afferenti alla raccolta dei rifiuti nell'ambito territoriale di competenza;

c) la banca dati aggiornata al 31 dicembre 2008 dell'Anagrafe della popolazione, riportante, in particolare, le informazioni sulla residenza e sulla composizione del nucleo familiare degli iscritti. Di tale banca dati sono periodicamente comunicati gli aggiornamenti a cura dei medesimi comuni.

Ispezione SAMTE S.r.l. Sannio Ambiente e Territorio di Benevento (S.I. 2653)

La Provincia sannita, con due distinte Deliberazioni di consiglio (D.C.P. n. 66 del 05.10.2011 e D.C.P. n. 41 del 01.10.2012), ha proceduto prima all'aumento del capitale sociale mediante conferimento di € 400.000 e, nella seconda deliberazione, ad utilizzare anche la riserva "versamento soci conto futuro aumento capitale sociale" pari ad € 433.089, per un complessivo capitale sociale (alla data in cui si scrive) pari ad € 933.089, attuato in data 15 novembre 2013, con atto del Notaio dott. Ambrogio Romano.

Preliminarmente, attesa la natura di società pubblica della SAMTE S.r.l., occorre sintetizzare alcuni aspetti fondamentali:

- 1) La principale attività svolta in concreto dalla SAMTE S.r.l. è la gestione dei rifiuti indifferenziati mediante l'utilizzo dell'impianto STIR di Casalduni. Ad essa si affianca la gestione delle discariche dismesse assegnate dalla Provincia di Benevento;
- 2) La remunerazione dell'attività avviene attraverso il trasferimento di quote dei tributi TARSU/TAR/TIA da parte dei Comuni sulla base di delibere provinciali di determinazione annuale;
- 3) La società è tenuta al rispetto del pareggio di bilancio senza perseguire la finalità lucrativa<sup>3</sup>.

## CONTESTO NORMATIVO

Occorre premettere, allo scopo di fornire una corretta analisi del contesto normativo in cui opera attualmente la Società verificata, che a partire dal 1994 sussiste una situazione emergenziale concernente la gestione dei rifiuti nella Regione Campania<sup>4</sup>.

Con il decreto legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito con modificazioni dalla legge n. 290 del 2006, il Governo ha affidato le funzioni di commissario delegato, al capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, incaricandolo di ridefinire le condizioni per l'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania ed annullando la procedura di gara indetta con l'ordinanza commissariale n. 281 del 2 agosto 2006.

La necessità di una nuova gara è infatti scaturita dalla risoluzione dei contratti stipulati con le società Fibe S.p.A. e Fibe Campania S.p.A., affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, operata dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 245 del 2005.

Successivamente è stato emanato il decreto legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge n. 87 del 2007, con il quale sono stati individuati quattro siti da destinare a discarica per lo smaltimento dei rifiuti fino alla cessazione dello stato di emergenza, con divieto di localizzazione di nuovi siti di smaltimento finale di rifiuti.

---

<sup>3</sup> Come precisato dall'art. 11 del contratto di servizio del 04.03.2013 i criteri per la definizione del piano economico-finanziario prevedono al comma 2 il rispetto del principio di copertura integrale dei costi senza finalità di lucro.

<sup>4</sup> Cfr. per un'analisi esaustiva la relazione della Commissione Parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti (L. 6 febbraio 2009, n.6) <http://leg16.camera.it/dati/leg16/lavori/documentiparlamentari/indicecesti/023/019/INTERO.pdf>

Ispezione SAMTE S.r.l. Sannio Ambiente e Territorio di Benevento (S.I. 2653)

I quattro siti individuati nel provvedimento normativo erano: Serre in provincia di Salerno, Savignano Irpino in provincia di Avellino, Terzigno in provincia di Napoli e Sant'Arcangelo Trimonte in provincia di Benevento.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2007, il Governo ha ritenuto di prorogare lo stato di emergenza sino al 30 novembre 2008. Successivamente, con l'articolo 19 del decreto legge n. 90 del 23 maggio 2008, lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2009 e sono state introdotte nuove modalità per la gestione dell'emergenza.

Con decreto legge n. 172 del 2008, convertito nella legge n. 210 del 2008, sono state individuate forme di vigilanza nei confronti degli enti locali finalizzate a garantire l'osservanza della normativa ambientale.

Il decreto legge n. 195 del 2009, convertito nella legge n. 26 del 2010, ha introdotto una serie di disposizioni per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti in Campania.

In particolare, l'articolo 11, come modificato in sede di conversione dalla legge 26 del 2010, ha attribuito ai presidenti delle province della regione Campania le funzioni ed i compiti spettanti agli organi provinciali in materia di programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da organizzarsi prioritariamente per ambiti territoriali nel contesto provinciale e per distinti segmenti delle fasi del ciclo di gestione dei rifiuti, a decorrere dal 1° gennaio 2010 sino al 30 settembre 2010.

La Regione Campania, incaricata di dare indicazioni circa l'attuazione di tale norma, dalle disposizioni di legge citate, ha approntato e varato le norme di sua competenza con L.R. n.5 del 27.01.2014. Tuttavia, in conseguenza della legge n. 135 del 7 agosto 2012, dal gennaio 2013, il legislatore nazionale stabiliva la prima proroga delle funzioni ancora attribuite alle società provinciali tuttora in essere; infatti essa è stata procrastinata al 31.12.2015, dall'articolo 9, comma 4-ter, del D.L.n.192/2014 convertito in Legge n. 11 del 27.02.2015.

Ai fini di una ricostruzione dei costi aziendali della Società è opportuno ricordare come inizialmente il conferimento dei rifiuti trattati presso il termovalorizzatore di Acerra è avvenuto a titolo gratuito; a seguito della D.D. 26 del 07.11.2014 pubblicato sul BURC n. 77 del 10.11.2014, la Regione Campania ha fissato in € 70,00 a tonnellata il prezzo del servizio.

Permane un regime di *prorogatio* delle società provinciali in ragione dapprima del D.L. n. 192/2014 e, quindi, della Legge di stabilità regionale del 2016.

In data 11.02.2016 è, inoltre, avvenuta la pubblicazione sul BURC n.2 della Delibera di Giunta Regionale n.733 assunta in data 16.12.2015 di approvazione del nuovo disegno di legge regionale di "Riordino del Servizio di Gestione Rifiuti Urbani e Assimilati" ma nel frattempo, con Legge Regionale n.6 del 05.04.2016, art. 14 comma 3, si è disposto: "*in fase transitoria di riordino del ciclo dei rifiuti, in attesa degli affidamenti che saranno disposti dagli Enti di Governo negli ambiti ottimali, proseguono le attività attribuite alle società provinciali ai sensi delle norme vigenti*".

La Regione Campania in data 26 maggio 2016 ha pubblicato la Legge Regionale n. 14 "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti"; tale legge aveva stabilito all'articolo 40 comma 3 la chiusura delle attività in capo alle società Provinciali entro 90 giorni dalla pubblicazione della stessa legge, tale termine è stato successivamente abrogato con l'articolo 16 comma 7 della Legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 prevedendo per le società provinciali lo svolgimento delle loro attività sino all'ingresso dei nuovi gestori.

Ispezione SAMTE S.r.l. Sannio Ambiente e Territorio di Benevento (S.I. 2653)

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 15 del 16.01.2017 sono state fissate per il 06.02.2017 le elezioni per i Consigli d'ambito ex art. 25 , L.R. 26.05.2016, n. 14.

Al settembre 2018 non era ancora avvenuto il trasferimento delle funzioni in materia di rifiuti dalle società provinciali agli Enti di ambito.

## CONCORDATO PREVENTIVO

In sede di accesso ispettivo è emerso che la SAMTE S.r.l. aveva presentato domanda di ammissione al concordato preventivo e che la procedura concorsuale era in corso; per completezza di ricostruzione si fornisce di seguito un quadro riepilogativo dell'*iter* della procedura.

Con D.C.P. n. 15 del 29.04.2016 il Presidente della Provincia ha riferito al Consiglio in merito ad un colloquio informale avuto con l'Amministratore *pro tempore* della SAMTE s.r.l. che ha portato alla convocazione di un'assemblea straordinaria (atto notaio Ambrogio Romano del 25.04.2016, rep.n. 45925/racc. n. 19723). In particolare, il Presidente della Provincia di Benevento, in quanto detentore esclusivo del capitale sociale (alla presenza anche dell'Amministratore unico e del Revisore), avendo presente le "avversità congiunturali" e le "difficoltà operative" idonee a compromettere l'armonia di bilancio, e, imputando la situazione di difficoltà :*"al sovradimensionamento dell'impianto STIR d di Casalduni"* ed *"alla morosità degli enti comunali debitori"* e ha deliberato la presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo.

Per una ricostruzione delle cause della crisi aziendale, così come individuate dagli organi di *governance* societaria, può essere utile richiamare l'analisi di cui alla Relazione sulla gestione allegata al bilancio di esercizio al 31.12.2015 (pagg. 10 e ss).*"Sotto il profilo della gestione economico-finanziaria, la copertura dei costi di gestione avviene "tramite l'applicazione della tariffa relativa al costo per il conferimento del rifiuto indifferenziato (c.d. Tariffa di conferimento), effettuato dai Comuni della Provincia di Benevento presso lo Stabilimento funzionante di selezione e tritovagliatura del rifiuto urbano indifferenziato (S.T.I.R. Casalduni); tariffa annualmente stabilita dall'Ente Provincia con proprio atto deliberativo attraverso la stima dei costi elaborata da Samte.*

*In termini amministrativo-contabili, essendo la gestione di Samte improntata unicamente alla copertura dei costi per la gestione del ciclo rifiuti (costi posti a carico dell'utenza), il bilancio d'esercizio storicamente presenta – per default – il pareggio economico tra costi e ricavi.*

*Per gli altri siti, essendo impianti chiusi e pertanto improduttivi, i costi relativi alla loro gestione sono inseriti in detto piano tariffario, essendo obbligatorio provvedere alla gestione operativa post mortem.*

*Il regime delle (retro evidenziate) proroghe reiterate ha fortemente condizionato le performances annuali della Società, con particolare riferimento alla gestione programmata delle attività, patendo non poco tale modalità fatta di continui rinvii, con scadenza semestrale (solo per il 2015 si è ottenuta una proroga con scadenza annuale).*

*Sullo "sfondo" dell'incerto contesto autorizzativo di riferimento si sono innestati una serie di contenziosi civili ed amministrativi che hanno "innescato" la crisi di Samte e la esigenza di ricorrere alla Domanda di concordato "con riserva".*

*In particolare e principalmente:*

Ispezione SAMTE S.r.l. Sannio Ambiente e Territorio di Benevento (S.I. 2653)

□ *il giudizio arbitrale relativo alla risoluzione contrattuale del rapporto con Daneco Impianti S.r.l. di concessione del servizio di gestione della discarica di S. Arcangelo Trimonte (Lodo S. Arcangelo Trimonte); giudizio attualmente "sospeso" ad esito del procedimento penale a carico di Daneco;*

□ *i giudizi amministrativi pendenti instaurati da taluni Comuni della Provincia di Benevento volti:*

- (i) *all'annullamento della Delibera provinciale n. 123 del 23 giugno 2015, avente ad oggetto la determinazione della Tariffa di Conferimento per le annualità 2014 e 2015 che vede Samte soccombente in 1° grado con sentenza del T.A.R. Campania appellata nanti al Consiglio di Stato che "ha disposto la trattazione degli appelli ad udienza di merito da fissare nel breve" (Contenzioso Tariffe 2014 e 2015);*
- (ii) *all'annullamento della Delibera provinciale n. 74 del 29 aprile 2016, avente ad oggetto la determinazione della Tariffa di Conferimento per l'annualità 2016; contenzioso "attivato" dal Comune di Benevento, che ha visto il T.A.R. Campania fissare, per la trattazione di merito, udienza al 23 maggio 2017 dopo aver rigettato istanza di misura cautelare richiesta dal Comune di Benevento (Contenzioso Tariffa 2016).*

*Le riferite controversie pendenti, ed in particolare, i contenziosi sulle Tariffe di conferimento - comportando l'annullamento e/o la disapplicazione delle Tariffe "impugnate" (con "ritorno" al livello tariffario 2013, pari ad € 109,09 + Iva per tonnellata di rifiuto "lavorato), nonché tutta una serie di "effetti" a catena - hanno determinato un grave squilibrio nella gestione "pregressa" e "corrente" di Samte, contribuendo*

- *(in particolare) il Contenzioso Tariffe 2014 - 2015, a "provocare" la rilevazione nel progetto di bilancio al 31 dicembre 2015 di un perdita economica per complessivi € 9.174.605,58, idonea ad "erodere" il Patrimonio netto e, quindi, a determinare la causa di scioglimento ex art. 2484, n. 4, c.c. i cui "effetti" (rectius l'obbligo della "iscrizione" nel Registro delle Imprese) sono temporaneamente "sospesi" ai sensi dell'art. 182 sexies L.F.;*

- *(in particolare) il Contenzioso Tariffe 2016 a provocare e/o prognosticare - sebbene non vi sia ancora sentenza del T.A.R. il rischio di una perdita gestionale per il 2016 con particolare riferimento al periodo "interinale" (successivo alla data di "attivazione" della domanda di concordato "con riserva") per complessivi € 1.339.076,33 idonea a pregiudicare la prosecuzione dell'attività da parte di Samte e, dunque, la "continuità" di erogazione del pubblico servizio, ancorché la legge ponga a carico dei "contribuenti" la totale copertura del costo di gestione del ciclo dei rifiuti.*

*La Società, inoltre, sta "scontando" il ritardo da parte di taluni Comuni nel (ri)versamento della Tariffa di conferimento (anche per le annualità maturate "anteriori" al 2016).*

*Nella citata relazione vengono anche individuate delle soluzioni alla crisi aziendale, in sintesi riconducibili al pieno utilizzo dell'impianto STIR di Casalduni, da raggiungere mediante accordi con altre province campane ed Enti extraregionali. Tuttavia, il 23 agosto 2018 l'impianto STIR di Casalduni è stato interessato da un incendio al capannone di deposito rifiuti. La magistratura ordinaria ha disposto il sequestro dell'impianto per le opportune verifiche. Per i 18 dipendenti assegnati all'impianto sono stati attivati gli ammortizzatori sociali.*

Ispezione SAMTE S.r.l. Sannio Ambiente e Territorio di Benevento (S.I. 2653)

Nella camera di consiglio del 18 aprile 2018, il Tribunale di Benevento – Ufficio fallimenti ha ammesso la citata compagine sociale alla procedura di concordato preventivo, delegando alla procedura il giudice, dott. Michele Cuoco e confermando la nomina dei commissari giudiziari nelle persone dei prof. Avv. Ruggero Stincardini, Avv. Angelo Beatrice e della dott.ssa Anna Federici, ordinando la convocazione dei creditori al 13.09.2018 (poi rinviata al 13.12.2018).

## 1.2. La governance societaria

Riguardo alla natura della società, si segnala, in primo luogo, che essa è una partecipata della Provincia di Benevento, costituita per svolgere attività di gestione di servizi pubblici locali.

Nello specifico, la Provincia di Benevento, al fine di dare attuazione alle previsioni di cui alla L.R. Campania n. 4 del 2007 e di cui al D.L. 30.12.2009, n. 195, ha conferito alla società la gestione dei siti di stoccaggio dei rifiuti, discariche e degli impianti di proprietà o in possesso della provincia medesima, per il trattamento, la trasferimento, lo smaltimento, il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti.

In particolare nella tabella di seguito si elencano i siti affidati in gestione ed i corrispondenti atti amministrativi di assegnazione, come descritti nella relazione sulla gestione di cui all'esercizio 2016 (ultimo bilancio approvato alla data del presente accesso ispettivo).

**Tabella 1 – Impianti e discariche**

NUMERO	IMPIANTO	ATTO AMMINISTRATIVO
1	Impianto STIR Casalduni	D.G.P. n. 29 del 02.02.2010
2	Sito stoccaggio ecoballe Casalduni - AREA STIR	Del. Comm.rio Straord. Prov. BN n. 33 del 12.03.2014
3	Sito stoccaggio ecoballe Casalduni - Fungaia	D.G.P. n. 29 del 02.02.2010
4	Sito stoccaggio ecoballe Fragneto Monforte Toppa Infuocata	D.G.P. n. 25 del 15.02.2013
5	Discarica S. Bartolomeo in Galdo - Serra Pastore (sequestro giudiziario)	D.G.P. n. 180 del 17.07.2012
6	Discarica Montesarchio - Tre ponti	D.G.P. n. 25 del 15.03.2013
7	Discarica S. Arcangelo Trimonte - Le Nocechie (sequestro giudiziario)	D.G.P. n. 29 del 02.02.2010
8	Discarica S. Arcangelo Trimonte - consortile	Del. Comm.rio Straord. Prov. BN n. 162 del 17.12.2013
9	Impianto di Compostaggio Molinara (sequestro giudiziario)	D.G.P. n. 180 del 17.07.2012

Ispezione SAMTE S.r.l. Sannio Ambiente e Territorio di Benevento (S.I. 2653)

Sono, altresì, conferite alla società le funzioni di accertamento e di riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu) e della tariffa integrata ambientale (Tia).

Alla società è, pertanto, affidata:

- a) La raccolta di rifiuti solidi urbani;
- b) La raccolta differenziata;
- c) Lo spazzamento stradale;
- d) Il lavaggio e la disinfezione dei contenitori;
- e) La raccolta ed il trasporto dei rifiuti assimilabili agli urbani;
- f) La raccolta, il trattamento, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti speciali e pericolosi;
- g) La bonifica dei siti inquinati, la caratterizzazione, la messa in sicurezza ed il ripristino ambientale;
- h) La pulizia delle aree mercatali;
- i) La gestione delle isole ecologiche e degli impianti di trasferenza;
- j) La progettazione, realizzazione e la gestione degli impianti provinciali di trattamento dei rifiuti, di captazione, di recupero energetico e di bio-gas e di cogenerazione e di reti di teleriscaldamenti, il ripristino ambientale, la progettazione, la realizzazione di impianti di trasformazione in genere, di vagliatura, compostaggio;
- k) La gestione tecnica e manutentiva di tutti gli impianti;
- l) La progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti connessi al ciclo integrato dei rifiuti ed acque reflue, fanghi e rifiuti solidi provenienti da attività industriali, infrastrutture ed altre opere ed impianti di interesse pubblico inerenti la gestione e la salvaguardia ambientale
- m) Erogazione del servizio di autotrasporto connesso al raggiungimento del presente oggetto sociale ed erogazione di servizi complementari a quello di igiene urbana;
- n) Realizzazione di tutte le attività strumentali e connesse alla gestione dei siti di stoccaggio dei rifiuti, delle discariche e degli impianti di proprietà della provincia;
- o) Gestione, accertamento e riscossione della TARSU e della TIA, nonché acquisizione, conservazione e trattamento e gestione dei dati e degli archivi relativi all'utenza;
- p) Formazione e riqualificazione dei dipendenti propri e della Provincia sulle materie tematiche di cui innanzi;
- q) Progettazione e realizzazione di iniziative finalizzate alla divulgazione di buone prassi, comportamenti, culture e *know how* in materia di educazione ambientale.

A fronte di un oggetto sociale così vasto, che riguarda l'intera gestione del ciclo dei rifiuti nonché le funzioni di accertamento e riscossione dei tributi, la SAMTE in realtà opera solo limitatamente alla gestione dei rifiuti indifferenziati mentre altre fasi restano affidate ai singoli comuni. La frammentazione è stata di ostacolo ad una agevole gestione oltre che a causa di contenzioso tra i soggetti coinvolti nel ciclo dei rifiuti.

L'art. 6, nel disciplinare il capitale sociale prevede la possibilità di finanziamento da parte del socio per provvedere al fabbisogno finanziario nonché al versamento in conto capitale ed alla prestazione di garanzie reali e personali.

L'art. 5 disciplina le modalità del controllo analogo esercitato dalla Provincia di Benevento, socio unico che svolge attività di indirizzo, programmazione e vigilanza. Si prevede che l'attività sia svolta in prevalenza a favore della Provincia. Tra i poteri si evidenziano: 1) il vaglio

Ispezione SAMTE S.r.l. Sannio Ambiente e Territorio di Benevento (S.I. 2653)

preventivo della Provincia sulle decisioni più importanti della società; 2) la nomina degli amministratori e degli organi di controllo; 3) bilancio di previsione articolato in maniera da consentire il controllo di gestione (ed approvato entro il mese di ottobre dell'esercizio precedente); 4) relazione trimestrale; 5) report periodici con parametri di efficienza ed efficacia; 6) bilancio semestrale; 7) informazioni su eventi straordinari; 8) eventuali proposte di modifiche statutarie.

Inoltre il socio unico, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, decide sulla stipulazione di contratti di affidamento diretto di servizi ed il loro rinnovo, approvando gli schemi-tipo del contratto di servizio e della convenzione di gestione dei servizi pubblici erogati e delle relative modifiche nonché la proposta di ammissione a procedure annuali ed il piano di investimenti predisposto dall'organo amministrativo, il compimento di atti negoziali di valore superiore a quello dell'assemblea e le decisioni sui singoli rami di azienda.

Particolare rilievo è dato all'organo assembleare considerato il gran numero di competenze assegnate al medesimo; vi è, nei fatti un socio unico, rappresentato dal Presidente della Provincia di Benevento. Inoltre l'art. 24 comma 2 prevede che ove la società sia amministrata da un amministratore unico (ed è questo il caso dall'anno di costituzione) le decisioni relative alla riduzione del capitale sociale per perdite, alla fusione ed alla emissione dei titoli di debito sono riservate all'assemblea.

Con riferimento al controllo analogo della Provincia di Benevento sulla società occorre precisare che in diversi esercizi (2018 e 2015) non è stato adottato lo strumento programmatico del Bilancio di previsione (ovvero è stato adottato in ritardo rispetto al mese di ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento come per l'esercizio 2016, il cui preventivo è stato approvato il 28.04.2016), previsto dall'art. 5 dello Statuto né è in uso nella società una contabilità analitico-gestionale che costituisce un fondamentale presupposto dell'esercizio dei poteri di cui al controllo analogo della Provincia di Benevento, socio unico della SAMTE S.r.l. Si riscontra pertanto la violazione dell'art. 5 dello Statuto (All. n. 1) in relazione all'applicazione del novellato art. 147-*quater* del T.U.E.L.

L'art. 14 disciplina l'amministrazione della società che può essere alternativamente affidata ad un amministratore unico oppure ad un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri secondo il numero fissato in atto di nomina e nei limiti delle vigenti disposizioni. La Provincia di Benevento ha, nel periodo considerato, preferito un modello di *governance* monocratico attribuendogli i poteri ordinari previsti dalle norme di codice civile. Con riguardo ai compensi (art. 19) agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e può essere loro assegnata dal socio unico un'indennità annuale in misura fissa ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio (tuttavia tale ipotesi non si è mai verificata); inoltre può essere fissata un'indennità per la cessazione della carica, ferma restando la facoltà di stipulare apposita polizza assicurativa.

Quale organo di controllo (art. 20) i soci possono nominare alternativamente un sindaco, un revisore o un collegio sindacale ai quali sono applicabili le norme vigenti in materia di controllo; da ultimo il socio unico ha optato per l'organo di controllo monocratico in persona del revisore.

Occorre ricordare che, per effetto della suddetta procedura, gli atti di spesa superiori ad € 50.000 sono soggetti ad autorizzazione del Tribunale.

Ispezione SAMTE S.r.l. Sannio Ambiente e Territorio di Benevento (S.I. 2653)

Al solo scopo di voler fornire una ricostruzione utile allo scopo dell'inquadramento normativo della società sia alla luce del D.lgs. 175/2016 sia con riguardo alla normativa di cui al D.lgs. 50/2016 (e, in particolar modo, all'art. 192 che disciplina il regime speciale degli affidamenti *in house*) è necessario riportare alcune considerazioni.

In primo luogo, la natura dell'attività di gestione dei rifiuti è pacificamente considerata di servizio pubblico da parte della giurisprudenza (*ex plurimis* sentenza n. 22357 del 26 settembre 2017 della Corte di Cassazione) nonché dal legislatore anche nel Testo Unico di cui al R.D. 2578/1925 (cfr. art. 1, primo comma, n. 7, seppur limitatamente ai comuni); un profilo di peculiarità è tuttavia rappresentato dal fatto che il servizio di raccolta dei rifiuti non è tra quelli di competenza provinciale o che possa essere facoltativamente assunto dagli enti provinciali. Infatti, come in precedenza rappresentato, l'individuazione delle province campane come soggetti subentranti nella gestione del ciclo dei rifiuti deriva dalla disposizione eccezionale di cui al D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, art. 1 e quindi *ex lege* (viene meno anche il c.d. atto di assunzione del Consiglio dell'Ente di cui al citato R.D. 2578/1925).

Con riguardo alla modalità gestoria del servizio (che, si precisa, nel Sannio – come in altre province campane – è stato gestito dall'Ente provinciale esclusivamente con riguardo allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati) il modello dell'*in house providing*, già astrattamente previsto dall'art. 113 del TUEL, è disciplinato espressamente come facoltà da parte della citata norma eccezionale determinando quindi una possibilità di scelta, per l'amministrazione provinciale tra l'amministrazione diretta del servizio (ipotesi sostanzialmente teorica e di impossibile realizzazione attese le previsioni legislative in materia di assunzione del personale dei consorzi di bacino e delle ditte appaltatrici in regime di diritto privato) e, appunto, l'*in house providing*. Prevedendosi espressamente il subentro delle amministrazioni provinciali alle precedenti ditte appaltatrici, invece, non sembravano residuare spazi per la gestione mediante appalto o attraverso una società mista.

### 1.3 I contratti di servizio

Come precisato dalla Corte dei Conti, sez. reg. di controllo Campania (del. N. 292/2016/VSGO) la Sannio Ambiente e Territorio S.r.l. (SAMTE SRL) pur non svolgendo attività finalizzate alla produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento delle attività istituzionali dell'Ente, così come definite dall'art. 1, commi 85, 86 e 88 della legge n. 56/2014, è destinataria di attività delegate da leggi statali e/o regionali, in particolare: la SAMTE SRL garantisce la gestione rifiuti della Provincia di Benevento fino al trasferimento delle suddette competenze agli ATO (cfr. L. reg. Campania n. 5 del 27/01/2014).

La società svolge *ex lege* una funzione della provincia, che esercita attività di direzione e di coordinamento anche attraverso l'esercizio del controllo analogo. In particolare lo statuto all'ultimo comma dell'art. 5 prevede la stipulazione di un contratto di servizio per disciplinare i rapporti tra provincia e società; in data 4.03.2013 è stato stipulato il contratto di servizio (all. n. 2) presso la sede della Provincia sannita.

All'art. 1 del citato contratto di servizio sono disciplinate le modalità di affidamento in concessione del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti dato dalla Provincia in concessione esclusiva alla SAMTE srl per l'intero territorio provinciale; la durata è a tempo indeterminato con

Ispezione SAMTE S.r.l. Sannio Ambiente e Territorio di Benevento (S.I. 2653)

facoltà dell'ente locale di revocare l'affidamento senza obbligo di motivazione tenuto conto delle disposizioni di legge che dovessero sopravvenire.

Le attività da espletare (art. 3) riguardano il ciclo integrato dei rifiuti conformemente agli obiettivi fissati dal piano provinciale dei rifiuti (ultimo aggiornamento con Decreto Presidenziale n. 57/2010), dal piano industriale della società (approvato con delibera di assemblea del 23.05.2011); l'affidamento ha ad oggetto anche la realizzazione di opere ed impianti previsti dai predetti piani.

L'art. 4, nel disciplinare le condizioni di erogazione del servizio, prevedendo che una D.G.P. stabilisca il costo provvisorio e definitivo di conferimento presso gli impianti durante il regime transitorio e per la fase successiva a regime. Il comma terzo prevede che a partire dal 01.01.2012 abbia inizio il servizio di spazzamento, raccolta e smaltimento; tuttavia questi servizi sono rimasti in capo ai comuni.

L'art. 11, al comma 1, stabilisce che la società è ente strumentale della provincia e, pertanto, il contratto di servizio non prevede un corrispettivo per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti subentrando conseguentemente la SAMTE s.r.l. nella competenza funzionale della Provincia. Si specifica l'assenza di finalità di lucro e l'obbligo di copertura integrale dei costi diretti ed indiretti generali e comunque riferibili al ciclo integrato e dei rifiuti. In vigenza del periodo transitorio<sup>5</sup> di cui all'art. 11, comma 2-ter del D.L. 30.12.2009 n. 195, si è prevista la remunerazione dei servizi erogati dalla società sulla base del costo determinato dalla Società ed approvato con D.G.P. ai sensi dell'11, comma 5-bis del D.L. 30.12.2009 n. 195; per i servizi forniti a favore di enti non appartenenti al territorio provinciale sannita la Società può praticare tariffe superiori. Il comma 5 prevede che al termine del periodo transitorio le tariffe saranno determinate direttamente dalla Società ed approvate con D.C.P.

Il comma 6 dell'art. 11 prevede che nel caso in cui dovessero verificarsi condizioni di squilibrio economico finanziario la società ne dia comunicazione alla Provincia; tale evenienza si è verificata con riguardo alle vicende che hanno dato origine alla procedure di concordato preventivo precedentemente descritta.

L'art. 14 disciplina i controlli della Provincia (che si affiancano al controllo analogo previsto dall'art. 5 dello Statuto) aventi ad oggetto, tra l'altro, la corretta applicazione della T.I.A., il raggiungimento degli obiettivi e del livello dei servizi, il rispetto della Carta della qualità dei servizi, la destinazione ed il recupero effettivo delle singole frazioni delle raccolte differenziate, *customer satisfaction*, la corretta applicazione dei contratti collettivi di riferimento. Conseguentemente sono previsti, con cadenze e modalità differenziate, diverse tipologie di comunicazioni da parte della società.

---

<sup>5</sup> In sintesi il periodo transitorio dura da circa otto anni e non è, al momento in cui si scrive concluso.

## Capitolo 2 - Gestione finanziaria

### 2.1. Andamento della gestione

Nel presente capitolo si analizzeranno i ricavi e i costi sostenuti dalla SAMTE s.r.l. – Sannio Ambiente e Territorio con riferimento al quinquennio 2013-2017; per esigenze di confronto nelle tabelle del presente capitolo sono esposti anche alcuni dati relativi all'esercizio 2012. Si fa presente che i bilanci 2013, 2014, 2015 e 2016 sono stati approvati dall'Assemblea dei soci della società, rispettivamente nelle sedute indicate nella tabella che segue.

**Tabella 2 - Date approvazione bilancio**

Esercizio	Data Assemblea
2012	19.06.2013
2013	03.06.2014
2014	09.07.2015
2015	24.11.2016
2016	19.12.2017

Alla data di conclusione del presente accesso ispettivo (5.10.2018) il bilancio dell'esercizio 2017 non risultava approvato; l'art. 21, comma 2 dello Statuto sociale prevede che il bilancio possa essere approvato oltre i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio (ma non oltre i sei mesi), nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 2364 c.c.<sup>6</sup>.

Con riguardo all'esercizio 2016, la relazione di cui all'art. 2428 c.c. illustra le ragioni dell'approvazione del bilancio oltre la scadenza, come peraltro nel 2015 (l'approvazione del bilancio di tale esercizio è avvenuta dopo l'istanza per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo).

Il revisore incaricato (Dott. Ernesto Perone, con riguardo agli esercizi 2016, 2015, 2014) ha sempre ritenuto i bilanci d'esercizio conformi alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, quindi, li ha considerati in grado di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della SAMTE s.r.l.. Per l'esercizio 2013 il sindaco unico (Dott. Nicolino Cardone) ha ritenuto che il bilancio fornisse una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società nonché del risultato economico.

<sup>6</sup> “L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società: in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione.”

## 2.2. Analisi del Conto Economico – Valore della produzione

Come in precedenza riferito la SAMTE s.r.l. svolge le attività relative al ciclo integrato dei rifiuti nell'ambito del territorio provinciale di Benevento.

Il valore della produzione della società, così come risulta dalla lettura dei bilanci, è esposto nella tabella che segue

**Tabella 3 – Valore della produzione**

	2012	2013	2014	2015	2016
A1 ricavi vendite e prestazioni	5.678.032 €	6.815.598 €	5.345.909 €	6.191.022 €	11.035.266 €
A5 altri ricavi e proventi	311.398 €	514.935 €	3.562.080 €	549 €	1.524.981 €
<b>A VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>5.989.430 €</b>	<b>7.330.533 €</b>	<b>8.907.989 €</b>	<b>6.191.571 €</b>	<b>12.560.247 €</b>

Tra i ricavi della gestione caratteristica dell'impresa (A1) sono indicati quelli derivanti dall'attività dello STIR (Stabilimento di tritovagliatura ed imballaggio rifiuti) di Casalduni; mentre costituiscono "altri ricavi e proventi" (A5) quelli derivanti da altre tipologie di entrata, quali la vendita di materiali ferrosi, le rivalse degli oneri delle discariche o i ricavi derivanti dall'esecuzione di interventi di messa in sicurezza di discariche. Nel 2013 le suddette voci, nell'esaurire la categoria dei ricavi, si ripartiscono il 93 ed il 7 per cento della suddetta categoria. Dall'esame del registro IVA vendite si evidenzia un'imponibile pari ad € 7.789.743,86; la differenza rispetto ai ricavi è determinata dal computo, nell'anno fiscale, degli incassi di fatture emesse nell'anno 2012; infatti, in ragione della natura pubblicistica della quasi totalità dei clienti (Provincia di Benevento e comuni sanniti) della società, trova applicazione l'art. 6, comma 5 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, che prevede l'esigibilità dell'IVA all'atto del pagamento dei corrispettivi. In quasi tutti i casi l'aliquota applicata è quella agevolata, pari al dieci per cento.

Nel 2014 si realizza un incremento dei ricavi ammontando a circa 8,9 milioni di euro (rispetto ai 7,3 milioni del 2013 ed ai quasi 6 milioni del 2012); particolarmente sensibile è inoltre la variazione della composizione dei medesimi atteso che la gestione caratteristica concorre a formare il 60 per cento del valore della produzione mentre gli altri ricavi determinano il restante quaranta per cento. Al riguardo occorre far presente che vengono espunte dalla gestione caratteristica le somme relative agli interventi di messa in sicurezza delle discariche<sup>7</sup> nonché i conguagli (che rappresentavano nell'esercizio 2013 circa un milione di ricavi della gestione caratteristica); a queste si aggiunge, determinando il forte incremento degli altri ricavi, l'adeguamento tariffario per l'anno 2014, pari ad € 3.017.573.

Per quel che attiene all'esercizio 2015, invece, il volume dei ricavi si riduce a circa 6,1 milioni di euro, con il sostanziale azzeramento della voce relativa agli "altri ricavi e proventi"; la principale causa è da ascrivere, secondo quanto si legge nella nota integrativa (pag. 8)

<sup>7</sup> Previsti dalle determinazioni dirigenziali della Provincia di Benevento n. 674/06 e n. 675/06 dell'agosto 2014

Ispezione SAMTE S.r.l. Sannio Ambiente e Territorio di Benevento (S.I. 2653)

all'annullamento, nell'aprile 2016, da parte del TAR Campania, della Delibera del Consiglio Provinciale n. 123/2015 (di determinazione della tariffa 2014/2015), con conseguente azzeramento, con efficacia *ex tunc*, anche dei conguagli, voce principale dei ricavi estranei alla gestione caratteristica.

Nel 2016 si verifica un incremento di oltre il doppio del volume dei ricavi rispetto all'esercizio precedente in ragione delle pronunzie del Consiglio di Stato di riforma delle sentenze del TAR dell'anno precedente, con reviviscenza delle tariffe fissate dalla Provincia con D.C.P. n. 123/2015.

E' opportuno svolgere alcune considerazioni sulla struttura dei ricavi della Società verificata. Nel corso dei quattro bilanci considerati, pur a fronte di oscillazioni derivanti dalla classificazione di alcune tipologie di entrata (quali ad esempio i conguagli) nella gestione caratteristica ovvero negli altri ricavi, è emersa l'assoluta centralità, nonché unicità, della tariffazione in materia di rifiuti rispetto ad altre voci; è evidente che, quindi, la differenziazione in sottovoci, se può essere significativa sotto diversi profili (ad esempio, se i ricavi si sono conseguiti con altri Comuni sanniti ovvero attraverso la lavorazione di rifiuti extra-provinciali può essere utile per la programmazione delle attività degli impianti ovvero per favorire sinergie per la completa utilizzazione delle potenzialità dello STIR) non incide ai fini della comprensione della composizione dei ricavi; assolutamente differenti e non legati alla tariffazione ma all'andamento dei prezzi del mercato dei metalli sono i ricavi derivanti dall'alienazione dei rottami metallici ma, tuttavia, trattasi di un volume trascurabile, nell'ordine di poche decine di migliaia di euro.

### 2.3. Analisi del conto economico – Costi della produzione

In relazione ai costi di produzione, è stato esaminato l'andamento delle principali voci di costo.

La prima voce dei costi di produzione analizzata è quella relativa a "materie prime, sussidiarie, di consumo e merci", che presenta il seguente andamento:

**Tabella 4 – Spese per Materie di consumo e altri acquisti**

	2012	2013	2014	2015	2016
Costi materie prime B6	2 €	0 €	0 €	92.502 €	67.061 €

Con riguardo alla spesa di personale si espone la tabella che segue

**Tabella 5– Spese di personale**

	2012	2013	2014	2015	2016
salari e stipendi B9a	1.600.108 €	1.889.902 €	1.794.764 €	1.880.953 €	1.836.907 €
oneri sociali B9b	613.243 €	685.888 €	702.457 €	606.000 €	534.828 €
tfr B9c	98.386 €	123.476 €	90.152 €	99.682 €	114.786 €
trattamento quiescenza B9d	6.019 €	44.337 €	0 €	28.480 €	0 €
altri costi personale B9e	1.660 €	11.801 €	0 €	0 €	57.176 €
<b>Costi del personale B9</b>	<b>2.319.416 €</b>	<b>2.755.404 €</b>	<b>2.587.373 €</b>	<b>2.615.115 €</b>	<b>2.543.697 €</b>

Un primo aspetto da tener presente è rappresentato dal cambiamento di CCNL applicabile alle maestranze impiegate nell'azienda in quanto dal settembre 2014 si è avuto il passaggio dal contratto dei metalmeccanici al contratto FISE ASSOAMBIENTE per i dipendenti di imprese esercenti servizi ambientali. Occorre inoltre considerare che fino al settembre 2014 sussisteva, accanto alla contrattazione nazionale, la contrattazione aziendale; a partire dall'applicazione del citato CCNL FISE ASSOAMBIENTE, invece, è stato applicato il solo contratto nazionale.

In tema di spesa di personale, si fa presente che l'art. 19, comma 5 del d.lgs. n. 175 del 19.08.2016 prevede che l'amministrazione controllante stabilisca obiettivi specifici annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento, tra cui quelle per il personale, delle società controllate, tenendo conto del contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni. Come conseguenza, il comma 6 afferma che le società a controllo pubblico, attraverso propri provvedimenti, devono garantire il perseguimento degli obiettivi di cui al comma precedente.

Prima della riforma del decreto 175/2016 era applicabile l'art. 18, comma 2-bis, del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 6.08.2008, il quale affermava che: *Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale*

Ispezione SAMTE S.r.l. Sannio Ambiente e Territorio di Benevento (S.I. 2653)

*o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. ...”.*

Non risulta che la Provincia di Benevento abbia provveduto a emanare specifici atti di indirizzo in tema di spese di personale che risultano incrementate nel periodo preso in esame. Secondo quanto riferito in sede di ispezione, la dinamica del costo del personale è stata influenzata dal volume di attività dell'impianto S.T.I.R. e, comunque, l'applicazione del contratto FISE ASSOAMBIENTE dall'ottobre 2014 ha permesso una riduzione della voce di costo.

Con riguardo ai costi per servizi si espongono i seguenti dati.

**Tabella 6- Spese per servizi**

	2012	2013	2014	2015	2016
costi per servizi B9	4.357.422 €	4.380.287 €	6.142.019 €	4.751.387 €	6.006.790 €

Si riscontra al riguardo un incremento significativo nel 2014; dopo una forte riduzione nel 2015, i costi per servizi sono risaliti; nell'arco 2012-2016 la crescita dei costi per servizi è passata da 4,3 milioni a 6 milioni di euro. L'incremento nel 2014 è in larga misura ascrivibile alla determinazione<sup>8</sup>, da parte della Regione Campania, di un prezzo (€ 70,00 per tonnellata) per lo smaltimento dei rifiuti presso l'inceneritore di Acerra (in precedenza il conferimento al termovalorizzatore acerrano era gratuito), per un complessivo aggravio dei costi pari ad € 1.506.862,00.

Occorre far presente che la mancanza di un impianto di scarica funzionante sul territorio provinciale ha obbligato la Samte S.r.l. a portare fuori regione il rifiuto residuo senza avere la possibilità di smaltirlo presso la propria discarica.

Nel corso del 2014, però, a seguito di intervenuta efficacia della Sentenza di Consiglio di Stato n. 5242 dell' 8.04.2014, si è determinato un blocco ai conferimenti fuori regione come smaltimento in discarica del rifiuto residuo, pertanto, senza preventivi accordi stipulati tra regioni è possibile esitare il rifiuto residuale esclusivamente presso impianti di recupero con una lievitazione dei costi pari a circa il 50%.

Nella tabella di seguito si evidenziano i costi per godimento beni di terzi.

<sup>8</sup> Decreto Dirigenziale - n.26 del 07.11.2014

*Ispezione SAMTE S.r.l. Sannio Ambiente e Territorio di Benevento (S.I. 2653)***Tabella 7- costi di godimento beni altrui**

	2012	2013	2014	2015	2016
Costi di godimento B8	19.600 €	18.506 €	133.443 €	165.534 €	178.326 €

Si riscontra un fortissimo incremento a partire dal 2014 determinato dai canoni di locazione di Toppa Infuocata (nel territorio del Comune di Fragneto Monforte).

Di seguito si espongono gli oneri diversi di gestione,

**Tabella 8- oneri diversi di gestione**

	2012	2013	2014	2015	2016
Oneri diversi di gestione B14	277.793 €	229.573 €	266.784 €	156.502 €	222.741 €

Nella tabella che segue si riportano i dati relativi agli ammortamenti

**Tabella 9- ammortamenti**

	2012	2013	2014	2015	2016
Amm.imm.mat. B10a	680 €	13.688 €	42.275 €	41.595 €	0 €
Amm.imm.immat. B10b	<	11.223 €	10.546 €	12.146 €	193.684 €
Sval. Crediti AC e DL B10D	62.019 €	0 €	0 €	0 €	
AMMORTAMENTI e SVAL	62.699 €	24.911 €	52.821 €	53.741 €	193.684 €

Di seguito si richiamano i costi della produzione

**Tabella 10- Costi della produzione**

	2012	2013	2014	2015	2016
Costi della produzione B	7.047.090 €	7.408.681 €	9.182.440 €	12.232.777 €	9.212.299 €

Si individuano due significativi aspetti: 1) nel 2015 l'incremento dei costi è legato anche all'accantonamento per rischi pari a circa 4,3 milioni di euro; esso è finalizzato sia alla realizzazione del *capping* della discarica di Sant'Arcangelo Trimonte sia alla copertura delle eventuali soccombenze da contenzioso 2) l'incremento dei costi è una tendenza costante per circa due milioni di euro a partire dal 2014; in larga misura esso è legato alla fissazione di un prezzo per il conferimento dei rifiuti all'inceneritore di Acerra, precedentemente esposta con riguardo ai costi per servizi.

*Ispezione SAMTE S.r.l. Sannio Ambiente e Territorio di Benevento (S.I. 2653)***2.4. Risultati di esercizio**

I risultati di gestione della società SAMTE S.r.l., per gli esercizi dal 2012 al 2016, possono essere riassunti nella tabella seguente:

**Tabella 11– Risultati di esercizio**

	2012	2013	2014	2015	2016
Valore Prod.ne	5.989.430 €	7.330.533 €	8.907.989 €	6.191.571 €	12.560.247 €
Costi Prod.ne	7.047.090 €	7.408.681 €	9.182.440 €	12.232.777 €	9.212.299 €
Differenza	-1.057.660 €	-78.148 €	-274.451 €	-6.041.206 €	3.347.948 €
Proventi oneri fin.	-168.480 €	24.445 €	-7.113 €	-11.362 €	-16.923 €
Proventi oneri stra.	1.332.180 €	186.559 €	349.322 €	-3.122.038 €	0 €
Risultato prima imposte	106.040 €	132.856 €	67.758 €	-9.174.606 €	3.331.025 €
Imposte	-106.040 €	-132.856 €	-67.758 €	0 €	0 €
<b>Risultato</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-9.174.606 €</b>	<b>3.331.025 €</b>

Occorre evidenziare alcuni aspetti desumibili dalla tabella di cui sopra:

- 1) Nel periodo 2012-2014 (che, come in precedenza osservato, non risulta inciso dalle dinamiche relative al contenzioso tariffario) la differenza tra valore e costi della produzione è negativa, con una sensibile riduzione nel 2013 e nel 2014 rispetto al 2012;
- 2) L'attività finanziaria della società determina sempre un impatto negativo (salvo che nel 2013), ai fini della determinazione del risultato di esercizio; va osservato che gli interessi passivi (voce preponderante della categoria) dopo essere stati particolarmente elevati nell'esercizio 2012 (- € 168.480), si riducono significativamente nel 2015 e nel 2016
- 3) L'attività straordinaria, in una società il cui fine non è la produzione di utili è sempre particolarmente significativa nonché decisiva ai fini del raggiungimento (o, anche, del mancato raggiungimento) di risultati in pareggio. In particolare nelle voci relative all'attività straordinaria si riverberano gli effetti del contenzioso relativo sia alla tariffazione provinciale (di cui è beneficiaria la SAMTE s.r.l.) sia alla tariffazione regionale, relativa in buona sostanza, ai conferimenti presso il termovalorizzatore di Acerra, (per i quali la SAMTE s.r.l. è in posizione debitoria).
- 4) La perdita di esercizio del 2015 rappresenta l'effetto contabile del contenzioso tariffario con i Comuni sanniti, principali clienti della Società.

**2.5. Analisi dello stato patrimoniale**

Per ciò che concerne lo stato patrimoniale, sembra opportuno fare un breve approfondimento delle voci riportate nei bilanci 2012-2016.

Di seguito si rappresentano le immobilizzazioni

**Tabella 12–Immobilizzazioni Immateriali e Materiali**

	2012	2013	2014	2015	2016
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>708.628 €</b>	<b>751.281 €</b>	<b>842.413 €</b>	<b>935.183 €</b>	<b>802.114 €</b>
immateriali	1.360 €	52.712 €	153.381 €	787.715 €	626.264 €
impianto e ampliamento	1.360 €	680 €	0	106.783 €	76.599 €
imm. In corso ed acconti				675.929 €	540.743 €
altre	0 €	52.032 €	153.381 €	5.003 €	8.922 €
materiali	707.268 €	698.569 €	689.032 €	31.368 €	45.336 €
attrezzature ind.li e comm.li				25.281 €	41.406 €
altri beni materiali	31.339 €	22.640 €	13.103 €	6.087 €	3.930 €
imm. In corso ed acconti	675.929 €	675.929 €	675.929 €	0 €	0 €
finanziarie				116.100 €	130.514 €
crediti				116.100 €	130.514 €

Nell'arco del quinquennio considerato il valore delle immobilizzazioni, partito da circa 700mila euro nel 2012, ha avuto un andamento crescente sino al picco del 2015 in cui si è raggiunto un valore pari ad € 935.183, per poi decrescere nel 2016 ad € 802.114.

E' variata nel corso degli anni anche la composizione delle immobilizzazioni in quanto, se nel 2012 la categoria era quasi totalmente rappresentata da immobilizzazioni materiali, dal 2015 si era invertita la proporzione. In particolare nel bilancio di esercizio 2015 l'immobilizzazione di € 675.929 è riportata tra le immobilizzazioni materiali; nel bilancio di esercizio 2016, nella colonna del 2015 (ex art. 2423-ter, n. 5, c.c.) è riportata tra le immateriali e, seppur ridotta, nel 2016 permane tra le immateriali. Tale diversa valutazione della medesima immobilizzazione (trattasi, secondo la note integrative ai bilanci 2015 e 2016, di lavori di ripristino ed adeguamento) non è riportata in nota integrativa sebbene tale documento debba indicare, per le immobilizzazioni i movimenti da una ad altra voce ai sensi dell'art. 2427, n. 2), c.c.

Di seguito si riportano i crediti:

**Tabella 13– Crediti**

	2012	2013	2014	2015	2016
crediti	14.622.516 €	12.821.646 €	12.162.515 €	15.073.634 €	21.305.521 €
crediti verso clienti	13.305.778 €	11.533.164 €	10.343.828 €	8.285.150 €	13.982.042 €
crediti tributari	194.117 €	154.067 €	180.155 €	639.776 €	572.400 €
imposte anticipate	347.433 €	374.787 €	374.787 €	374.787 €	374.787 €
crediti verso altri	775.188 €	759.628 €	1.263.745 €	5.773.921 €	6.376.292 €

Occorre sottolineare che lo *stock* di crediti della SAMTE S.r.l. risente anche della procedura di concordato preventivo a cui la società è stata ammessa con decreto del Tribunale di Benevento del 18 aprile 2018; richiamando tale provvedimento giurisdizionale la liquidazione è autonoma e

Ispezione SAMTE S.r.l. Sannio Ambiente e Territorio di Benevento (S.I. 2653)

svincolata rispetto alla prosecuzione dell'attività aziendale; questo in particolare in ragione del fatto che, come affermano i giudici "...il piano, pur se in un contesto di continuità aziendale, si struttura come tipicamente liquidatorio, in quanto ipotizza la soddisfazione dei creditori concorsuali non già attraverso la prosecuzione dell'attività, pur prospettata come necessaria, ma attraverso l'incasso dei crediti maturati al 25 aprile 2016 verso i Comuni conferenti, che rappresentano, nell'economia complessiva del piano, la massima parte dell'attivo liquidabile."

Tenuto conto della netta separazione cronologica, fissata alla data spartiacque del 25.04.2016, tra gestione concordataria e gestione della continuità aziendale, meritano particolare attenzione (pur esulando dal presente referto ispettivo le vicende della procedura concorsuale) le considerazioni del Tribunale in merito alla natura dei crediti della SAMTE verso i Comuni; natura derivante da un rapporto privatistico (e non pubblicistico/tributario quale quello intercorrente tra i cittadini ed i Comuni) e, quindi, suscettibile di essere inciso dalla falcidia derivante dal dissesto di alcuni comuni sanniti, tra i quali si annovera la Città di Benevento<sup>9</sup>, ossia il principale cliente della SAMTE S.r.l.

Le disponibilità liquide, nel periodo considerato, hanno avuto il seguente andamento.

**Tabella 14- Disponibilità liquide**

	2012	2013	2014	2015	2016
disponibilità liquide	557.394 €	1.301.476 €	1.036.689 €	102.462 €	548.568 €
depositi bancari e postali	557.093 €	1.301.302 €	1.036.306 €	101.420 €	547.524 €
danaro e valori in cassa	301 €	174 €	383 €	1.042 €	1.044 €

Con riguardo alla liquidità giova sottolineare come la suddetta gestione concordataria utilizza un conto corrente bancario dedicato su cui sono confluiti i crediti precedenti alla data del 25.04.2016; la gestione in continuità aziendale si serve di un distinto conto corrente bancario<sup>10</sup>.

Andiamo ora a riprendere e approfondire il passivo patrimoniale.

Nel periodo 2012 – 2016 il patrimonio netto della SAMTE ha avuto il seguente andamento.

**Tabella 15- Principali voci del Patrimonio netto e risultato d'esercizio**

	2012	2013	2014	2015	2016
PATRIMONIO NETTO	933.092 €	933.089 €	933.090 €	-8.241.517 €	-4.910.494 €
Capitale	100.000 €	933.089 €	933.089 €	933.089 €	933.089 €
Altre riserve	833.092 €	0 €	1	0 €	-2 €
Utili(perdite) portati a nuovo				0 €	-9.174.606 €
Utile(perdita) dell'esercizio				-9.174.606 €	3.331.025 €

<sup>9</sup> La Città di Benevento ha dichiarato dissesto con D.C.C. n. 1 dell'11.01.2017, con conseguente assoggettamento alla procedura dei debiti al 31.12.2016.

<sup>10</sup> Conto IT27J0899715000011000064860 presso la BCC di San Marco dei Cavoti e del Sannio Calvi.

Ispezione SAMTE S.r.l. Sannio Ambiente e Territorio di Benevento (S.I. 2653)

Di seguito si esamina la composizione dei debiti della società.

**Tabella 16 - Debiti della Società**

	2012	2013	2014	2015	2016
<b>DEBITI</b>	<b>13.776.999 €</b>	<b>13.326.742 €</b>	<b>15.278.008 €</b>	<b>15.821.673 €</b>	<b>22.428.933 €</b>
<i>debiti verso fornitori</i>	<i>12.845.818 €</i>	<i>11.933.931 €</i>	<i>13.795.117 €</i>	<i>14.297.147 €</i>	<i>20.335.949 €</i>
<i>debiti tributari</i>	<i>395.359 €</i>	<i>659.652 €</i>	<i>692.306 €</i>	<i>729.234 €</i>	<i>608.431 €</i>
<i>debiti verso ist. prev.za</i>	<i>74.800 €</i>	<i>119.930 €</i>	<i>111.676 €</i>	<i>171.350 €</i>	<i>86.222 €</i>
<i>altri debiti</i>	<i>461.022 €</i>	<i>613.229 €</i>	<i>678.909 €</i>	<i>623.942 €</i>	<i>1.398.331 €</i>

Risulta evidente come la situazione della società sia dipendente da una massa debitoria originatasi prima del 25.04.2016 e, quindi, *ratione temporis*, soggetta al concordato preventivo. E' pertanto evidente che le considerazioni sull'argomento siano strettamente vincolate alle deliberazioni che assumerà l'adunanza dei creditori (prevista per la fine del 2018).

## **CAPITOLO 3 – La correttezza delle procedure di spesa**

### **3.1. La Spesa di Personale, la contrattazione, le assunzioni del personale**

Come detto in precedenza, la SAMTE s.r.l. è una società di capitali, soggetta alla direzione ed al coordinamento della Provincia di Benevento, socio unico della medesima che opera nel settore della gestione del ciclo integrato dei rifiuti e svolge la sua attività in forza di espressa previsione *ex lege* (art. 11 della legge 26 del 2010) e del contratto di servizio stipulato con la Provincia sannita.

Di seguito è richiamata la normativa applicabile alla società oggetto del presente referto, con particolare riguardo alla materia del personale.

Giova osservare come le principali disposizioni in materia di società strumentali (in sintesi l'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e l'art. 4 comma 1 lett. b) del D.L. n. 95 del 6.07.2012) sono state abrogate a seguito della entrata in vigore del D.lgs.n. 175 del 19.08.2016 ("*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*").

Nel suddetto decreto legislativo meritano particolare attenzione le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, lett. a)<sup>11</sup>, l'art. 19 (gestione del personale) e l'art. 25 (disposizioni transitorie in materia di personale).

#### **CONTRATTI COLLETTIVI APPLICABILI ALLA SOCIETA'**

I contratti collettivi nazionali di lavoro applicati nella compagine societaria verificata sono stati, fin al 31 agosto 2014 il CCNL metalmeccanici mentre a partire dal 1° settembre 2014 è stato applicato quello del settore ambiente FISE. Il passaggio è avvenuto sulla base dell'Accordo del 7.11.2014 tra gli organi di amministrazione della SAMTE e le Organizzazioni sindacali del territorio. E' stato altresì stabilito che a partire dal 1° settembre venga riconosciuto un ticket mensa del valore giornaliero pari ad € 5,29. Il ticket matura per ogni giornata di effettiva prestazione (la prestazione giornaliera deve essere pari ad almeno il sessanta per cento dell'orario di lavoro).

In particolare hanno trovato applicazione i CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti Servizi Ambientali FISE-Assoambiente del 21.03.2012 e del 5 giugno 2017 con le integrazioni del CCNL 6-12-2016 per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali; con riguardo a quest'ultimo si individueranno le principali disposizioni applicabili della parte normativa.

L'art. 2 prevede che vi siano due distinti livelli di contrattazione, nazionale ed aziendale; quest'ultima, di durata triennale, è correlata alla produttività<sup>12</sup>; presso l'azienda verificata, tuttavia, trova applicazione soltanto il livello di contrattazione nazionale.

---

<sup>11</sup> Che, tra le finalità perseguibili dalle società pubbliche prevede anche la "*produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi*".

<sup>12</sup> Le materie oggetto di accordo aziendale sono, tra l'altro, la definizione dei nastri giornalieri di lavoro, soluzioni in materia di orario multiperiodale e flessibile, il superamento del monte ore annuo di lavoro straordinario, ferie, riposi e banca delle ore, clausole elastiche, trattamento di trasferta oltre i 30 giorni, indumenti di lavoro)

Ispezione SAMTE S.r.l. Sannio Ambiente e Territorio di Benevento (S.I. 2653)

In assenza di contrattazione aziendale trova applicazione l'elemento di garanzia retributiva (E.G.R.), pari ad € 150,00 annui *pro capite* da erogarsi nel mese di marzo.

L'art. 6 disciplina l'istituto del "passaggio di cantiere" in caso di avvicendamento tra appaltatori.

Gli articoli 10 ed 11 disciplinano rispettivamente il lavoro a tempo determinato e quello a tempo parziale.

L'articolo 15 disciplina il sistema di classificazione del personale in vigore dal 01.01.2017; sono previste n. 5 aree operativo-funzionali (spazzamento, conduzione, tecnica-amministrativa, impianti e officine-servizi generali), articolate per dieci livelli professionali<sup>13</sup>. Inoltre sussiste la parametrizzazione su base cento.

L'articolo 16 disciplina il mutamento di mansioni; in particolare, ove l'assegnazione di mansioni superiori non sia motivata dalla sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione al livello superiore (in posizione parametrica B) diviene definitiva dopo lo svolgimento delle mansioni, rispettivamente, per 120 giorni consecutivi ovvero 120 giorni non consecutivi entro un periodo di 575 giorni (per i livelli J-4) e per 150 giorni consecutivi ovvero 150 giorni non consecutivi entro un periodo di 575 giorni (per i livelli 5-Q); si tratta di una deroga *in melius* rispetto all'art. 2103 c.c., che prevede, con norma suppletiva, un periodo di sei mesi.

L'art. 17 disciplina l'orario di lavoro, di 38 ore settimanale, articolato in sei giorni lavorativi; l'istituto del lavoro straordinario (nonché di quello notturno e festivo), soggetto a tetto annuale di n. 150 ore, è compensato con maggiorazioni orarie (rispetto alla retribuzione individuale oraria) pari al 12 % (dalla prima alla 75° ora), 20 % (dalla 76° alla 150° ora), 35 % (oltre la 150°), 65 % (festivo), 50 % (notturno), 75% (notturno festivo).

La retribuzione è disciplinata dall'articolo 27; la retribuzione individuale mensile è costituita dai seguenti elementi:

- a) retribuzione base parametrica<sup>14</sup>;
- b) aumenti periodici di anzianità<sup>15</sup>;
- c) eventuale aumento di merito/superminimo a carattere individuale;
- d) eventuale assegno *ad personam*.

La retribuzione globale mensile è costituita dai seguenti elementi:

- a) retribuzione individuale mensile;
- b) indennità di funzione<sup>16</sup>;

<sup>13</sup> E' introdotto un livello professionale junior, con parametro 80, iniziale rispetto al primo livello professionale; il primo livello ha due posizioni al suo interno, 1A con parametro 100 e 1B con parametro 88,38. I lavoratori assunti al livello j sono inquadrati al livello 1B dopo 30 mesi di servizio. L'accesso ad ogni livello professionale avviene con posizione parametrica di tipo B e, dopo 5 anni di permanenza in tale livello, vi è il passaggio alla posizione A. Nel periodo di collocazione in posizione parametrica B, il personale può essere impiegato anche per mansioni del livello professionale immediatamente inferiore.

<sup>14</sup> Essa si compone di retribuzioni parametriche in vigore al 30.04.2003, l'indennità di contingenza al 30.04.1992, EDR di cui all'accordo nazionale del 20.12.1999, aumenti retributivi mensili da ccnl 30.04.2003 e successivi rinnovi contrattuali

<sup>15</sup> L'art. 28 disciplina tale istituto; gli aumenti maturano dal primo luglio di ogni triennio, sono distinti per livelli retributivi ed hanno un tetto massimo per livello

- c) indennità integrativa<sup>17</sup>;
- d) EDR di cui all'Accordo interconfederale 31.07.1992, pari ad € 10,33 per 13 mensilità.

L'art. 32 disciplina l'istituto della quattordicesima mensilità, da corrisponderci entro il 15 luglio e pari alla retribuzione globale mensile diminuita dell'indennità integrativa e dell'EDR. L'art. 33 disciplina una pluralità eterogenea di indennità, mentre l'istituto della reperibilità è disciplinato dall'art. 34.

Il contratto collettivo disciplina all'art. 36 la corresponsione di buoni pasto, determinati in € 1,00 per ogni giornata di effettiva prestazione; trova applicazione, tuttavia l'accordo del 07.11.2014 con cui, in sede di armonizzazione della contrattazione a seguito del passaggio dal CCNL metalmeccanici alla contrattazione per le imprese esercenti servizi ambientali, si è concordata la corresponsione di un ticket mensa del valore di euro 5,29.

In linea di principio, attesa la scomparsa del livello di contrattazione aziendale con il passaggio al CCNL Fise, la dinamica retributiva è dipendente in larga misura dalla evoluzione della contrattazione nazionale; la previsione nel CCNL di scatti automatici legati in buona misura all'anzianità di servizio ed alla permanenza nel livello professionale comporta un tendenziale aumento del costo del lavoro; tuttavia la SAMTE S.r.l ha visto negli ultimi anni (2017 e 2018) anche il ricorso agli ammortizzatori sociali in ragione della diminuzione e/o dell'interruzione dell'attività produttiva presso lo STIR di Casalduni.

---

<sup>16</sup> Prevista dall'art. 33, lett. f) per i dipendenti con categoria di quadro Q

<sup>17</sup> Prevista dall'art. 33, lett. g) per tutti i dipendenti, pari ad € 30,00 e, dal 01.10.2018 ad € 50,00

Ispezione SAMTE S.r.l. Sannio Ambiente e Territorio di Benevento (S.I. 2653)**ORGANIZZAZIONE AZIENDALE**

Di seguito si riassume in tabella l'inquadramento delle risorse umane secondo l'inquadramento professionale di contrattazione, alla data del 28.06.2018.

**Tabella 17- Distribuzione del personale per aree**

LIVELLO	UNITA' DI PERSONALE
QUADRO	1
VII	2
VI	3
V	8
IV	23
III	16
II	0
I	0
TOTALE	53

Si fa presente che occorre integrare la tabella di cui sopra con la previsione nella dotazione dell'Ente della figura del direttore tecnico-amministrativo. Tale posizione è stata concretamente ricoperta dall'1.08.2014 al 13.05.2018.

Nel prospetto/organigramma ricevuto (aggiornato al 28.06.2018) si riscontra un'articolazione aziendale che vede la presenza di:

1. ufficio tecnico amministrativo presso la sede legale della Società, munito di n. 6 unità di personale;
2. discarica di Sant'Arcangelo Trimonte, con n. 5 unità di personale;
3. STIR di Casalduni, con sei unità di personale;
4. un'unità di personale a servizio di entrambi gli impianti.

**Tabella 18- Organigramma aziendale come da delibera assembleare del 28.07.2016**

FUNZIONE/STRUTTURA	UFFICI	NUMERO UNITA'
Direttore Amministrativo		1
Impianto Stir	Manutenzione	11
	Produzione	22
Discarica S.Arcangelo		3
Siti Provinciali		2
Uffici Amministrativo		8
Ufficio Tecnico		6
Ufficio Pesa		3
TOTALE		56

Ispezione SAMTE S.r.l. Sannio Ambiente e Territorio di Benevento (S.I. 2653)**ASSUNZIONI**

La quasi totalità del personale, come da prospetto aggiornato al 28.06.2018, è stato assunto presso la FIBE tra il 2001 ed il 2008; sono intervenute inoltre (cfr. Verbale dell'Assemblea dei soci del 27.12.2017) due reintegrazioni a seguito di sentenze di primo grado del Tribunale di Benevento; i lavoratori sono stati rispettivamente reintegrati il 26.06.2016 ed il 18.04.2017.

**LIVELLI RETRIBUTIVI**

Si ricevono i prospetti annuali (2013-2017) redatti dallo studio della Dott.ssa Giulia Forgione, che presta attività di consulenza del lavoro in favore della SAMTE s.r.l.

Si rappresentano di seguito i principali dati dell'attività lavorativa aziendale:

**Tabella 19- Ore lavorate, competenze lorde e netto in busta paga**

	2013	2014	2015	2016	2017
ORE LAV.	89.565,10	87.240,10	81.559,10	81.287,70	53.999,50
COMPETENZE LORDE	2.034.861,42 €	2.030.706,46 €	2.017.190,65 €	2.060.727,97 €	2.032.098,72 €
NETTO IN BUSTA	1.371.103,00 €	1.360.663,29 €	1.355.362,00 €	1.273.649,69 €	1.006.820,97 €

Occorre precisare che, nel passaggio dalle competenze lorde alla voce "netto in busta" non vengono in rilievo soltanto il cuneo fiscale ed il cuneo previdenziale ma anche le ore non lavorate che, nel 2017, ammontano ad n. 45.480,50 per le quali si è fatto ricorso agli ammortizzatori sociali.

E' stata effettuata una verifica a campione sui dati stipendiali di cinque unità di personale (pari a poco meno del dieci per cento della forza lavoro impiegata in azienda), con una adeguata presenza delle diverse categorie di cui all'art. 2095 c.c. nel campione allo scopo di verificare la corretta applicazione degli istituti contrattuali; in particolare i livelli professionali dei lavoratori del campione sono: 5A (impiegato di concetto), quadro, 7B (capo impianto), 3A (movimentazione rsu), 4° (palista scarrabilista).

Le mensilità verificate sono la tredicesima mensilità, dicembre e maggio degli anni 2013-2017.

Non sono state riscontrate criticità nelle anzidette posizioni retributive.

### 3.2 I compensi degli organi sociali

Sempre al fine di contenere l'andamento della spesa delle società partecipate dagli enti locali, il legislatore ha previsto alcune disposizioni normative che impediscono di procedere con la determinazione e l'erogazione di compensi, in favore dei componenti del consiglio di amministrazione, per importi superiori a quelli considerati come limiti massimi dalla normativa di riferimento.

Al riguardo occorre in primo luogo richiamarsi alla disposizione introdotta dall'articolo 1, comma 725 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e ss.<sup>18</sup>, con la quale viene introdotto un limite alle retribuzioni dei componenti del consiglio di amministrazione, previste nella misura massima dell'80% (per il presidente) e del 70% (per i consiglieri) dell'indennità spettante al Sindaco o al Presidente della Provincia dell'ente locale di riferimento.

Tale limite è stato successivamente modificato dall'articolo 61, commi 12 e 13, del D.L. n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008 che lo ha rideterminato in misura del 70% (per il presidente) e del 60% (per i consiglieri) dell'indennità spettante al Sindaco o al Presidente della Provincia dell'ente locale di riferimento.

Successivamente, con il D.L. n. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, è stata disposta, all'articolo 6, comma 6, un'ulteriore riduzione dei compensi degli amministratori pari al 10% da applicarsi a partire dal successivo rinnovo delle cariche<sup>19</sup>; la predetta riduzione deve essere applicata anche ai compensi relativi ai componenti dell'organo di controllo. Inoltre l'articolo 4, comma 4, del decreto legge 95/2012, nella versione in vigore fino al 24.06.2014, ha previsto misure di razionalizzazione dei costi degli organi amministrativi contemplando la possibile riduzione dei componenti dell'organo amministrativo da cinque a tre, due dei quali scelti tra dipendenti dell'amministrazione vigilante con obbligo per questi ultimi di riversare, nel rispetto della vigente normativa in materia di onnicomprensività delle retribuzioni, quanto percepito all'amministrazione di provenienza<sup>20</sup>. Con la modifica dell'art. 4, comma 4, del D.L. n. 95/2012, avvenuta a seguito

<sup>18</sup> In particolare l'articolo 1, comma 725 della legge 27 dicembre 2006, n. 286 dispone, nella versione attualmente vigente, che *"Nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo..."*

<sup>19</sup> L'articolo comma 6, comma 6 del decreto legge 78/2010 convertito nella legge 122/2010 ha previsto, infatti, che *"Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento..."*

<sup>20</sup> Il decreto legge 95/2012 convertito nella legge 135/2012 dispone infatti, all'articolo 4, comma 4, (versione precedente a quella modificata dal D.L. n. 90/2014) che i consigli di amministrazione di società devono essere composti *"da non più di tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero due scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società"*

Ispezione SAMTE S.r.l. Sannio Ambiente e Territorio di Benevento (S.I. 2653)

dell'entrata in vigore dell'art. 16, comma 1, del D.L. n. 90/2014, con riferimento al contenimento dei costi, prevede, per le società con un fatturato nei confronti della pubblica amministrazione superiore al 90 % nel 2011 e per le società interamente partecipate, che a partire dal 1° gennaio 2015 il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori, comprese le remunerazioni per lo svolgimento di cariche particolari, non possa essere superiore all'80% del medesimo costo sostenuto nel 2013<sup>21</sup>.

Da ultimo, con l'approvazione del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. n. 175 del 2016), è entrata in vigore una nuova disposizione normativa definisce nuovi criteri e modalità per la costituzione degli organi, nonché per la determinazione dei loro compensi.

In particolare l'art. 11, comma 2 del decreto citato prevede che: *“L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico”*, mentre il successivo comma 6 stabilisce che: *“Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti gli indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa della Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi delle dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti gli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000,00 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e*

---

*controllante per le società a partecipazione indiretta. Il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato. I dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico, ovvero i dipendenti della società controllante hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, e alla società di appartenenza. E' comunque consentita la nomina di un amministratore unico. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto”.*

<sup>21</sup> La nuova versione dell'art. 4, comma 4, del D.L. n. 95/2012, in vigore dal 24.06.2014, prevede: *“Fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri, ferme restando le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. In virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, qualora siano nominati dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, o della società controllante in caso di partecipazione indiretta o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi all'amministrazione o alla società di appartenenza”.*

Ispezione SAMTE S.r.l. Sannio Ambiente e Territorio di Benevento (S.I. 2653)

*dipendenti fisato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. omissis”.*

Il comma 7 si premura di aggiungere che fino all’emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (prima *spending-review*) convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 24 dicembre 2013 n. 166.

Le norme sopra riportate contribuiscono, dunque, a circoscrivere il parametro da individuare ai fini della determinazione del numero e dei compensi dei componenti del consiglio di amministrazione, od eventualmente dell’amministratore unico, con l’evidente obiettivo di contenere i costi complessivi e di evitare l’erogazione di compensi eccessivi o addirittura superiori a quelli percepiti dal Sindaco o dal Presidente della Provincia dell’ente locale di riferimento.

Ora lo Statuto della Società Samte srl disciplina la composizione dell’organo amministrativo all’art. 14 rubricato “*Amministrazione*” il quale prevede che la società possa essere amministrata alternativamente da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o più membri, secondo il numero determinato dalla compagine sociale all’atto della nomina e, comunque, entro i limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di società pubbliche. Fin dall’atto della sua costituzione (30.12.2009) e comunque per tutto il periodo preso in esame dalla presente verifica, l’organo amministrativo in carica presso la società SAMTE srl. è stato costituito da un Amministratore Unico, il cui incarico ha durata triennale con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. In particolare, per quanto riguarda l’organo di amministrazione in carica all’atto dell’accesso ispettivo, l’Assemblea dei Soci ha individuato con deliberazione del 31.01.2018 il dott. Fabio Solano fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019.

Le modalità di determinazione del compenso dell’organo amministrativo della società sono individuate dall’art. 19 dello Statuto attualmente vigente, che prevede innanzitutto al primo comma che all’amministratore spetti il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio. Il socio unico (la Provincia di Benevento), inoltre, può assegnare agli amministratori un’indennità in misura fissa ovvero proporzionata agli utili netti di esercizio, nonché determinare un’indennità per la cessazione della carica e deliberare l’accantonamento per il relativo fondo di quiescenza stabilendone le modalità. Gli emolumenti così determinati a qualsiasi titolo devono essere determinati nel rispetto e nei limiti di cui alle vigenti normative di legge in materia di società pubbliche. La norma statutaria appare ad oggi non conforme al dettato normativo espresso nel T.U.S.P.: sebbene infatti essa contenga nell’ultimo capoverso un rinvio c.d. “in bianco” “ alle disposizioni di volta in volta vigenti in materia di società pubbliche, non è esente dal rilievo di un necessario adeguamento al decreto del 2016, soprattutto in considerazione del richiamo ad emolumenti che sono espressamente vietati dalla legge come l’indennità di fine mandato. Infatti il comma 9 lett. C) dell’art. 11 prevede espressamente il divieto di corrispondere *gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento di attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi societari.*

L’obbligo di adeguamento dello statuto è sancito poi in linea generale dall’art. 26 del D.Lgs. n. 175/2016 che al primo comma stabilisce “Le società a controllo pubblico già costituite

Ispezione SAMTE S.r.l. Sannio Ambiente e Territorio di Benevento (S.I. 2653)

all'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 luglio 2017"

Si osserva come, in occasione della costituzione della società, con riguardo al primo amministratore (dott. Raffaele Bianco), si trattò di incarico non retribuito, soggetto solo a rimborso spese, come si evince dal decreto n.70 (prot. n. 13110) del 30.12.2009 di autorizzazione ad espletare incarico. La previsione di un compenso spettante all'organo amministrativo è stata prevista la prima volta nel provvedimento di nomina dell'Avv. Luigi Diego Perifano (delibera assemblea dei soci del 14.10.2010) nel quale si stabiliva "di determinare il compenso annuo in favore del sunnominato Amministratore Unico in misura pari al 70 % dell'indennità spettante al Presidente della Provincia di Benevento (nel rispetto di quanto previsto nell'art. 1 comma 725 della Legge 296/2006 e per come modificato dall'art. 61, comma 12, legge n. 133 del 2008), ulteriormente ridotto del 10 % ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del DL 31/05/2010 n. 78 convertito in legge n. 122/2010 n del 30/07/2010, in aggiunta al diritto di rimborso delle spese sostenute ed inerenti all'ufficio ricoperto."

Dai dati della nota integrativa ai bilanci, si ricava il seguente andamento dei costi riguardanti gli organi amministrativi e di controllo:

**Tabella 20- Andamento dei costi per gli organi amministrativi e di controllo**

	2013	2014	2015	2016	2017*
COMPENSI ORGANO AMMINISTRATIVO	€ 36.250	€ 36.250	€ 29.057	€ 29.057	N.D.
COMPENSI ORGANO DI CONTROLLO	€ 7.925	€ 14.402	€ 17.600	€ 17.600	N.D.
TOTALE COMPENSI	€ 44.175	€ 50.652	€ 46.657	€ 46.657	N.D.

\*Il bilancio societario alla data della verifica non è stato ancora approvato e quindi il dato non è disponibile.

Dalla sopraesposta tabella può evincersi un notevole incremento degli importi complessivi erogati a titolo di compensi per amministratori e revisori nell'anno 2014 pari al 14,66% dell'importo previsto nel 2013 mentre successivamente gli importi si sono assestati con una riduzione pari al 7,89 % dell'anno 2014. Gli incrementi sono tutti da imputare alla voce dei compensi relativi all'organo di controllo che registrano un incremento pari al 122,08% dell'importo del 2016 rispetto a quello del 2013.

Nelle tabelle di seguito riportate si riepilogano gli importi annui stabiliti dai provvedimenti di nomina a titolo di compenso per gli Amministratori Unici nel periodo 2013-2017 oggetto della presente disamina al fine di verificare il rispetto dei limiti normativi sopra evidenziati.

**Tabella 21 - Compensi Amministratore Unico come determinati negli atti di nomina**

DATA	IMPORTO	NOTE
14/10/2010	€ 35.789,79	70% provincia (- 10 per cento)
30/06/2014	€ 36.250,20	
13/05/2015	€ 29.000,00	Dal 01/01/2015 (- 20% del compenso 2013)
31/01/2018	€ 24.000,00	

**Tabella 22 - Compensi Amministratore Unico come da Nota integrativa**

Ispezione SAMTE S.r.l. Sannio Ambiente e Territorio di Benevento (S.I. 2653)

ANNO	CARICA DI AMMINISTRATORE UNICO	Data prima nomina	COMPENSO ANNUO Euro da Nota Integrativa	LIMITE NORMATIVO
2013	Avv. Giovanni Zarro	26/07/2011	36.250,00*	35.789,79
2014	Avv. Giovanni Zarro		18.125,00	35.789,79
2014	Dott. Nicolino Cardone	06/08/2014	18.125,00	
2015	Dott. Nicolino Cardone		29.057,00	29.000,00
2016	Dott. Nicolino Cardone		29.057,00	29.000,00
2017	Dott. Nicolino Cardone		//////////	
2018	Dott. Fabio Solano	31/01/2018	//////////	

\*Nella sezione Amministrazione Trasparente i compensi per gli Amministratori nell'anno 2013 ammontano ad E 33.874,00

Con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 725, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificate dall'art. 61, comma 12, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, si rileva, dalla documentazione raccolta, che il compenso del Presidente della Provincia di Benevento, da prendere a riferimento per computare l'indennità del Amministratore Unico in carica alla SAMTE, nella misura del 70%, è pari ad € 56.809,20 annui fino al 18.04.2013 (fonte: sito istituzionale della Provincia di Benevento), e che pertanto, il tetto ammontante risulta pari ad € 39.766,34. Tale limite però in applicazione dell'art. 6, comma 6, del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010, deve essere ulteriormente ridotto del 10% con una previsione massima di € 35.789,79: esso non risulta pertanto rispettato nel periodo in osservazione ed in particolare negli anni 2013 e 2014, in cui il compenso erogato all'Amministratore risulta pari ad € 36.250,00 con uno sfioramento rispetto al limite normativo di € 460,21 annui.

Per l'anno 2014, in conseguenza della compresenza di due amministratori, rispettivamente, nel primo e nel secondo semestre, i compensi (come da sezione "Amministrazione trasparente") sono scissi in egual misura, per un importo *pro capite* di € 18.125,00

Con determinazione dell'Amministratore Unico n. 247 del 13.05.2015 (All. n. 3) a partire dal 1° gennaio 2015 si è proceduto alla decurtazione del 20 % delle indennità corrisposta all'organo amministrativo (legge stabilità 2015 e delibera Corte dei Conti – limite dell'80 per cento dei compensi erogati nel 2013): la somma che risulta rideterminata è pari ad € 29.057,00 anziché 29.000,00, somma che corrisponde all'esatto 80 % del compenso pari ad € 36.250,00 erogato nell'anno 2013 ( con conseguente differenza eccedente il limite normativo pari ad € 57,00 annui per il periodo 2015-2017) ai sensi del già menzionato articolo 4, comma 4, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dall'art. 16, comma 2, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90. Si ricorda che con Deliberazione n. 119/2015 la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna ribadisce l'impossibilità di utilizzare come parametro di riferimento per l'applicazione della riduzione dei compensi per gli amministratori, i compensi massimi teorici; al contrario la base su cui applicare la riduzione deve incentrarsi su quanto effettivamente riconosciuto agli amministratori a titolo di compenso.

In data 31.01.2018 l'Assemblea ha provveduto alla nomina del nuovo Amministratore a seguito dell'approvazione del bilancio societario avvenuta in data 19 dicembre 2017. In tale occasione il compenso in favore del nuovo amministratore è stato rideterminato in euro 24.000

Ispezione SAMTE S.r.l. Sannio Ambiente e Territorio di Benevento (S.I. 2653)

annui. Allo stato quindi, permanendo i limiti richiamati dall'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 175/2016, il dettato normativo risulta rispettato.

L'art. 20 dello Statuto nella sua versione originaria prevedeva che quale organo di controllo i soci potessero nominare alternativamente un sindaco, un revisore oppure un collegio sindacale.

Di seguito si riassumono nelle tabelle i compensi previsti per gli organi di controllo in composizione monocratica:

**Tabella 23 – compensi Revisore Unico come da Nota Integrativa**

ANNO	CARICA DI REVISORE UNICO	Data nomina	COMPENSO ANNUO Euro da Nota Integrativa	COMPENSI DA ALTRA FONTE
2013	Dott. Nicolino Cardone	19/06/2013	7.925	
2014	Dott. Nicolino Cardone		14.402	
2014	Dott. Ernesto Perone	06/08/2014		
2015	Dott. Ernesto Perone		9.600	
2016	Dott. Ernesto Perone		9.600	
2017	Dott. Ernesto Perone		Dato non disponibile	

**Tabella 24 – compensi Sindaco come da Nota Integrativa**

ANNO	CARICA DI SINDACO	Data nomina	COMPENSO ANNUO Euro da Nota Integrativa	COMPENSI DA ALTRA FONTE
2014	Dott. Nicolino Cardone		14.402	
2014	Dott. Ernesto Perone	06/08/2014		
2015	Dott. Ernesto Perone		8.000	
2016	Dott. Ernesto Perone		8.000	
2017	Dott. Ernesto Perone		Dato non disponibile	

Con delibera assembleare del 03.02.2010 è stato nominato componente unico dell'organo di controllo sociale ai sensi dell'art. 20 dello Statuto il dott. Nicolino Cardone per la durata di tre esercizi finanziari a fronte di un corrispettivo fisso ed invariabile pari ad € 6.000 oltre euro 100 come gettone di presenza (i compensi indicati sono al netto di IVA e oneri previdenziali), mentre nel verbale di assemblea del 19/06/2013 (riconferma del revisore legale) vi è un richiamo alle condizioni della nomina originaria.

In data 03.02.2014 l'assemblea ordinaria, in attuazione della modifica statutaria (di cui all'assemblea straordinaria del 15.11.2013) che, ai sensi del nuovo art. 2477 c.c.<sup>22</sup>, consente l'istituzione di un organo di controllo a struttura monocratica ed ad affidargli la revisione legale dei conti della società medesima, ha determinato i compensi del sindaco unico nella misura di € 8.000 annui (viene omissis alcun riferimento al gettone di presenza) Con delibera di assemblea del 30.06.2014, il compenso del Sindaco è stato confermato in pari misura mentre con il verbale di assemblea del 6 agosto 2014 al sindaco unico viene affidato altresì l'incarico di revisore unico e

<sup>22</sup> Come modificato dall'art. 35, comma 2, lett. a) del D.L. 5/2012, convertito in L. 4 aprile 2012, n. 35

Ispezione SAMTE S.r.l. Sannio Ambiente e Territorio di Benevento (S.I. 2653)

stabilito l'ulteriore compenso di € 9.600,00 che viene a sommarsi a quello già previsto in € 8.000 annui, più gettone di presenza pari ad € 100, 00, al netto di IVA e CPA.

Relativamente all'anno 2014 dall'esame della nota integrativa è emerso che sono presenti due tabelle riepilogative che sembrano distinguere e separare i compensi a titolo di attività sindacale da quelli di revisione, sicché, nella nota integrativa non è indicato chiaramente se il compenso di € 14.402 riportato nel documento remunererà entrambe le funzioni o una soltanto di esse. Si è comunque riscontrato dalle scritture contabili che quanto complessivamente erogato al dott. Cardone ammonta ad € 14.402.

Come già sottolineato in precedenza in sede di esame dei costi complessivi attribuibili agli organi amministrativi e di controllo, la voce relativi ai costi per gli organi di controllo è sensibilmente aumentata nel corso dell'anno 2014 in ragione della modifica statutaria che ha ridefinito la struttura ed i compiti del Sindaco accentrando in esso le funzioni di revisione in attuazione dell'art. 2477 del codice civile. In ordine, poi, al rispetto dell'art. 6, comma 6, del D.L. del 31 maggio 2010, n. 78 e s.m.i., convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, (riduzione 10%), dalle tabelle su esposte e dal verbale di assemblea del 19/06/2013 (All. n. 4) si evince chiaramente che, i compensi dell'organo di controllo non sono stati ridotti del previsto 10% in occasione del primo rinnovo della carica. Nell'anno 2018 anche per questo organo – come già evidenziato per l'organo amministrativo – si registra una sensibile riduzione dei compensi da € 17.600,00 ad € 13.000,00 annui.

### 3.3 Le consulenze e gli incarichi professionali

L'articolo 18, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, introdotto dal D.L. 1° luglio 2009, n. 78, imponeva alle società a partecipazione pubblica di adottare criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità". Tale disposizione è stata abrogata dall'art. 28, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 175 del 2016. Il testo unico sulle società a partecipazione pubblica stabilisce, all'art. 19, che le società a controllo pubblico adottino con propri provvedimenti "criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001".

La Società SAMTE srl ha disciplinato in un unico regolamento approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 17 novembre 2010, sia le procedure di reclutamento del personale che l'affidamento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni. In particolare le norme contenenti la specifica disciplina degli incarichi esterni sono contenute negli articoli 10 e seguenti ove si precisa che per incarichi individuali si intendono: a) gli incarichi professionali conferiti a persone fisiche che esercitano attività professionali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi previsti dalla legge, nei casi in cui l'oggetto dell'incarico sia riconducibile all'attività per la quale il professionista è iscritto all'Albo; b) i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e c) i rapporti di collaborazione a progetto. Il conferimento di questi incarichi deve avvenire, di regola,

Ispezione SAMTE S.r.l. Sannio Ambiente e Territorio di Benevento (S.I. 2653)

tramite lo svolgimento di procedura comparativa. (art. 10 2° capoverso del regolamento) mentre tale procedura viene esclusa per alcune tipologie di incarichi (incarichi per patrocinio legale) o quando vi siano ragioni di urgenza. Riguardo ai casi di esclusione di alcuni incarichi dalle procedure comparative disciplinate dal regolamento, si rileva con particolare riferimento alle ipotesi previste nell'art. 10, 4° capoverso quanto affermato dalla Corte dei Conti, sez. reg. di controllo per la Regione Lombardia con del. N. 632/2009/REG. del 16.09.2009, secondo la quale *"il ricorso a procedure concorsuali deve essere generalizzato e da esse può prescindere solo in circostanze del tutto particolari e cioè:*

- *procedura concorsuale andata deserta;*
- *unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo;*
- *assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità di consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale".*

In merito alle procedure di affidamento in oggetto è necessario dapprima ricordare come la Corte di cassazione Sezioni Unite Civili nella sentenza n. 26283/2013, riguardo alla difficile collocazione giuridica per le società *in house* ed ai vincoli ad esse ascrivibili, affermava che non appaiono *"in grado di collocarsi come un'entità posta al di fuori dell'ente pubblico...."* Esse *non sono "altro che una longa manus della pubblica amministrazione"* ed *«hanno della società solo la forma esteriore ma ... costituiscono in realtà delle articolazioni della pubblica amministrazione da cui promanano e non dei soggetti giuridici ad essa esterni e da essa autonomi»*

E' evidente pertanto, che proprio in virtù dell'assimilazione della disciplina di questi organismi societari all'ente pubblico di riferimento, l'ente sia tenuto al rispetto dei principi di derivazione comunitaria in tema di affidamenti. Tale conclusione è stata ribadita in una recente delibera della Corte dei conti (sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 6/2017/VSG del 19 gennaio 2017) che ha ritenuto sussistere l'obbligo per tali società, prima di procedere all'affidamento di un incarico, di verificare la sussistenza dei seguenti presupposti:

- *"impossibilità di utilizzare risorse interne - è necessario accertare che all'interno della società non vi siano dipendenti in possesso delle professionalità richieste, oppure, in presenza di tali professionalità, occorre appurare che, anche in ragione del proprio carico di lavoro, i dipendenti non possano essere adibiti allo svolgimento dell'incarico;*
- *funzionalità dell'incarico - deve essere, sempre preventivamente, valutata l'effettiva utilità dell'incarico professionale esterno che si intende affidare;*
- *proporzionalità del compenso riconosciuto - il compenso non può che essere commisurato tenendo conto dell'oggetto dell'incarico e della professionalità richiesta;*
- *principio di pubblicità - la società deve adeguatamente e preventivamente rendere noto alla generalità dei soggetti potenzialmente interessati, mediante mezzi idonei, l'intenzione di procedere all'affidamento di un incarico;*
- *principio di trasparenza - deve essere prevista la pubblicazione, sul sito istituzionale internet della società, degli atti con i quali vengono conferiti incarichi a collaboratori esterni, in parallelo con quanto prescritto dal legislatore statale a carico delle pubbliche amministrazioni;*
- *principio di imparzialità - presuppone il ricorso ad una procedura comparativa, che, a sua volta, richiede la predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri sulla base dei quali i candidati saranno valutati".*

Ispezione SAMTE S.r.l. Sannio Ambiente e Territorio di Benevento (S.I. 2653)

Le disposizioni relative al reclutamento di personale e al conferimento di incarichi hanno inoltre posto a carico delle società partecipate anche un onere di riduzione delle spese. In questo contesto è utile richiamare anche la deliberazione n. 98/2011 dell'8 febbraio 2011 della Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania, che afferma, quale principio non derogabile riferibile alle società *in house*, oltre l'applicabilità della limitazione delle spese di personale, anche l'applicabilità della riduzione delle spese di consulenza. In particolare la Corte afferma che "...è comunque da ravvisare la sussistenza nell'ordinamento giuscontabile di un principio di contenimento della spesa, peraltro sempre più perseguito dal legislatore, senza differenziazione nella sostanza tra ente controllante e società partecipata (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, 11 giugno 2008, 15/PAR/2008)" e che è "sempre più cogente l'adeguamento dei criteri applicabili al riguardo nelle società partecipate a quelli previsti per gli enti controllanti; adeguamento che a sua volta deve trovare comunque un preciso e definito assetto regolamentare - sia per quanto concerne il reclutamento del personale, sia per quanto riguarda il conferimento degli incarichi - con provvedimenti specificamente e previamente adottati e recepiti al riguardo (nella fattispecie, vedasi anche l'art. 18, comma 2, del decreto L. n° 112 del 2008, convertito nella L. n° 133 del 2008)".

Occorre far presente che dalla documentazione relativa alla contabilità dell'ente non è possibile ricostruire l'andamento dei costi relativi agli incarichi esterni affidati dalla Samte s.r.l.; ciò in quanto la Società non si è dotata di una contabilità analitica delle voci di spesa specifica di questo ambito con conseguente impossibilità di verificare il rispetto delle normative sopra richiamate in tema di contenimento dei costi.

In tema di trasparenza, si sottolinea poi che l'art. 15-bis del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 impone la pubblicazione e l'aggiornamento delle informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza ed in particolare:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;
- b) il curriculum vitae;
- c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrari;
- d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.

I dati presenti nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della Società riguardano solamente l'anno 2013 ed il primo semestre dell'anno 2015. Si fa presente che l'ANAC con deliberazione n. 1134 dell'8.11.2017 ha dettato le "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" ove si legge "il D.Lgs. n. 97/2016 ha, inoltre, introdotto nel corpo del D.Lgs. n. 33/2013 l'art. 15-bis «Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate» con la previsione che le società controllate ...sono tenute a pubblicare, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrari e per due anni dalla loro cessazione" i dati sopra elencati. Tale obbligo di

Ispezione SAMTE S.r.l. Sannio Ambiente e Territorio di Benevento (S.I. 2653)

pubblicazione può essere assolto anche mediante collegamento ipertestuale, che tramite *link*, colleghi la sezione "Amministrazione Trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013<sup>23</sup>

L'esame del campione

Sono state esaminate le determinazioni dell'amministratore unico presenti nel sito istituzionale della società relative all'affidamento degli incarichi relative al periodo 2013-2017 e da queste si possono formulare alcune osservazioni in merito agli incarichi che sono risultati più frequenti ed economicamente più significativi.

Nell'elenco degli incarichi sono stati inseriti incarichi professionali che sono configurabili, anche secondo la giurisprudenza contabile, come veri e propri appalti di servizio e quindi sottoposti alla disciplina del Codice dei Contratti pubblici ai sensi prima del D.Lgs. n. 163/2006 ed ora del D.Lgs. n. 50/2016.

Affidamento del servizio di comunicazione della SAMTE

Con determinazione n. 149 del 25/03/2013 (**All. n. 5**) la Società Samte rinnovava l'incarico di collaborazione per il servizio di comunicazione della Samte al dott. A. S. fissando la durata del medesimo sino al 30/06/2013 con la specifica indicazione di assolvere all'incarico di completamento del sito istituzionale dell'ente. All'affidamento viene attribuito il CIG Z9CO48435F. L'incarico è stato poi reiterato con determinazione n. 196 del 2.01.2014 con una decurtazione del compenso iniziale pari al 10 % e ancora con determinazione n. 214 del 14.07.2014 per un compenso ulteriore pari ad € 3.000,00

L'affidamento, anche se di importo inferiore ad € 40.000,00, è stato fatto senza esperire alcuna procedura di selezione e difetta di qualsiasi accertamento dei requisiti ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 oltre a concretizzarsi in una serie di affidamenti reiterati allo stesso soggetto in palese contrasto con il principio della concorrenza, che più di ogni altro, garantisce la scelta del miglior contraente (Cfr. Consiglio di Stato Sez. III, sent. 5 luglio 2013 n. 3580).

Servizio di assistenza per la elaborazione dati contabili, tenuta dei libri e scritture contabili, supporto agli organi sociali

Con determinazione n. 235 del 20.01.2015, a seguito dell'aggiudicazione avvenuta ai sensi dell'art. 125, commi 9 e 11 D.Lgs. n. 163/2006, con verbale di gara del 29.08.2014, veniva affidato al dott. F.M. l'incarico per i servizi di assistenza di elaborazione dati contabili, tenuta libri e scritture, supporto agli organi sociali, per un importo di € 37.240,00. La durata del servizio era prevista in mesi 16 e comunque era effettivamente commisurata fino alla permanenza, *ope legis*, delle competenze in capo a Samte, in tema di gestione del ciclo rifiuti nella Provincia di Benevento, tuttavia non oltre il termine massimo di 16 mesi (data di cessazione incarico 22 maggio 2016). Con determinazione n. 296 del 29.09.2016 (**All. n. 6**) (in data successiva alla scadenza del primo affidamento) è stato prorogato l'incarico fino al termine del 31 dicembre 2016 sino alla concorrenza

<sup>23</sup> In materia di trasparenza si veda altresì l'art. 22 del D.Lgs. n. 175/2016 "Le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33"

Ispezione SAMTE S.r.l. Sannio Ambiente e Territorio di Benevento (S.I. 2653)

dell'importo complessivo di € 47.880,00, somma corrispondente all' "importo pari ad € 39.900,00 maggiorato del quinto d'obbligo" ai sensi dell'art. 106 c. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 come nella premessa della determinazione viene richiamato indicando però un importo complessivo di € 44.688,00. Nella motivazione della proroga si legge "sarebbe deleterio interrompere l'espletamento di tali attività prima del termine dell'anno finanziario" Inoltre con determinazione n. 302 del 29.12.2016 (All. n. 7) il servizio è stato ulteriormente prorogato per tutto l'anno 2017 per l'importo di € 24.000,00.

Trattasi di un vero e proprio appalto di servizio sottoposto alle regole del Codice dei contratti pubblici, in particolare all'art. 125, commi 9 e 11 D.Lgs. n. 163/2006. In merito possono sollevarsi le medesime osservazioni formulate per il precedente incarico, con l'ulteriore rilievo che la prima proroga è intervenuta facendo appello ad una motivazione che appare del tutto insufficiente in considerazione che la durata del servizio – e quindi la sua corrispondenza con gli esercizi finanziari societari – ben potevano essere programmati all'atto del primo affidamento. L'utilizzo dell'istituto del quinto d'obbligo appare costituire l'elusione del limite al ricorso delle norme relative alle procedure in economia in affidamento diretto (oggi all'art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016). Di fatto, l'affidamento in questione è stato prorogato per più volte (e non per una sola volta), con la modalità della trattativa diretta, provocando un artificioso frazionamento del suo valore, in violazione della normativa vigente in materia di contratti. Infatti, i servizi affidati in modalità diretta successivi al primo affidamento avrebbero dovuto essere oggetto di procedura negoziata con invito di almeno cinque operatori come previsto per gli appalti di servizi superiori ai 40.000,00 euro<sup>24</sup>.

Incarico di consulente in materia contrattuale e del lavoro, gestione ed amministrazione del personale.

Con determinazione n. 303 del 29.12.2016 (All. n. 8) la Samte srl prorogava sino al termine del 31.12.2017 l'incarico di consulente in materia contrattuale e del lavoro, gestione ed amministrazione del personale allo Studio di G.F. stabilendo l'importo complessivo di € 15.000,00 oltre I.V.A. e oneri contributivi e previdenziali. L'incarico era già stato rinnovato con determinazione n. 287 del 29.07.2016 fino alla fine dell'anno 2016 mentre nelle premesse si richiama l'art. 36, comma 2 lett. A) del D.Lgs. per procedere ad un affidamento diretto per importi inferiori a 40.000,00 euro. Anche, in questo caso, come nei precedenti, la Società ha effettuato affidamenti reiterati allo stesso professionista in aperto contrasto con le linee Guida dell'ANAC n. 4/2016 in materia di affidamenti sotto la soglia comunitaria. Nelle linee dell'ANAC si legge, infatti, che in ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, mediante ricorso ad arbitrari frazionamenti delle commesse, ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto, alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici. A conferma della criticità evidenziata, l'articolo 36 del vigente codice dei contratti "lungi dall'introdurre un istituto completamente nuovo, ha semplicemente riaffermato e valorizzato un canone da tempo immanente nell'ordinamento, la cui ratio è facilmente identificabile: il principio di rotazione è funzionale a evitare indebite "posizioni di

<sup>24</sup> Art. 36 comma 2 lettera b) Codice dei contratti pubblici e Linee Guida ANAC n.4 del 2016 aggiornate al 01.03.2018.

Ispezione SAMTE S.r.l. Sannio Ambiente e Territorio di Benevento (S.I. 2653)

*favore" e inaccettabili "chiusure surrettizie" del mercato" (TAR Sardegna, Cagliari, Sez. I del 22 maggio 2018, n. 492).*

Incarico di collaborazione per la cura e la supervisione dei procedimenti e degli atti di competenza dell'Area Amministrativa Samte

Con determinazione n. 156 del 18.04.2013 (All. n. 9) la Samte, dopo aver premesso che *"l'organico di questa società è del tutto inadeguato alle sue reali esigenze ed è tuttavia chiamata ad adempimenti sempre più gravosi e delicati"* ha rinnovato sino alla data del 30 giugno 2013 l'incarico di collaborazione per la cura e supervisione dei procedimenti e degli atti di competenza dell'area amministrativa della SAMTE al dott. C.U., incarico già affidato in data del 20.10.2011. La determinazione richiama l'art. 10 del Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci del 17.11.2010 sul conferimento degli incarichi professionali ma esclude il ricorso alle procedure comparative per *"situazioni di particolare necessità ed urgenza, connessi alla fase di start up aziendale, fase nella quale nonostante tutto, tuttora si trova la Samte"*. L'incarico *de quo* è stato ulteriormente rinnovato con determinazione n. 163 del 27.06.2013 sino al 31.12.2013 e con determinazione n. 195 del 02.01.2014 con una decurtazione del compenso pari al 10% di quello in essere al 31.12.2013.

La società ha ricorso ad un affidamento diretto più volte reiterato, in aperto contrasto con l'articolo 18, comma 1 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 ed il regolamento debitamente approvato che detta criteri e modalità di selezione ed impone espressamente il ricorso ad una procedura comparativa (art. 10) in ossequio ai principi di derivazione comunitaria di rotazione, trasparenza, concorrenza e pubblicità.

Non solo la ricognizione delle professionalità interne è stata fatta in maniera superficiale, ma dall'esame del testo non è possibile accertare in cosa sia consistita l'attività di supporto svolta dal professionista esterno, e ciò in contrasto con la giurisprudenza contabile e con la circolare n. 5/2006 del Dipartimento della Funzione pubblica<sup>25</sup> a tenore della quale l'oggetto dell'incarico non deve essere generico o indeterminato ne deve implicare svolgimento di un'attività continuativa, ma deve consistere nella disamina di specifiche problematiche individuate nell'atto di affidamento. La genericità dell'incarico descritto nella determinazione *de qua* non consente di verificare poi il contenuto della prestazione e le attività effettivamente svolte ai fini della corresponsione del compenso previsto (per l'anno 2013 risulta pari ad € 32.100,00), e ciò in contrasto con le indicazioni della magistratura contabile (v. deliberazione della Corte dei Conti sopra richiamata n. 6/2017/VSG del 19 gennaio 2017).

Incarichi legali e di rappresentanza in giudizio

Servizio di consulenza e assistenza giuridico-legale.

Con determinazione n. 137 del 08/02/2013, (All. n. 10) la società, dopo aver ricordato la sussistenza di un contratto di consulenza giuridico-legale con l'Avv. D. P. per l'importo annuo di € 20.000,00, stabilisce di proseguire con questi il rapporto anzidetto per tutto il corso dell'anno 2013

<sup>25</sup> Dipartimento della Funzione Pubblica- Circolare n. 5 del 21 dicembre 2006 "linee di indirizzo in materia di affidamento di incarichi esterni e di collaborazioni coordinate e continuative"

Ispesione SAMTE S.r.l. Sannio Ambiente e Territorio di Benevento (S.I. 2653)

dietro un corrispettivo rideterminato in € 9.000, annui in ragione delle non facili condizioni economiche dell'ente. All'affidamento veniva attribuito il seguente CIG: Z9308C3F35

Tale rapporto proseguiva poi anche nell'anno 2014 in virtù delle determinazioni n. 197 del 02/01/2014 (fino al 30/06/2014) e n. 213 del 14/07/2014 (fino al 31/12/2014)

Trattasi di un vero e proprio appalto di servizio di assistenza e consulenza legale sottoposto alle regole del Codice dei contratti pubblici, in particolare all'art. 125, commi 9 e 11, Cionondimeno l'affidamento, anche se di importo inferiore ad € 40.000,00, è stato fatto senza esperire alcuna procedura di selezione e difetta di qualsiasi accertamento dei requisiti ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 oltre a concretizzarsi in una serie di affidamenti reiterati allo stesso soggetto in palese contrasto con il principio della concorrenza, che più di ogni altro, garantisce la scelta del miglior contraente (Cfr. Consiglio di Stato Sez. III, sent. 5 luglio 2013 n. 3580).

Procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Benevento contro X.X., Amministratore Unico D. ed altri. Incarico Studio Legale

Con determinazione n. 263 del 22.01.2016 (All. n. 11) la Società Samte srl decideva di costituirsi formalmente in giudizio in un procedimento penale in itinere riguardante n. 16 indagati per i reati di truffa, falsità in atti e false fatturazioni in relazione alla costruzione della discarica di Sant'Arcangelo in Trimonte, onde poter esercitare i diritti e le facoltà previsti dagli artt. 96, 100 e 367 c.p.p. e di procedere altresì alla costituzione di parte civile, incaricando all'uopo l'avv. G.G. e riconoscendo allo stesso a titolo di acconto spese ed onorari l'importo di € 2.500,00. Dalla determinazione non emergono le modalità di scelta del professionista incaricato, al contrario esso appare individuato sulla base di una scelta di carattere puramente fiduciario. Sebbene la determinazione risalga ad una data antecedente l'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti (il D.Lgs. n. 50/2016 è entrato in vigore in data 19 aprile 2016) la Corte dei Conti aveva già affermato l'orientamento che riteneva rientrante nella materia degli appalti di servizio gli affidamenti di incarichi di patrocinio legale e quindi escludeva che la scelta dell'avvocato esterno da parte dell'ente potesse essere connotata dal carattere della fiduciarità.<sup>26</sup>

Con l'entrata in vigore del nuovo codice, l'affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell'allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell'unità di tempo considerata (di regola il triennio); l'incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola

<sup>26</sup> In proposito può essere richiamata la deliberazione n. 6 del 2008 della Sezione Autonomia che in merito precisa: "con riferimento, poi, all'incarico conferito ad un libero professionista, avvocato esterno all'Amministrazione, va distinta l'ipotesi della richiesta di una consulenza, studio o ricerca, destinata sostanzialmente a sfociare in un parere legale, rispetto alla rappresentanza e patrocinio giudiziale. La prima ipotesi rientra sicuramente nell'ambito di previsione dell'art. 3 commi da 54 a 57 della legge finanziaria per il 2008. La seconda, invece, esorbita concettualmente dalla nozione di consulenza, e quindi ad essa non potrà applicarsi la disciplina della legge finanziaria per il 2008 sopra indicata. Peraltro, appare possibile ricondurre la rappresentanza/patrocinio legale nell'ambito dell'appalto di servizi, dovendosi fare in generale riferimento alla tipologia dei servizi legali di cui all'allegato 2B del d. lgs. n. 163/2006, che costituisce, ai sensi dell'art. 20 del decreto, uno dei contratti d'appalto di servizi cosiddetti esclusi, assoggettato alle sole norme del codice dei contratti pubblici richiamate dal predetto art. 20, nonché i principi indicati dal successivo art. 27 (trasparenza, efficacia, non discriminazione).

controversia o questione, è sottoposto al regime di cui all'articolo 17 (contratti esclusi) e, quindi, al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento di cui all'art. 4 del codice, che non consentono un affidamento fiduciario tout court (deliberazione ANAC n. 907 del 24 ottobre 2018).

### **3.4. Gli appalti di opere e forniture di beni e servizi**

Nel corso del presente accesso ispettivo si è proceduto ad una verifica a campione delle procedure di spesa con riguardo all'arco temporale 2013-2017. Come è noto, la materia è stata oggetto di due distinte discipline che si sono avvicinate: quella recata dal D.lgs. 163/2006 e quella, più recente di cui al D.lgs. 50/2016.

Durante il vigore del D.lgs. 163/2006 acquisiva particolare rilievo il regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi;

Con delibera del Consiglio della Provincia di Benevento n. 13 del 20.02.2008 (adottato con il verbale di Assemblea del 03.02.2010) è stato approvato il "*Regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi*".

L'importo degli affidamenti in economia per tutte le tre tipologie di appalti di lavori servizi e forniture non può superare gli € 200.000 ai sensi dell'art. 4 del Regolamento.

Di rilevante significato è l'art. 13 che disciplina le modalità procedimentale per acquisti di importo inferiore a quello di cui all'art. 125, comma 11 del D.lgs. 163/2006, in particolare l'affidamento diretto è limitato a 1) motivata specialità o articolarietà del lavoro, bene o servizio, di diritti di esclusiva tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, sproporzionato o irragionevole l'invito di più soggetti, 2) proroga o ampliamento del contratto per un importo non superiore ad € 100.000; 3) impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico ed incolumità per un importo non superiore ad € 100.000; 4) lavori entro il limite di € 40.000; 5) servizi e forniture entro i € 20.000.

L'art. 16, comma 7, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 dispone che "*Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016*".

Prima dell'entrata in vigore del testo unico sulle società a partecipazione pubblica, l'art. 3-bis, comma 6, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, introdotto dall'art. 25 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella Legge 24 marzo 2012, n. 27 (poi abrogato dall'art. 28, comma 1, lettera m) del d.lgs. n. 175 del 2016), prevedeva, a decorrere dall'annualità 2013, che le società affidatarie *in house* fossero tenute all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, poi sostituito dal D.Lgs. 18 giugno 2016, n. 50.

Come riferito in precedenza sono stati acquisiti gli elenchi delle procedure espletate presso la Società e, sono state individuate due procedure per anno, tenendo conto dell'importo e della natura dell'appalto. Nel rappresentare di seguito le risultanze della verifica, si rammenta che sono stati tenuti in considerazione anche gli obblighi legislativamente previsti in materia di: tracciabilità dei flussi finanziari (articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010; articolo 6 della stessa legge n. 136/2010 in tema di sanzioni ed articolo 6 del suddetto decreto legge n. 187/2010); DURC on line (decreto interministeriale del 30 gennaio 2015 e circolare n. 19 dell'8 giugno 2015 del Ministero del Lavoro

è delle Politiche Sociali); verifica degli adempimenti ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 (certificato *Equitalia*). Giova sottolineare come nei riguardi delle società pubbliche, l'applicazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 29.11.1973, n. 602 è espressamente prevista dall'art. 1 del D.M. 18.01.2008, n. 40 che annovera le società a totale partecipazione pubblica (come, nel caso di specie, la SAMTE s.r.l.) tra i soggetti pubblici destinatari dell'obbligo di verifica degli adempimenti fiscali.

**1) CIG ZCE0B1B07C Fornitura attrezzature ed accessori per il ripristino funzionale dell'impianto di depurazione STIR di Casalduni.**

A seguito dell'affidamento del servizio di ripristino della funzionalità dell'impianto di depurazione delle acque reflue dello STIR di Casalduni, è sorta la necessità, sulla scorta delle indicazioni della ditta appaltatrice, di procedere all'acquisizione della fornitura di elementi di ricambistica per i quali la SAMTE ha inteso avviare apposita indagine di mercato ex art. 125, commi 9 ed 11 del D.lgs. 163/2006. In particolare sono state inviate lettere di invito a n. 6 operatori di mercato a fronte dei quali sono pervenute n. 2 offerte. Come da nota n. 2789 del 01.08.2013 a firma del RUP, ing. Liliana Monaco, "*le offerte pervenute sono risultate incomplete e non esaustive, tanto è che si è reso imprescindibile procedere con l'annullamento della procedura, previa comunicazione alle ditte offerenti (note prot. 2693 e 2694 del 17.07.2013), in quanto disponevano, soltanto in minima parte, del materiale occorrente.*" Quindi il RUP, su indicazione della ditta appaltatrice, ha richiesto i materiali ad altra ditta denominata Siciliano Tecnologie SRL<sup>27</sup>. A seguito dell'offerta presentata in data 19 luglio 2013 dalla citata ditta, la SAMTE SRL (con determinazione n. 171 del 02.08.2013 (All. n. 12) ha affidato direttamente al suddetto operatore economico la commessa per € 27.876,10 (IVA esclusa).

In merito alla presente procedura dall'esame della documentazione prodotta sono emerse alcune criticità: innanzitutto non appaiono esplicitate nel provvedimento le motivazioni poste alla base dell'esclusione dei primi due offerenti partecipanti alla selezione pubblica (art.3 della legge n. 241/1990 "*Motivazione del provvedimento*") in quanto si fa una generica affermazione di mancanza dei documenti occorrenti che avrebbe determinato l'annullamento dell'intera procedura. Inoltre la ditta che è poi risultata affidataria è stata indicata, in modo del tutto anomalo, da altra ditta risultante già aggiudicataria di un appalto per conto della stessa SAMTE srl, con la procedura dell'affidamento diretto (si legge nella relazione riportata integralmente nella determinazione "*per gli esiti, atteso l'annullamento della procedura in economia e ritenuto di dover procedere all'acquisto della componentistica utile al completo ripristino dell'impianto di depurazione dello STIR di Casalduni, su indicazione della società SICA, specializzata nel settore, si è provveduto ad inoltrare, con nota prot. n. 2692 del 17.07.2013, come integrata con nota prot. n. 2698 sempre del 17.07.2013, richiesta alla ditta SICILIANO TECNOLOGIE SRL, con sede in Mugnano di Napoli (NA)...omissis*"): a quest'ultimo proposito occorre richiamare l'art. 13 del Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia – riportato all'inizio del paragrafo - di cui l'ente si era dotato sin dal mese di febbraio 2010 il quale testualmente prevede le ipotesi per le quali si prescinde dalla pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore (si precisa che a seguito della modifica intervenuta all'art. 125, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006 da parte dell'art. 4,

<sup>27</sup> P.IVA. 06474961213

Ispezione SAMTE S.r.l. Sannio Ambiente e Territorio di Benevento (S.I. 2653)

comma 2, lettera m-bis) legge n. 106 del 2011, il limite per gli affidamenti diretti dei servizi e forniture è stato innalzato da € 20.000,00 ad € 40.000,00)

La determinazione di affidamento alla ditta prevede poi tra le clausole che regolano il contratto *inter partes* la corresponsione anticipata dell'importo di € 9.000,00 (che equivale a quasi un terso del valore del contratto) all'atto dell'aggiudicazione. Tale previsione parrebbe configurare un ipotesi di anticipazione del prezzo sulla quale occorre fare alcune considerazioni: vale preliminarmente ricordare che l'istituto dell'anticipazione del prezzo, nei contratti stretti con la pubblica Amministrazione, è stato oggetto di molteplici modifiche normative, succedutesi nel tempo. L'obbligatorietà dell'erogazione dell'anticipazione, era dapprima prevista dall'art. 26, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nella versione originaria antecedente alla modifica apportata dalla legge 18 novembre 1998 n. 415, salvo poi essere ridimensionata sotto il profilo dell'ammontare (dal 10 al 5% dell'importo contrattuale) dall'art. 2, commi 91 e 92 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (legge finanziaria 1997).

Tuttavia, nel 1997, con evidenti fini di contenimento della spesa pubblica, il legislatore modificava la disciplina dell'istituto dell'anticipazione del prezzo, prevedendo un generalizzato divieto di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e servizi.

Il divieto di anticipazione è stato rivisitato dal legislatore nel 2013 (V., art. 26 -ter del D.L. 21-6-2013, n. 69 -Articolo inserito dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98); ciò sul presupposto che *"il mutato contesto economico, caratterizzato da una profonda crisi del tessuto imprenditoriale, aggravata dalla stretta creditizia, ha imposto di ripristinare temporaneamente un istituto volto a consentire agli operatori economici di sostenere le ingenti spese iniziali nell'esecuzione di un appalto di lavori"*. Il comma 1 del succitato articolo testualmente prevedeva *"1. Per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista e pubblicizzata nella gara d'appalto la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.*

Nel caso di specie l'affidamento riguarderebbe la fornitura di attrezzature ed accessori mentre la norma sopra riportata fa riferimento alla sola tipologia di appalto lavori; inoltre l'affidamento in esame risale alla data del 2 agosto 2013 e quindi in un tempo antecedente all'entrata in vigore della norma che prevedeva l'esercizio della facoltà di avvalersi dell'istituto. Ma anche a voler ricondurre la fattispecie a tale ipotesi normativa, l'ammontare dell'anticipazione prevista nella determinazione n.171 del 2013 di affidamento alla ditta Siciliano Tecnologie srl risulta essere ben superiore al 10 per cento consentito dalla legge (valore del contratto € 27.876,10 – anticipo del 10% € 2.787,61- anticipo all'ordine per € 9.000,00)

Per quanto riguarda i punti oggetto di verifica menzionati ad inizio paragrafo, gli scriventi ispettori hanno richiesto la documentazione dei pagamenti avvenuti in favore dell'impresa dove è stato rilevato che è stato richiesto il DURC ai fini della regolarità contributiva mentre la verifica

Ispezione SAMTE S.r.l. Sannio Ambiente e Territorio di Benevento (S.I. 2653)

Equitalia non si è resa necessaria essendo i pagamenti frazionati in importi inferiori a 10.000,00 euro.

Si rappresenta che la società Siciliano Tecnologie srl ha reso la dichiarazione relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari introdotti con la Legge n. 136/2010 con nota acquisita al prot. n. 2883 del 02.08.2013, mentre il possesso dei requisiti necessari per poter contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 è stato richiesto in sede di corresponsione dell'anticipazione prezzo.

**2) CIG Z6E0CD7676 – Fornitura di 15.000 litri di gasolio per autotrazione per lo STIR di Casalduni e la discarica di Montesarchio.**

Trattasi di una proroga di un contratto in essere alla data del 31.12.2013 per la fornitura di 15.000 litri di gasolio fino al 31.01.2014.

Si fa presente che il termine di gestione del ciclo integrato dei rifiuti in capo alle società provinciali campane sarebbe cessato in data 30.06.2013 e che, ai sensi dell'art. 10, comma 2 del D.L. 150/2013 tale termine è slittato ai sei mesi successivi (scadenza 30.06.2014). Come da determina n. 191 del 02.01.2014 la SAMTE aveva provveduto a modulare ogni affidamento in ordine alla prima scadenza (31.12.2013) così che, onde evitare "soluzioni di continuità nonché disservizi presso gli impianti e siti gestiti dalla SAMTE" l'Amministratore unico, richiamando le condizioni di urgenza dell'art. 57 del D.lgs. 163/2006 autorizzava, per tutti gli affidamenti per i quali risultava fissata la predetta scadenza, il differimento dei termini a seguito dell'entrata in vigore del milleproroghe, con invito ai RUP a procedere con i conseguenziali adempimenti.

Con lettera del n. 4407 del 10.12.2013 il direttore tecnico, ing. Liliana Monaco, chiedeva alla ditta SACCLA Srl (P.IVA. 01286311210) la disponibilità a garantire la fornitura per un ulteriore quantitativo stimato in 15.000 litri di gasolio, applicando le medesime condizioni contrattuali in corso.

Risulta acquisito all'ente alla data del 13 maggio 2013 il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta affidataria nonché la verifica effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 tramite Equitalia in data 13.12.2013 per i pagamenti superiori ad € 10.000,00. Si rappresenta che la società SACCLA ha reso la dichiarazione relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari introdotti con la Legge n. 136/2010 con nota acquisita al prot. n. 4576 del 29.12.2012.

**3) CIG 5921797579 – Procedura di cottimo fiduciario per il noleggio a freddo di mezzi meccanici da utilizzarsi presso gli impianti della SAMTE srl – Ripetizione di servizi ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b)**

Trattasi di ripetizione di servizi ex art. 57, comma 5, lett. b) del D.lgs. 163/2006, resasi necessaria per effetto della proroga della gestione del ciclo integrato dei rifiuti in capo alle società provinciali campane in forza del D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 14, comma 3.

Con nota prot. 2806 del 02.09.2014 la società, con riferimento all'oggetto richiamato ha chiesto alla Ditta Fratelli Miele srl<sup>28</sup>, già aggiudicataria del servizio per l'importo di € 46.064,40, di garantire il medesimo servizio fino alla data del 31.12.2014.

<sup>28</sup> P.IVA 01190120624

Ispezione SAMTE S.r.l. Sannio Ambiente e Territorio di Benevento (S.I. 2653)

Dall'esame della documentazione emerge che con determina n. 200 del 18.02.2014 di approvazione della procedura di gara e della determina a contrarre è stata autorizzato l'avvio della procedura mediante acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario<sup>29</sup> (art. 125, comma 11 D.lgs. 163/2006) e approvato la procedura nonché stabilito l'importo a base di asta pari a € 66.760 con la possibilità di ricorrere all'istituzione dei servizi analoghi.

Con determinazione n. 203 del 25.03.2014 si è definitivamente aggiudicato alla citata ditta MIELE a seguito di ribasso del 31 per cento. In data 05.06.2014 è stato stipulato l'atto di cottimo originario.

L'atto aggiuntivo di cottimo è stato stipulato in data 10.10.2014.

Risulta acquisito all'ente alla data 25 aprile 2014 il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta affidataria nonché la verifica effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 tramite Equitalia estratti a campione in data 22/04/2015, 25/06/2014, 03/11/2014 e 24/11/2014 per i pagamenti superiori ad € 10.000,00. Si rappresenta che la società F.lli Miele srl ha reso la dichiarazione relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari introdotti con la Legge n. 136/2010 con nota acquisita al prot. n. 3895 del 25.11.2014.

**4) Servizio di prelievo, trasporto ed avvio a recupero di materiali ferrosi scaturenti da attività di gestione e produzione e ferro ed acciaio scaturenti da attività di manutenzione straordinaria.**

Trattasi di procedura finalizzata alla stipulazione di un contratto attivo<sup>30</sup> (avente ad oggetto principale la vendita di materiali ferrosi); sono state invitate n. 9 ditte ed è pervenuta una sola offerta e che il RUP ha comunicato in data 10.12.2014 all'unico offerente avviso di gara deserta per assenza di offerte ritenute congrue.

Con determina n. 229 del 10.12.2014 il servizio, è stato aggiudicato alla ditta Metalli Ambiente SRL<sup>31</sup> che aveva presentato offerta migliorativa per un importo complessivo pari ad € 10.500. L'esecuzione è stata avviata sotto riserva di legge il 10.12.2014 (prot. 4070) ai sensi dell'art. 11, comma 9 del D.lgs. 163/2006.

**5) CIG 6211842E2B Affidamento del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento di reflui liquidi prodotti da siti, discariche ed impianti realizzati nella Provincia di BN al 31.03.2015. Ripetizione dei servizi ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b) del D.lgs. 163/2006.**

Trattasi di ripetizione di servizi ex art. 57, comma 5, lett. b) del D.lgs. 163/2006, resasi necessaria per effetto della proroga della gestione del ciclo integrato dei rifiuti in capo alle società provinciali campane. Con prot. 970 del 18.03.2015 la SAMTE chiedeva all'ATI affidataria, che accettava, di valutare all'esito della conclusione del contratto di avvalersi della ripetizione del

<sup>29</sup> Sono state invitate n. 8 ditte e n. 2 hanno presentato offerte.

<sup>30</sup> I contratti attivi sono, esenti dalla richiesta di CIG ex Determinazione n. 4/2011 dell'AVCP.

<sup>31</sup> P.IVA 01914570629

Ispesione SAMTE S.r.l. Sannio Ambiente e Territorio di Benevento (S.I. 2653)

servizio ai medesimi contratti e condizioni del contratto originario fino al 31.05.2015 ovvero non oltre l'importo di € 197.614, 26.

Al fine di verificare se ricorressero gli estremi per l'applicazione di tale istituto, si è esaminato il contratto originario: si parte dalla determina 232 del 07.01.2015 ed a seguito di procedura a trattativa privata previo esperimento di procedura negoziata ex art. 57, comma 2, lett. c) e comma 6 del D.lgs. 163/2006 venivano invitati 7 operatori attinti dall'albo fornitori (importo a base di gara pari a 199.978 euro) per una sola offerta pervenuta; aggiudicataria per un importo di € 197.614, 26 (ribasso 1,20 per cento) è l'ATI Planetaria SRL/Ecobuilding. Il contratto è stato stipulato in data 26.02.2015 per una durata pari a tre mesi (31.03.2015) almeno o al concorrere dell'importo contrattuale. Si prevedeva la ripetizione del contratto all'art. 9 del contratto (nonché nella lettera di invito prot.4099 dell'11.12.2014, art. 4).

Si osserva come il tetto di spesa non è stato raggiunto nel trimestre ma alla fine dei cinque mesi (periodo originario più periodo di ripetizione) con aggiunta del quinto d'obbligo.

Risulta acquisito all'ente alla data del 9 aprile 2015 e 11 agosto 2015 il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta affidataria Planetaria srl nonché la verifica effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 tramite Equitalia in data 28/05/2015 e 19/11/2015 per i pagamenti superiori ad € 10.000,00. Si rappresenta che la società Planetaria srl ha reso la dichiarazione relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari introdotti con la Legge n. 136/2010 con nota acquisita al prot. n. 955 del 18.03.2015.

**6) CIG ZE6097E086: Messa in sicurezza dei siti di San Bartolomeo Serra Pastore, Casalduni Fungia e Montesarchio Tre Ponti/ Nolo Gruppo Elettrogeno**

Trattasi di affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 resasi necessaria a seguito della stipula della convenzione tra la Provincia di Benevento, la SAMTE ed il soggetto liquidatore del Consorzio di Bacino Unico il liquidazione Napoli-Caserta con la quale la Provincia si era impegnata alla copertura economica degli interventi di messa in sicurezza dei siti di discarica di Montesarchio e San Bartolomeo, nonché dell'impianto di compostaggio di Molinara trasferendo la somma di € 130.000,00 alla società per le attività di prelievo del percolato prodotto dalle discariche. Con la relazione istruttoria prot. n.1398 del 12/04/2013 il RUP proponeva l'affidamento definitivo per il nolo a freddo di un gruppo elettrogeno di 100 Kwh per il periodo dal 15 aprile al 30 giugno alla ditta SANNIO TRE srl per un importo complessivo di € 3.775,00 al netto dell'IVA (il relativo contratto è stato stipulato il 16.04.2013. L'importo riportato in contratto è pari ad € 65,00 al giorno oltre le spese di trasporto (€ 100,00 per l'andata e € 100,00 per il ritorno) e le spese per la polizza assicurativa pari ad un premio di € 300,00 per un importo assicurato pari ad € 20.000,00. La ditta aggiudicataria è la SANNIO TRE s.r.l.<sup>32</sup>;

La stipula del contratto di nolo non è stata preceduta dalla determinazione di affidamento e aggiudicazione ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 il quale prevede che la stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'art. 12, comma 1, provvede all'aggiudicazione definitiva. L'atto in questione deve intendersi come necessario anche

<sup>32</sup> P.IVA. 0153346740622

Ispezione SAMTE S.r.l. Sannio Ambiente e Territorio di Benevento (S.I. 2653)

in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo, sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, nonché al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure di gara.

La stazione appaltante deve, infatti, adeguatamente motivare la scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o ad altro atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, e della congruità del prezzo in rapporto al servizio richiesto.

Alla scadenza del contratto (termine finale previsto per il 30 giugno 2013) si registrano le seguenti proroghe per effetto della proroga generale legislativa della gestione del ciclo integrato dei rifiuti in capo alle società provinciali campane: in particolare con nota prot. n. 2690 del 17.07.2013 (All. n. 13-a) la SAMTE trasmetteva alla ditta affidataria la richiesta di proroga del nolo a freddo del gruppo elettrogeno presso la discarica di Montesarchio a tutto il 30 settembre 2013 alle medesime condizioni previste nel contratto sottoscritto in data 16 aprile 2013; poi con nota prot. n. 3548 del 26.09.2013 (All. n. 13-b) a tutto il 31 dicembre dello stesso anno; con nota prot. n. 88 del 10.01.2014 (All. n. 13-c) sino alla data del 30 giugno 2014; con nota prot. n. 156 del 15.01.2015 (All. n. 13-d) per tutto l'anno 2015 aggiornando l'importo contrattuale ad € 39.900,00; infine con nota prot. n. 4479 del 24.12.2015 (All. n. 13-e) si dà atto della volontà di prosecuzione del servizio di nolo sino alla concorrenza dell'importo contrattuale esteso al quinto d'obbligo pari ad €47.880,00 in applicazione delle variazioni ammesse dall'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010.

In data 31 marzo 2016 con nota prot. n. 1210 la società comunicava la disdetta dal giorno 1° aprile 2016.

Dall'esame della documentazione acquisita si può dunque rilevare che si sono succedute una serie di proroghe di un contratto che inizialmente aveva un valore pari ad € 3.775,00 ed un periodo di validità di mesi 2 mentre al termine il contratto è arrivato ad acquisire il valore di un importo complessivo pari a 39.900,00 (limite per gli affidamenti diretti € 40.000,00).

A conferma della criticità evidenziata si fa presente che l'ordinamento manifesta una decisa contrarietà verso la proroga e/o il rinnovo dei contratti pubblici

Il rilievo più grave, riguarda il sistematico ricorso alle proroghe: già l'articolo 23 della legge 18/04/05, n. 62 (*Legge comunitaria per il 2004*)<sup>33</sup> aveva vietato il rinnovo degli affidamenti per la fornitura di beni e servizi, ma successivamente è intervenuto, in termini più generali, l'articolo 57, comma 7, del *Codice dei contratti* che ha espressamente previsto il divieto di rinnovo tacito dei contratti, qualora il rinnovo non fosse stato espressamente previsto nell'ambito dell'originaria procedura di gara, conformemente ed entro i limiti previsti dall'art. 29, comma 10 del medesimo *Codice dei contratti*. Il divieto è recato attualmente nell'art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/16.

In sostanza vige il principio che l'aggiudicatario, una volta scaduto un contratto, qualora abbia ancora necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, debba effettuare una nuova gara (cfr. C. d. S. Sez. V 8/7/2008, n. 3391), potendosi ricorrere a una proroga del rapporto in essere "nei soli limitati ed eccezionali casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione) vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more

<sup>33</sup> "I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

Ispezione SAMTE S.r.l. Sannio Ambiente e Territorio di Benevento (S.I. 2653)

del *reperimento di un nuovo contraente*" (così C. d. S. Sez. V 11/5/2009, n. 2882). Anche l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici si è espressa nel senso che la proroga costituisce un rimedio eccezionale teso ad assicurare la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità, nelle more della stipula del nuovo contratto (cfr. Deliberazione n. 36 del 10/9/2008, Deliberazione n. 86/2011).

In materia di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto, le norme poste a tutela dell'interesse pubblico sono inderogabili e non lasciano spazio all'autonomia negoziale delle parti. Il motivo per cui il rinnovo o la proroga dei contratti pubblici sono affidati ad un regime generale di divieto salvo eccezioni deriva dalla finalità di scongiurare affidamenti reiterati allo stesso soggetto, eludendo il principio della concorrenza, che più di ogni altro, garantisce la scelta del miglior contraente (Cfr. Consiglio di Stato Sez. III, sent. 5 luglio 2013 n. 3580)

La proroga sistematica del contratto, unitamente all'estensione dello stesso ai sensi dell'art. 311 del D.P.R. 207/2010 ha inoltre, fatto sì che il valore complessivo dell'affidamento superasse ampiamente il valore per i quali era consentito ricorrere alle procedure di cui all'art. 125 del *Codice dei contratti pubblici*, oltre a confliggere, in più, con il principio di rotazione ora imposto dall'art. 36, comma 1, del D.lgs. 50/16 per i contratti sotto la soglia di rilievo comunitario.

L'art. 311 del Regolamento D.P.R. 201/2010 dispone che la stazione appaltante può richiedere variazioni ai contratti stipulati solo nei casi vi previsti ed in particolare può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Ai sensi del comma 4 la stazione appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

In un recente parere in tema di "Estensione entro il quinto – sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari Art. 114 d.lgs. n. 163/2006; art. 311 co. 2 e 4 d.p.r. 207/2010" (deliberazione n. 610 del 31 maggio 2016), l'ANAC ha stabilito che l'art. 311 del Regolamento sostanzialmente recepisce la disciplina in tema di varianti negli appalti di lavoro ed individua le ipotesi "tassative" che fanno eccezione alla regola dell'immodificabilità del contratto. La possibilità di introdurre varianti anche nell'ambito dei contratti di servizi e forniture è però subordinata al rispetto del c.d. "quinto d'obbligo", analogamente a quanto previsto per la generalità dei contratti dall'art. 11 del R.D. n. 2440/1923: "il diritto potestativo della stazione appaltante di imporre

Ispesione SAMTE S.r.l. Sannio Ambiente e Territorio di Benevento (S.I. 2653)

*all'esecutore variazioni contrattuali viene quindi limitato quantitativamente all'aumento o alla riduzione del quinto del presso complessivo previsto in contratto. In tal caso la modifica delle prestazioni viene disciplinata con un "atto di sottomissione, che deve necessariamente ricalcare la disciplina contrattuale originariamente prevista".*

L'art. 11 sopra richiamato, seppure ancora vigente, deve tenere conto del contesto di riforma del Codice dei Contratti del 2006 (e ancor più da ultimo del 2016) ispirato all'attuazione di alcuni principi fondamentali di derivazione europeistica tra i quali primeggia il principio di garanzia della concorrenza in base al quale le stazioni appaltanti devono garantire la piena ed effettiva concorsualità delle procedure di gara e la libera partecipazione degli operatori economici ad un confronto aperto. Il legislatore del Codice poi, da un lato ha mantenuto la norma del quinto d'obbligo e d'altro lato ha integrato la stessa con la previsione di cui all'art. 29 D.Lgs. 163/06 recante in rubrica "metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici": il comma 1 testualmente prevede "Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto"

Con la nota prot. n. 4479 del 24.12.2015 la Società SAMTE "sulla scorta dei contenuti della Legge Regione Campania in tema di "Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati nella Regione Campania" la cui promulgazione è prevista in questi giorni, dovrà garantire il servizio per un ulteriore fase transitoria, nelle more del passaggio definitivo del servizio in favore dei comuni raggruppati in ATO, si avvale della "possibilità di implementare l'importo contrattuale di € 39.900, sino al concorrere dell'importo netto di € 47.880,00: ora è evidente che l'importo originario del contratto non ammontasse a 39.900,00 (importo preso a base per il calcolo del quinto d'obbligo) ma ad € 3.775,00 in quanto il valore di riferimento era frutto di una serie di proroghe sino a quasi il limite consentito dall'art. 125 del D.Lgs. degli affidamenti diretti, le proroghe unitamente al ricorso dell'istituto del quinto d'obbligo hanno determinato un artificioso frazionamento dell'appalto ed il limite consentito per gli affidamenti diretti in tale modo è stato illegittimamente superato senza fare ricorso alle ordinarie procedure di gara per gli affidamenti di importo superiore alla soglia di € 40.000,00.

Per la procedura in esame poi è stato rilevato che nel corso di vigenza del rapporto contrattuale con la Sanniotre srl è stato richiesto il DURC ai fini della regolarità contributiva in data 07/08/2013 dal quale la ditta è risultata non in regola. La stazione appaltante ha in questo caso avviato la procedura di intervento sostitutivo previsto dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 207/2010 per le irregolarità segnalate sia innanzi all'INPS che innanzi all'INAIL rispettivamente con note prot. nn. 4239 e 4240 del 3 dicembre 2015 con contestuale comunicazione al soggetto aggiudicatario avvenuta con nota prot. n. 4241 del 03.12.2015. La verifica Equitalia non si è resa necessaria essendo i pagamenti frazionati in importi inferiori a 10.000,00 euro.

**7) CIG: Z531A1A9E6 Manutenzione straordinaria e ripristino funzionale trituratore linea 1 impianto STIR Casalduni**

Ispezione SAMTE S.r.l. Sannio Ambiente e Territorio di Benevento (S.I. 2653)

Trattasi di una procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett a) del D.lgs. 50/2016 con lettera prot. n. 2249 del 22.05.2016 alla ORL Oleodinamica artigiana s.r.l.<sup>34</sup>. Le modalità di pagamento sono mediante bonifico, il 30 per cento ad ultimazione dei lavori ed il saldo a 60 giorni d.f.f.m., per un ammontare pari a 26.790 €. Alla data del 24 giugno 2016 con prot. n. 2644 è stato redatto il verbale di regolare esecuzione dei lavori sottoscritto da entrambi le parti. Risulta acquisito all'ente alla data del 8 giugno 2016 e 22 dicembre 2016 il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta affidataria nonché la verifica effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 tramite Equitalia in data 8 giugno 2016 per i pagamenti superiori ad € 10.000,00.

Dalla documentazione esaminata risulta che la stazione appaltante ha proceduto all'affidamento dei lavori di manutenzione senza previa determinazione di aggiudicazione definitiva - sebbene il contratto possa essere considerato stipulato - sulla base di uno scambio delle lettere commerciali ai sensi del comma 14 dell'art. 32. Si possono fare pertanto le medesime considerazioni già svolte per la procedura di acquisizione prevista al punto 6 con la precisazione che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016 avvenuta in data 19 aprile 2016, l'articolo da richiamare è il 32, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 rubricato "Fasi delle procedure di affidamento".

**8) CIG 6611885C19 Servizio di sanificazione ambientale e pulizia uffici presso gli impianti della SAMTE srl**

Con determinazione n. 265 del 15.02.2016 sono state autorizzate, sulla base della proroga regionale, procedure di acquisizione in economia ai sensi dell'art. 125 commi 9 e 11 D.lgs. 163/2006. Con lettera di invito prot. n. 817 e ss del 03.03.2016 sono state invitate n.7 ditte (desunte dall'albo fornitori della SAMTE srl per la categoria 8); il criterio adottato è stato quello del prezzo di aggiudicazione più basso per € 56.755 a base di asta. Sono pervenute n. 3 offerte, ed è stata aggiudicata per un ribasso pari al 67,65 alla Pulim 2000 s.coop. a r.l., P.IVA 03523460651 per l'importo di € 40.921,26 (IVA compresa), fino al 31.12.2016.

In data 24.06.2016 è stato stipulato il contratto.

Risulta acquisito all'ente alla data del 26/02/2016 e alla data del 04/11/2016 il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta affidataria nonché la verifica effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 tramite Equitalia in data 23/08/2016 e 02/12/2016 per i pagamenti superiori ad € 10.000,00. Gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono riportati all'art. 19 del Contratto stipulato in data 24.06.2016.

**9) CIG 6942168A41 Affidamento del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento di reflui liquidi prodotti nei siti, discariche ed impianti localizzati nella provincia di Benevento a tutto il 31.12.2017**

<sup>34</sup> P.IVA 05102810651

Ispezione SAMTE S.r.l. Sannio Ambiente e Territorio di Benevento (S.I. 2653)

Con determina a contrarre n. 306 del 17.01.2017 si è esperita procedura negoziata (art. 63 D.lgs. 50/2016) da aggiudicarsi al minor prezzo ed invitato n. 11 operatori attraverso gara telematica ai sensi dell'art 58 del D.Lgs. n. 50/2016.. Hanno presentato offerta n. 3 operatori economici, ed è stato aggiudicato alla I.C.M. Costruzioni srl<sup>35</sup> per l'importo di € 161.951,32 (oltre IVA) per un ribasso percentuale del 19,23 per cento. La spesa è stata autorizzata dal Tribunale di Benevento.

Risulta acquisito all'ente alla data 01/03/2017 e alla data del 06/07/2017 il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta affidataria nonché la verifica effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 tramite Equitalia in data 01.06.2017, 03.07.2017 e 31.07.2017 per i pagamenti superiori ad € 10.000,00. Si rappresenta che nella determinazione sono riportati gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari introdotti con la Legge n. 136/2010.

**10) CIG 7626182208 affidamento dei servizi assicurativi all risks, RC inquinamento e RCTO ai sensi degli art. 36, , comma 2, lett. b) – 7226195CDF brokeraggio**

Con determinazione a contrarre n. 326 e successiva lettera d'invito prot. n. 1463 del 24.04.2017 (All. n. 14), è stata esperita procedura negoziata senza bando di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 ai fini dell'affidamento dei servizi assicurativi All Risk degli impianti, della Responsabilità civile inquinamento e della Responsabilità civile verso terzi presso gli impianti STIR di Cassiduni, della discarica di Sant'Arcangelo Trimonte – loc. Noceccchia e del sito di stoccaggio Area Impianto Casalduni a tutto il 31 maggio 2018. L'importo a base di gara è stato fissato in € 100.000,00 così suddivise: All Risk € 65.000,00; Responsabilità Inquinamento € 30.000,00 e RCT € 5.000,00. La spesa è stata autorizzata dal Tribunale di Benevento in quanto superiore all'importo di € 50.000,00 come stabilito nel provvedimento di ammissione al concordato preventivo e la gara è stata esperita telematicamente ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016; al termine la procedura è stata dichiarata deserta, per assenza di offerte con verbale redatto in data 10.05.2017. Successivamente in data 3 maggio 2017 è stata acquisita al prot. dell'ente una proposta di collaborazione per gestione affidamenti dalla FIDIAMBIENTE divisione operativa ambientale di BB Broker srl" la quale in data 26.06.2017 ha presentato una proposta, prot. entrata n.2140 di offerta dei servizi assicurativi sopra specificati alle seguenti condizioni: 1) Polizza All risks € 47.500,00 ; 2) Polizza RC Inquinamento € 28.260,00 ; 3) Polizza RC Terzi € 4.450 tutte da parte di Unipol SAI mentre veniva richiesto dalla FidiAmbiente, a titolo di competenze per le attività di brokeraggio la somma di € 9.790,00.

La Samte, dopo aver avviato la verifica del possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 provvedeva con determinazione n. 350 del 5 ottobre 2017 (All. n. 15) all'affidamento dei servizi assicurativi per la durata di 12 mesi per l'importo di € 80.210,00 in favore della Compagnia UNIPOLSAI e contemporaneamente procedeva al pagamento delle competenze professionali per le attività di brokeraggio alla FIDIAMBIENTE divisione operativa ambientale di BB Broker srl" (CIG 7226195CBF).

<sup>35</sup> P.IVA 07806581216

Ispezione SAMTE S.r.l. Sannio Ambiente e Territorio di Benevento (S.I. 2653)

In merito alla procedura di gara sopra descritta possono sollevarsi le seguenti osservazioni: la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n.- 50/2016, avviata con determinazione n. 326/2017 e successiva lettera d'invito prot. n. 1463 del 24.04.2017 utilizza come criterio di aggiudicazione il criterio del minor prezzo: ai sensi dell'art. 95 del Nuovo Codice dei Contratti pubblici si prevede, già in linea generale quale criterio di aggiudicazione preferenziale, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo mentre specificatamente per i servizi assicurativi l'ANAC nelle Linee guida n. 618 dell'8 giugno 2016 afferma che la stazione appaltante è tenuta a valutare attentamente la possibilità di utilizzare il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, individuando criteri che consentano di prendere in considerazione ulteriori elementi, oltre il prezzo, tali da condurre alla scelta di un'offerta modulata anche dal punto di vista qualitativo. La scelta di aggiudicare al minor prezzo deve essere pertanto adeguatamente motivata. Nelle citate Linee si legge testualmente *“ È in tale ottica che devono essere lette le indicazioni, di seguito riportate, circa l'utilizzo del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo nel settore assicurativo, vale a dire quale strumento il cui corretto impiego garantisce alla stazione appaltante un servizio di qualità e corrispondente agli effettivi interessi perseguiti in gara, permettendo al contempo alle imprese di concorrere alla definizione delle clausole contrattuali”*.

Riguardo poi al servizio di consulenza/intermediazione nei servizi assicurativi, la giurisprudenza amministrativa già da tempo ammette in linea generale il ricorso alla figura del broker assicurativo da parte della Pubblica Amministrazione: tale figura è assimilabile a quella di un mediatore al quale colui che intende stipulare una polizza si rivolge per una consulenza o per assistenza nella scelta della copertura. In merito ai servizi assicurativi l'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici era già intervenuta con la determinazione n. 2 del 13 marzo 2013 a seguito delle disfunzioni rilevate in questa tipologia di affidamenti e che concernevano principalmente l'elevato numero di gare andate deserte o aggiudicate in base ad un'unica offerta pervenuta. L'autorità ha precisato che i servizi di assicurazione come quelli di consulenza assicurativa sono soggetti all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici.

Occorre in primo luogo precisare, che i servizi di brokeraggio assicurativo devono essere affidati mediante procedure di evidenza pubblica nel rispetto delle normative, nazionali e comunitarie, che regolano la fornitura di servizi alla Pubblica Amministrazione (così l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AS 623 del 20 ottobre 2009)

Sul punto l'Autorità ha rilevato che nei casi in cui il servizio di brokeraggio viene affidato sulla base di una scelta fiduciaria senza ricorrere a procedure di gara si determinano forti pregiudizi concorrenziali in quanto, oltre a porsi in contrasto con l'attuale normativa (in particolare con l'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 e le linee guida ANAC sugli affidamenti di importo sotto la soglia comunitaria), impedisce un adeguato confronto tra i vari broker presenti sul mercato. Inoltre se la procedura di evidenza pubblica è richiesta allorché il compenso del broker non risulta a carico della stazione appaltante bensì delle compagnie assicuratrici (che lo caricano da ultimo sull'ammontare dei premi) a maggior ragione tale procedura avrebbe dovuto essere applicata dal momento che il compenso del broker (pari ad € 9.790,00) è nel caso di specie a carico della Società SAMTE.

Ispezione SAMTE S.r.l. Sannio Ambiente e Territorio di Benevento (S.I. 2653)

Deve peraltro precisarsi che il broker selezionato dalla PA, al contrario di ciò che normalmente accade nel settore privato, non potrà scegliere la compagnia di assicurazione cui affidare la copertura dei rischi in quanto anche quest'ultima selezione deve avvenire nel rispetto delle norme di evidenza pubblica. Al broker, pertanto, potranno essere affidate attività di consulenza antecedenti alla deliberazione del bando (ad esempio nell'ambito dell'individuazione dei rischi rilevanti e della conseguente predisposizione delle specifiche tecniche) e di gestione del rapporto contrattuale successivamente all'aggiudicazione alle compagnie assicurative.

Nel caso in esame poi l'affidamento del servizio di brokeraggio è avvenuto simultaneamente a quello riguardante i servizi assicurativi e quindi quando l'attività di consulenza è stata già svolta dall'operatore incaricato, in contrasto con l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 dispone: *Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) , la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti*"

Sempre in merito all'affidamento dei servizi assicurativi e di intermediazione in tali servizi l'ANAC ex AVCP nella determinazione n. 2/2013 testualmente riporta *"In un periodo, quale quello attuale, caratterizzato da una crescente esposizione ai rischi delle amministrazioni pubbliche a fronte di limitate risorse economiche, l'attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l'amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione, considerato, peraltro, che la sua attività, diversamente da quanto avviene nel settore privato, non può spingersi alla ricerca della controparte assicurativa, rimessa dal Codice dei contratti in esclusiva alle stazioni appaltanti.*

*Al contrario, risultano ancora frequenti i casi in cui le stazioni appaltanti, mediante un'unica gara, procedono alla scelta dell'intermediario e della polizza assicurativa ovvero affiancano all'incarico di brokeraggio anche la scelta dell'impresa affidataria del servizio assicurativo. Simili accorpamenti, benché verosimilmente attuati per esigenze di economicità, non appaiono corretti, sia perché idonei a svilire il ruolo del broker (avendo la stazione appaltante già effettuato le scelte che invece dovrebbero essere fatte a seguito dell'attività precontrattuale svolta dallo stesso) sia perché i due servizi (intermediazione e copertura assicurativa) appartengono a mercati distinti."*

## CAPITOLO 4 – Conclusioni

Da quanto sopra riportato si evidenziano i seguenti profili meritevoli di attenzione.

La vita societaria della compagine esaminata è stata sin dall'inizio caratterizzata da una dinamica emergenziale caratterizzata da ripetute modifiche del quadro normativo di riferimento, soprattutto nel senso della ripetuta proroga del regime transitorio, sia da parte del legislatore statale, sia da parte del legislatore regionale. Ciò ha determinato una significativa difficoltà gestoria soprattutto nel quadro della programmazione degli investimenti, particolarmente significativi nel settore dei rifiuti.

La dinamica aziendale è stata fortemente influenzata soprattutto dal confronto con altri soggetti pubblici, in particolare la Regione Campania (intesa soprattutto come soggetto proprietario dell'inceneritore di Acerra e, quindi, principale "fornitore" di un servizio) e le Amministrazioni comunali sannite (considerate civilisticamente come i "clienti" dell'Azienda), con le quali il rapporto è sfociato anche in un significativo contenzioso tariffario.

Senza voler formulare considerazioni di politica legislativa che non competono a questa sede, tuttavia sembra auspicabile una celere attuazione del regime ordinario di gestione dei rifiuti con una piena attività delle Autorità di Ambito in Campania che, istituzionalmente si caratterizzano per un profilo esponenziale delle collettività rappresentate dai Comuni. Allo stato in cui si scrive, ad ogni modo, la gestione mediante società provinciali risulta essere non priva di significative problematiche anche in altre province della Campania sicché le considerazioni in discorso non si limitano al solo contesto sannita ma potrebbero essere suscettibili di estensione anche ad altri ambiti regionali.


Si è inoltre consapevoli che l'evoluzione della Società SAMTE S.r.l. è legata alle deliberazioni che l'adunanza dei creditori riterrà più opportune nel dicembre 2018.

Sotto un profilo squisitamente aziendale, il ripristino della capacità produttiva dell'azienda è legato essenzialmente alla gestione dello STIR di Casalduni (che rappresenta il principale asset aziendale) dopo l'incendio avvenuto nell'agosto 2018 (al termine del presente accesso ispettivo – settembre 2018 – il manufatto era sotto sequestro ed in attesa di una quantificazione dei danni anche ai fini della copertura assicurativa).

Roma, 13 novembre 2018

Il Dirigente Ispettore S.I.Fi.P.

(Dott.ssa Cristina Barbagiovanni)



Il Dirigente Ispettore S.I.Fi.P.

(Dott. Fabio Buccico)



## **Allegati**

- Allegato 1: statuto della SAMTE S.r.l., art. 5
- Allegato 2: contratto di servizio.
- Allegato 3: determinazione dell'A. U. n. 247 del 13.05.2015
- Allegato 4: verbale di assemblea del 19/06/2013
- Allegato 5: determinazione dell'A. U n. 149 del 25/03/2013
- Allegato 6: determinazione dell'A. U n. 296 del 29.09.2016
- Allegato 7: determinazione dell'A. U n. 302 del 29.12.2016
- Allegato 8: determinazione dell'A. U n. 303 del 29.12.2016
- Allegato 9: determinazione dell'A. U n. 156 del 18.04.2013:
- Allegato 10: determinazione dell'A. U n. 137 del 08/02/2013
- Allegato 11: determinazione dell'A. U n. 263 del 22.01.2016
- Allegato 12: determinazione dell'A. U n. 171 del 02.08.2013
- Allegato 13: a) nota prot. n. 2690 del 17.07.2013 b) nota prot. n. 3548 del 26.09.2013 c) nota prot.n. 88 del 10.01.2014 d) nota prot. n. 156 del 15.01.2015 e) nota prot. n. 4479 del 24.12.2015
- Allegato 14: determinazione a contrarre dell'A. U n. 326 del 24.04.2017 successiva lettera d'invito prot. n. 1463 del 24.04.2017
- Allegato 15: determinazione dell'A. U n. 350 del 5 ottobre 2017

**Indice Tabelle**


Tabella 1 – Impianti e discariche .....	10
Tabella 2 - Date approvazione bilancio .....	15
Tabella 3 – Valore della produzione .....	16
Tabella 4 – Spese per Materie di consumo e altri acquisti .....	18
Tabella 5– Spese di personale .....	18
Tabella 6– Spese per servizi.....	19
Tabella 7– costi di godimento beni altrui.....	20
Tabella 8– oneri diversi di gestione .....	20
Tabella 9– ammortamenti.....	20
Tabella 10– Costi della produzione.....	20
Tabella 11– Risultati di esercizio .....	21
Tabella 12–Immobilizzazioni Immateriali e Materiali .....	22
Tabella 13– Crediti.....	22
Tabella 14– Disponibilità liquide.....	23
Tabella 15– Principali voci del Patrimonio netto e risultato d’esercizio .....	23
Tabella 16 - Debiti della Società.....	24
Tabella 17– Distribuzione del personale per aree.....	28
Tabella 18– Organigramma aziendale come da delibera assembleare del 28.07.2016 .....	28
Tabella 19– Ore lavorate, competenze lorde e netto in busta paga .....	29
Tabella 20– Andamento dei costi per gli organi amministrativi e di controllo .....	33
Tabella 21 – Compensi Amministratore Unico come determinati negli atti di nomina .....	33
Tabella 22 – Compensi Amministratore Unico come da Nota integrativa.....	33
Tabella 23 – compensi Revisore Unico come da Nota Integrativa.....	35
Tabella 24 – compensi Sindaco come da Nota Integrativa.....	35



<p>Impianti) provenienti da trattamento dei rifiuti, di cogenerazione, di recupero energetico e di biogas e di cogenerazione (energia elettrica e di energia termica) e di reti di energia realimentate; il ripristino impiantato la progettazione, la gestione e la gestione di impianti di trasformazione, in genere, di impianti di vegetazione, di compostaggio e di serbatoi, nonché di ogni altro tipo di impianto inerente al presente oggetto sociale;</p> <p>m) la gestione tecnica e amministrativa di tutti gli impianti connessi e strumentali al presente oggetto sociale;</p> <p>n) la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti, anche a tecnologia complessa, connessi al ciclo di recupero dei rifiuti;</p> <p>o) la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti per il trattamento delle acque reflue, dei fanghi e dei rifiuti solidi provenienti da attività industriali;</p> <p>p) la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti per il trattamento delle acque reflue, dei fanghi e dei rifiuti solidi provenienti da attività industriali;</p> <p>q) la gestione e la salvaguardia ambientale, nonché a valenza ecologica ed ambientale;</p> <p>r) l'organizzazione del servizio di abbattimento con l'aggiungimento del presente oggetto sociale;</p> <p>s) l'organizzazione di servizi strumentali e/o complementari di igiene urbana, finalizzati alla tutela dell'ambiente e del sottosuolo, delle acque e dell'aria;</p> <p>t) la realizzazione di tutte le attività strumentali e connesse alla gestione dei siti di recupero dei rifiuti, della discariche e degli impianti di proprietà della Provincia e comunque acquistati dalla stessa per il trattamento, la trattamento, lo smaltimento ed il riciclaggio dei rifiuti;</p> <p>u) la gestione, l'accertamento e la riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu) e della tassa integrata ambientale (Tia), nonché l'acquisizione, la conservazione, il trattamento e la gestione dei dati e degli archivi relativi all'utenza e connessi all'esercizio delle predette attività;</p> <p>v) la formazione e la riqualificazione dei propri dipendenti e dei dipendenti della Provincia sulle materie e tematiche di cui trattate;</p> <p>w) la progettazione e la realizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione, alla divulgazione ed al trattamento di buone prassi, di comportamenti di cultura e di know-how in materia di sostenibilità ed educazione ambientale ad esso compatibilità;</p> <p>x) l'attività della società deve essere uniformata ai criteri della trasparenza, dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità;</p> <p>Al fine dell'attuazione e del conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà compiere ogni e qualsiasi attività operante connessa al presente oggetto sociale.</p>	
---	--

<p>la società potrà svolgere attività di studio e di ricerca, di formazione e di sensibilizzazione nei confronti del pubblico e di formazione negli ambiti sopra indicati, direttamente o tramite convenzioni, purché strumentali all'oggetto sociale. La società potrà avviare attività di collaborazione e di partenariato con gli Enti Pubblici e le società strumentali operanti nell'intero territorio italiano più in generale e nell'intero territorio campano più in particolare, volte al miglioramento del processo e delle attività aziendali, al trasferimento di know-how e di buone prassi, alla realizzazione di sinergie.</p> <p>La società, per il perseguimento dello scopo sociale, potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni, mobiliari ed immobiliari, commerciali, finanziarie ed economiche, partecipare a gare, bandi e appalti, contrarre mutui e prestare fidejussioni, avalli, concedere garanzie, anche reali, per obbligazioni di terzi, pure nei confronti di banche ed istituti di credito e, all'uopo, assistere il socio nelle stesse operazioni, assumere partecipazioni, il tutto nel rispetto delle leggi 1 e 197 del 1991 e del Decreto legislativo n. 385/1993, nonché di qualsiasi altra normativa di tempo in tempo vigente.</p> <p>La società si riserva la facoltà di risparmiare tra il pubblico e le attività previste dal D.Lgs. n. 415/1996.</p> <p>La società si propone di intraprendere nuove iniziative imprenditoriali ed intente, pertanto, avvertersi, ove possibile, di tutte le agevolazioni, anche di natura finanziaria e fiscale, previste dalla normativa, comunitaria, nazionale, regionale e provinciale, vigente in materia di incentivazione dell'imprenditoria, con particolare riguardo all'imprenditoria nei territori cosiddetti del Mezzogiorno d'Italia.</p> <p>Per tutte quelle, tra le attività di cui al presente oggetto sociale, le quali necessitassero, per la loro esplicazione, dell'ausilio di professionisti iscritti in appositi albi ovvero di personale comunque dotato di penali qualifiche e/o competenze, l'attività della società verrà esercitata mediante l'utilizzazione, in qualunque forma giuridica, e sotto la responsabilità di detti professionisti e/o di detto personale.</p>	<p><b>ART. 5 CONTROILLO ANALITICO</b></p> <p>Essendo la società in oggetto un organismo di capitale a partecipazione interamente pubblica, viene precluso, ai sensi degli artt. 113 e 113 bis del T.O.S.L., che:</p> <p>a) la Provincia di Benevento, unico socio, svolgerà attività di indirizzo, di programmazione, di vigilanza e di controllo e delega a quello esercitato sui propri servizi e sulle attività della società, nel rispetto dei poteri sociali, nonché di quanto previsto dalla normativa di settore e dalla natura</p>
--	--

tra comunitaria e nazionale  
 di la società svolgerà la propria attività in conformità con  
 le norme contabili della Provincia di Benevento,  
 la fine della concreta situazione nei riguardi dei  
 pubblici, con e senza rilevanza economica, necessari al rag-  
 giungimento degli scopi sociali, sussistenti  
 n) Il Vaglio preventivo della Provincia di Benevento per le  
 decisioni più importanti della società;  
 di la vigilanza attraverso la nomina degli amministratori e  
 dell'organo di controllo conformemente a quanto previsto  
 dall'art. 2449 cod.civ. e dalla normativa comunitaria;  
 di, gli strumenti di programmazione, di controllo e di report-  
 ing, in relazione agli strumenti programmatici e di controllo, la  
 società approntati;  
 b) Il bilancio di previsione annuale da approvare entro  
 mese di ottobre dell'esercizio precedente, detto bilancio  
 articolare in modo tale da consentire il controllo di gestione  
 nel seguito indicato;  
 p) Una relazione trimestrale contenente gli elementi gestio-  
 nali, economici, patrimoniali e finanziari relativi alla  
 società con la relativa comparazione al bilancio di previsione,  
 nonché i report periodici particolarmente sintetici sugli  
 obiettivi qualitativi (di efficienza) e quantitativi (in Mi-  
 lirecenti);  
 c) Il Bilancio semestrale;  
 di ogni informazione e documento relativo ad eventi strate-  
 gici, non previsti nelle relazioni e nei piani sopra indi-  
 cati, che possa interessare l'ordinario e regolare ande-  
 mento gestionale della società;  
 e) le eventuali proposte di modifiche statutarie.  
 Sarà cura dell'organo amministrativo sottoporre i succitati  
 strumenti di programmazione, di controllo e di reporting alla  
 Provincia di Benevento.  
 In tutto, onde consentire la concreta attuazione degli indi-  
 cizzati, della programmazione, della vigilanza e del controllo  
 da parte della Provincia di Benevento e con la riserva di ogni  
 ulteriore adeguamento in base alle leggi, alla normativa di  
 settore ed alla normativa comunitaria e nazionale,  
 la società dovrà caratterizzare la documentazione da sottoporre  
 alla Provincia di Benevento che effettua il controllo analogo  
 con congruo anticipo, al fine di consentire un tempestivo ed  
 approfondito esame. La stessa Provincia potrà presentare e-  
 ventuali osservazioni scritte ed esercitare le altre preo-  
 gative previste dalla legge e dal presente statuto. Il tutto  
 conformemente al citato regolamento.  
 Il controllo si eserciterà, inoltre, negli altri modi previsti  
 dalla legge e, specificamente, mediante la silhouette di  
 accordi, intesa, protocolli, contratti di servizio e carta dei



**ART. 6 CAPITALE SOCIALE e FINANZIAMENTI DEI SOCI**  
 6.1 Il capitale sociale è di euro 933.000,00 (novecentotrentat-  
 tino mila e trecento) ed è suddiviso in quote di partecipazio-  
 ne ai sensi dell'art. 2468 cod.civ.  
 6.2 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento, mediante  
 nuovi conferimenti in denaro e/o in natura, ovvero a titolo  
 gratuito, mediante passaggio di riserve disponibili a capi-  
 tale, in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci la  
 adottata con la maggioranza prevista per la modifica dei  
 presenti statuti sociali.  
 6.3 Possono rappresentare oggetto di conferimento tutti gli  
 elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.  
 6.4 Deve ritenersi ammesso altresì il conferimento d'opera e/o  
 di servizi da parte del socio in tal caso, i conferimenti  
 vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnati,  
 mediante la prestazione di una polizza di assicurazione e di  
 una fidejussione bancaria.  
 6.5 Nel caso di riduzione per perdite tali da incidere sul  
 capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il  
 preventivo deposito, presso la sede sociale, della documen-  
 tazione prevista dall'art. 2462 cod.civ., in previsione del-  
 l'assemblea dei soci.  
 6.6 Il socio, nel rispetto della normativa dettata per la  
 trasparenza bancaria ed in conformità alle disposizioni di  
 carattere fiscale, fatto salvo il disposto normativo del-  
 l'art. 2467 cod.civ., può provvedere al fabbisogno finanziario  
 della società, mediante versamenti in conto capitale ovvero  
 finanziamenti, tanto fruttiferi che infruttiferi.  
 I versamenti ed i finanziamenti perfezionati a favore della  
 società possono essere rimborsati mediante decisione del socio  
 assunta a norma dell'art. 9), con le stesse modalità, tali  
 fondi potranno essere destinati a copertura di eventuali  
 perdite di esercizio.  
 Il rimborso di tali valori al socio può essere eseguito nel  
 limite delle eccedenze di disponibilità finanziaria rispetto  
 ai debiti sociali, così come risultanti dalla contabilità  
 regolarmente tenuta ed aggiornata.  
 Il rimborso può essere eseguito anche facendo ricorso al  
 "indebitamento", ma in tal caso deve essere subordinato al  
 rilascio, da parte del socio, di idonee garanzie reali o  
 personali per la restituzione alla società in caso di falli-  
 mento entro il trentuno dicembre dell'anno successivo.  
**ART. 7 PARTECIPAZIONI SOCIALI**  
 7.1 Le quote di partecipazione dei soci al capitale sociale  
 non possono essere rappresentate da azioni, né costituire  
 oggetto di sollecitazioni all'investimento.  
 Esse sono nominative ed indivisibili, attribuiscono diritti  
 sociali ai soci in misura proporzionale alla partecipazione e  
 ciascuno detenuta nei capitoli sociale e sono proporzionali di



All. n. 2

1/11

### SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

Oggi, il 04 marzo 2013 in Benevento presso la sede della Provincia di Benevento alla Rocca dei rettori, Piazza Castello in Benevento,

tra

La Provincia di Benevento, con sede in Benevento alla Piazza Castello s.n.c., C.F.: 92002770623, in persona del Presidente, legale rappresentante p.t. Prof. Aniello Cimitile, nato a Pomigliano d'Arco (NA) il 03/01/1948 domiciliato per la carica presso la sede anzidetta, di seguito denominata anche Provincia

E

La Società Sennio Ambiente e Territorio S.r.l. con sede legale in Benevento alla Via Angelo Mazzoni n. 19, c.f. e numero di iscrizione alla sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Benevento 01474940622, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. Avv. Giovanni Zarro, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con Delibera Assembleare del 04 OTTOBRE 2012, di seguito denominata anche Samte o Società.

#### PREMESSO

- Che la Samte è la Società Provinciale costituita, con atto per Notar Romano in Benevento in data 30 dicembre 2009 ai sensi del D.L. 30 dicembre 2009 n. 195 convertito con modificazioni nella Legge 26 febbraio 2010 n. 26;
- Che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 29 del 2 febbraio 2010, è stata trasferita alla Samte la titolarità degli impianti di selezione e trattamento di rifiuti, di siti di stoccaggio provvisorio e definitivo e di una discarica;
- Che con verbale di Assemblea Straordinaria del 14 ottobre 2010, per Notar Romano in Benevento, è stato adeguato lo Statuto ed i Patti Sociali in conformità ai dettami del D.L. 30 dicembre 2009 n. 195, convertito con successive modifiche ed integrazioni nella Legge 26 febbraio 2010 n. 26;
- Che ai sensi dello statuto la Provincia di Benevento, ai fini di dare attuazione alle previsioni di cui alla Legge della Regione Campania 28 marzo 2007 n.4 e successive modificazioni e integrazioni e di cui al D.L. 30 dicembre 2009, n.195 convertito con modificazioni con Legge 26 febbraio 2010 n. 26 recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania.

*Handwritten initials/signature*



conferisce alla Società la gestione dei siti di stoccaggio dei rifiuti, delle discariche e degli impianti di proprietà o in possesso della Provincia medesima, per il trattamento, la trasferimento, lo smaltimento, il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti. Alla Società è affidata la gestione delle discariche, dei siti, delle strutture e dell'impiantistica relativi alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti a qualsiasi titolo detenute e gestite dalla Provincia per lo stoccaggio, il trattamento, la trasferimento, lo smaltimento, il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti. Sono altresì conferite alla Società le funzioni di accertamento e riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu) e della tariffa integrata ambientale (Tia):

- Che, pertanto, la Società svolge ex legge una funzione meramente strumentale rispetto alla Provincia che esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti della Società anche attraverso l'esercizio del controllo analogo;
- Che lo statuto prevede la formalizzazione di un contratto di servizio per disciplinare i rapporti tra Provincia e Società;
- Che, in data 21.12.2010, provvisoriamente in attesa di poter perfezionare il contratto di servizio e nelle more del processo di verifica dello stato di consistenza degli impianti e dei siti di stoccaggio con il Commissariato di Governo per perfezionare la titolarità degli stessi la Provincia ha sottoscritto specifico Protocollo d'Intesa con la Società a mezzo del quale si specificava che gli impianti si intendevano affidati alla stessa in concessione per la gestione con titolo alla progettazione e realizzazione degli interventi che per legge e per il buon funzionamento del ciclo integrato dei rifiuti si rendessero necessari;

Tutto ciò premesso, costituite Parti, nel confermare e ratificare la narrativa che precede che, unitamente ai documenti ed agli atti citati che qui intendonsi per richiamati ed integralmente trascritti parola a parola, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

#### Articolo 1

##### Affidamento in concessione del servizio

1. La Provincia di Benevento affida in concessione e in via esclusiva alla società Sannio Ambiente e Territorio S.r.l. che accetta, il servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti per l'intero territorio provinciale ed avente ad oggetto le attività di cui all'articolo 3, alle condizioni indicate nel contratto e nei relativi allegati.
2. La Società si obbliga a gestire il servizio nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento, nonché degli atti di pianificazione e di indirizzo emanati dalla Provincia.

## Articolo 2

### Durata dell'affidamento

1. La durata dell'affidamento è stabilita a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di affidamento in gestione degli impianti di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 29 del 2 febbraio 2010 salvo diverse specifiche disposizioni di legge in materia che dovessero sopravvenire.
2. Data la strumentalità della Società rispetto al Socio, la Provincia potrà in qualsiasi momento procedere alla revoca del presente affidamento, senza obbligo di motivazione e la Società sarà, comunque, tenuta a garantire la prosecuzione del servizio, alle condizioni disciplinate nel contratto, fino all'inizio dell'esercizio da parte del soggetto, pubblico o privato, subentrante nella gestione.

## Articolo 3

### Attività da espletare

1. La concessione regolata con il presente contratto ha ad oggetto il servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti per il territorio della Provincia di Benevento ai sensi delle vigenti norme di legge nazionali e regionali in materia.
2. Per garantire la corretta gestione dei rifiuti, la Società raggiunge gli obiettivi fissati dal Piano Provinciale Rifiuti di tempo in tempo vigente, dal Piano industriale della Società di tempo in tempo vigente nonché dagli indirizzi e direttive che nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo la Provincia andrà ad impartire.

Eppertanto le attività da espletare saranno quelle contemplate nei citati documenti di pianificazione e programmazione nonché negli atti di indirizzo e negli atti deliberativi assunti dalla Provincia.

3. L'affidamento della gestione del servizio ha ad oggetto anche:

- a) la realizzazione delle opere e degli impianti individuati nel Piano Provinciale Rifiuti e nel Piano Industriale di cui al precedente comma e secondo le specifiche tecniche che saranno oggetto di approvazione da parte della Provincia;
- b) la realizzazione, con le modalità di cui appresso, delle opere e degli impianti che verranno individuati nel Piano industriale della Società successivamente alla stipula del presente contratto.

## Articolo 4

### Condizioni ed ambito territoriale del contratto

1. La Società si impegna ad erogare il servizio all'interno dell'ambito territoriale della provincia di Benevento alle condizioni e secondo le modalità previste con:

4/19

- la Deliberazione di Giunta Provinciale in materia di calcolo del costo provvisorio e definitivo di conferimento presso gli impianti in vigenza del regime transitorio di cui alla Legge 26/2010 nonché per la successiva fase a regime sempre a mente della medesima norma in materia di determinazione provvisoria e definitiva della Tarsu ovvero della Tia;
  - la Carta dei Servizi da adottarsi ai sensi del successivo art. 10;
  - le Deliberazioni e gli atti della Provincia in materia di esercizio del controllo analogo ai sensi dell'art. 5 del vigente Statuto della Società;
2. Il servizio è erogato a partire dalla data di affidamento in gestione degli impianti di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 29 del 2 febbraio 2010 secondo le modalità, termini e condizioni stabiliti dalla disciplina di legge di tempo in tempo vigente in materia ai sensi e per gli effetti della legge 26/2010 e successive ii. e mm.
  3. Il servizio di spazzamento, raccolta e smaltimento sarà erogato a partire dal 1 gennaio 2012 negli ambiti territoriali della Provincia di Benevento.
  4. La società è facultata ad erogare ed esercitare i servizi degli impianti dalla medesima gestiti anche a favore di conferitori ovvero richiedenti diversi di Comuni della Provincia di Benevento.

#### Articolo 5

##### Realizzazione di impianti previsti nel Piano

1. La Società provvede alla realizzazione degli impianti previsti dal Piano Provinciale dei Rifiuti così come recepito dal Piano Industriale della Società e secondo le modalità ed alle condizioni per come approvate dalla Provincia.
2. La Società potrà procedere alla realizzazione degli impianti mediante finanza di progetto.

#### Articolo 6

##### Realizzazione di impianti non previsti nel Piano

Ricorrendone particolari esigenze di ordine operativo, normativo, temporale la Società potrà, previa intesa con la Provincia, procedere alla realizzazione di impianti ancorché non previsti dai documenti di pianificazione di cui innanzi.

#### Articolo 7

##### Opere e impianti realizzati o acquistati dalla Società

1. Alla scadenza del presente contratto o al momento della cessazione anticipata dello stesso, la Società si obbliga alla riconsegna in condizioni di efficienza e buono stato di manutenzione delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali alla erogazione del servizio

realizzati o acquisiti in costanza del presente contratto. Per tali beni, la Società ha diritto all'indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati.

2. In caso di realizzazione di impianti tramite finanza di progetto, la società si obbliga ad inserire nel contratto con il terzo clausole in base alle quali, alla scadenza o risoluzione anticipata del presente contratto, il soggetto subentrante nella gestione del servizio possa subentrare nel contratto di project, ovvero possa procedere allo scioglimento anticipato dello stesso. Lo scioglimento è ammesso unicamente nel caso in cui il nuovo gestore intenda provvedere direttamente alla gestione dell'impianto.

3. La società si obbliga, altresì, ad esplicitare nel contratto di project il metodo di calcolo per determinare il valore residuo del contratto medesimo, che il nuovo gestore del servizio dovrà versare al terzo a titolo di indennizzo in caso di scioglimento anticipato dello stesso.

Articolo 8

Gestione e Utilizzo degli impianti, dei beni immobili, delle attrezzature e delle altre dotazioni patrimoniali

1. Per tutta la durata dell'affidamento del servizio e per lo svolgimento delle relative attività, la società gestisce ed utilizza gli impianti, i beni immobili, le attrezzature e le altre dotazioni patrimoniali di volta in volta ricevuti in concessione dalla Provincia e risultanti dalla documentazione attestante la consegna e lo stato di consistenza degli stessi.

2. La Società accetta gli impianti, i beni immobili, le attrezzature e le altre dotazioni patrimoniali nelle condizioni di fatto e di diritto nelle quali essi si trovano al momento della consegna e dichiara di avere preso cognizione dei luoghi e dei manufatti, nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari degli stessi.

3. La Società si obbliga a riconsegnare alla scadenza, o comunque al momento della cessazione anticipata del contratto, gli impianti, i beni immobili, le attrezzature e le altre dotazioni di cui al comma 1, in condizioni di efficienza e buono stato di manutenzione.

Articolo 9

Affidamenti a terzi di forniture e servizi

1. La Società, nel caso di affidamenti a terzi di forniture e servizi strumentali per l'espletamento del servizio oggetto del presente contratto, deve effettuare la procedura per la scelta del contraente nel rispetto della disciplina in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 163/2006.

2. A tutti i soggetti terzi affidatari della fornitura di beni e o servizi strumentali alla esecuzione del presente contratto la Società dovrà richiedere ed estendere l'applicazione delle medesime

obbligazioni, procedure, oneri e quant' altro stabilito dal presente contratto per l'esecuzione dello stesso.

#### Articolo 10

##### Livelli di efficienza ed affidabilità del servizio

1. La Società si obbliga a espletare il servizio nel rispetto degli standard di efficienza ed affidabilità stabiliti nella Carta dei Servizi che, nel rispetto dell'articolo 2, comma 461 della Legge 244/2007, si impegna ad adottare, pubblicare e diffondere previa approvazione dalla Provincia.

2. La carta della qualità deve in particolare prevedere:

a) indicatori e standard di efficienza e affidabilità del servizio da erogare, nel rispetto di quanto stabilito nel presente contratto, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;

b) dati di monitoraggio relativi al raggiungimento degli standard adottati e quelli relativi alla qualità percepita dagli utenti;

c) l'istituzione di uffici aziendali per le relazioni con il pubblico;

d) le modalità di accesso alle informazioni garantite;

e) l'istituzione di sistemi per la segnalazione, da parte dell'utenza, degli eventuali disservizi;

f) la regolamentazione delle procedure per l'inoltro dei reclami;

g) le modalità di accesso alle vie conciliative e giudiziarie;

h) i casi e le modalità di ristoro in forma specifica, mediante rimborso totale o parziale del corrispettivo ovvero di indennizzo dovuto all'utenza.

3. La Società si impegna ad aggiornare la carta della qualità del servizio almeno ogni due anni e comunque su richiesta della Provincia in esecuzione di obblighi derivanti da normative nazionali o regionali.

4. La Società, d'intesa con la Provincia, si impegna ad operare una costante azione di comunicazione nei confronti dei territori e delle comunità della Provincia di Benevento al fine di sensibilizzare l'utenza circa le problematiche ambientali e delle tecniche di smaltimento dei rifiuti con l'obiettivo di migliorare il grado di sensibilità alle tematiche della cultura dell'ambiente e della sostenibilità ambientale.

Si impegna, altresì, a programmare ed effettuare apposite campagne di prevenzione e controllo sul territorio, strutturando procedure, approntando risorse e capacità operativa anche mediante il ricorso a convenzioni con enti, istituzioni pubbliche e private e strutture terze.

#### Articolo 11

##### Criteri per definire il piano economico-finanziario

1. La Società opera quale ente strumentale della Provincia che ne è ex lege unico socio eppertanto il contratto in oggetto non prevede un corrispettivo per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, subentrando, di fatto e di diritto, la Società, nella competenza funzionale della Provincia.
2. la Società si impegna, per tutta la durata del contratto, a rispettare il principio della copertura integrale di tutti i costi, diretti, indiretti e generali e, comunque, riferibili alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti per i territori della Provincia di Benevento senza finalità di lucro e massimizzando l'economicità e l'efficienza di gestione del servizio nell'interesse dei territori e dell'utenza provinciale. E' compito della Provincia adottare tempestivamente tutti gli atti di propria competenza affinché la Società possa garantire l'equilibrio di gestione e la sostenibilità finanziaria e patrimoniale della stessa, sia in chiave operativa che nella realizzazione dei piani di investimento previsti, nel rispetto della pianificazione adottata e delle norme di legge di tempo in tempo vigenti in materia.
3. In vigenza del periodo transitorio per come previsto dall'art. 11, comma 2-ter del D.L. 30 dicembre 2009 n. 195 convertito con modificazioni nella Legge 26 febbraio 2010 n. 26, per come prorogato dall'art. 1-bis, comma 1, lettera a) del D.L. 26 novembre 2010, n.196 convertito con modificazioni nella Legge 24 gennaio 2011, n.1 e comunque entro il maggior termine nel caso di eventuali ulteriori proroghe, i servizi forniti sul territorio provinciale ai sensi di legge da parte della società saranno remunerati sulla base del costo dalla medesima elaborato e successivamente approvato con delibera di Giunta Provinciale ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 11, comma 5-bis del D.L. 30 dicembre 2009 n. 195 convertito con modificazioni nella Legge 26 febbraio 2010 n. 26. Il calcolo del costo in parola dovrà tener conto di tutti gli oneri diretti ed indiretti relativi alla gestione delle attività di competenza della società afferenti al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti.
4. Per i servizi della medesima natura forniti in favore di enti pubblici e locali ovvero loro società e consorzi e comunque enti strumentali degli stessi appartenenti a territori diversi dalla Provincia di Benevento la Società potrà praticare tariffe superiori a quelle calcolate per come al precedente comma 2.
5. Terminata la fase transitoria di cui al ridetto art. 11, comma 2-ter del D.L. 30 dicembre 2009 n. 195 convertito con modificazioni nella Legge 26 febbraio 2010 n. 26, la Società procederà ai sensi di legge alla elaborazione della Tariffa per la Tarsu ovvero per la Tia, da approvarsi con Deliberazione del Consiglio Provinciale ed alla riscossione ed accertamento delle stesse salvo diverse specifiche disposizioni di legge in materia che dovessero sopravvenire.
6. nel caso in cui dovessero verificarsi condizioni di squilibrio economico-finanziario la Società ne darà immediata comunicazione con idonea e circostanziata relazione alla Provincia con contestuale

proposizione di un Piano di Riequilibrio. La Provincia, che ha la facoltà di richiedere approfondimenti ed integrazioni informative e documentali, dovrà provvedere immediatamente e, comunque, entro e non oltre quindici giorni, adottando gli atti utili e necessari al ripristino dell'equilibrio economico e finanziario.

#### Articolo 12

##### Applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro

1. La Società applica ai propri dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore federambiente stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, secondo quanto previsto dalla normativa attualmente vigente in materia.
2. Per i dipendenti passati alla Società dalla ex gestione commissariale per i quali veniva e viene ancora applicato altro contratto collettivo, la Società dovrà attivare gli atti necessari a consentire agli stessi l'applicazione del medesimo contratto federambiente.

#### Articolo 13

##### Programma di sicurezza e prevenzione

La Società si impegna ad adottare e rispettare il programma di sicurezza e prevenzione redatto nel rispetto dei contenuti dettati dal decreto legislativo d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nonché dalla normativa antincendio degli impianti e di vigilanza degli stessi.

#### Articolo 14

##### Controlli della Provincia

1. La Provincia esercita sulla Società attività di direzione e coordinamento ed esplica sulla medesima l'esercizio del controllo analogo ai sensi di legge e di statuto.
2. L'attività di controllo ha, in particolare, ad oggetto:
  - a) la corretta applicazione della tariffa del servizio gestione rifiuti urbani;
  - b) il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dal presente contratto, tramite gli indicatori e sulla base degli standard previsti negli strumenti di pianificazione adottati dalla Provincia e della Società
  - c) l'andamento economico - finanziario della gestione;
  - d) il rispetto della Carta della qualità del servizio di cui all'art. 10;
  - e) la realizzazione degli investimenti previsti e delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione vigenti;

9/11

- f) la destinazione ed il recupero oggettivo ed effettivo delle singole frazioni delle raccolte differenziate;
  - g) il grado di soddisfazione degli utenti, desunto dalle indagini svolte e dall'analisi dei reclami registrati dalla Società;
  - h) la corretta applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all'art. 12.
3. La Provincia esercita il controllo sull'applicazione del presente contratto attraverso:
- a) i dati del servizio comunicati dalla Società;
  - b) visite ed ispezioni;
  - c) indagini ed analisi sul servizio e sulla soddisfazione dell'utenza.
4. La Società si obbliga a fornire ogni dato relativo al servizio con cadenza non inferiore a sei mesi ovvero in ragione delle richieste e delle esigenze rappresentate dalla Provincia.
5. In particolare il gestore si obbliga a fornire i seguenti dati relativi al servizio:
- a) la tipologia, la provenienza e la quantità dei rifiuti in ingresso e in uscita dai singoli impianti di gestione rifiuti previsti dalla pianificazione vigente e contenuti nel Contratto;
  - b) i dati necessari per verificare il rispetto dei livelli di servizio previsti dal presente Contratto;
  - c) i dati di cui all'art. 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (MUD);
  - d) i quantitativi mensili ed annui di rifiuti raccolti in ogni comune in forma indifferenziata e differenziata;
  - e) le informazioni sull'organizzazione del servizio e, in particolare, sulla dotazione di mezzi e contenitori e sul personale impiegato;
  - f) le informazioni sulla gestione degli impianti e, in particolare, sulla dotazione di mezzi e sul personale impiegato;
  - g) i dati concernenti l'assolvimento da parte della Società degli obblighi contributivi e assicurativi relativi al personale;
  - h) i dati relativi ai costi del servizio a consuntivo dell'anno precedente all'anno di riferimento;
  - i) il conto economico e lo stato patrimoniale relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
  - j) le componenti di costo delle singole fasi di spazzamento, raccolta indifferenziata, raccolta differenziata, nonché dei costi generali;
  - k) le componenti di costo specifiche di ciascun impianto di recupero, trattamento e smaltimento e delle stazioni di trasferimento, nonché i relativi costi generali;
  - l) numero e contenuto dei reclami pervenuti al gestore inerenti lo svolgimento del servizio;
  - m) ogni altro dato che la Comunità ritenga necessario per assicurare il rispetto degli obblighi contrattuali.

*[Handwritten initials]*

6. La Società si obbliga altresì a presentare una relazione annuale in cui siano contenuti i dati relativi agli investimenti, ai tempi di realizzazione ed ai cespiti ammortizzabili.
7. Le visite e le ispezioni presso la Società e gli impianti gestiti, nonché le indagini e le analisi sul servizio, effettuate al fine di assicurare che il servizio stesso sia realizzato nel rispetto del presente Contratto, potranno essere effettuate in qualsiasi momento.
8. La Società si obbliga ad agevolare ogni forma di controllo fornendo i dati richiesti dalla Provincia, dalla Regione, dall'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti e da tutti gli enti ed i soggetti preposti al controllo che possano necessitare di informazioni sui dati detenuti dalla Società.

#### Articolo 15

##### Sistema di qualità e certificazione ambientale

1. La Società si obbliga ad adottare un sistema di qualità aziendale nel rispetto delle norme vigenti in materia.
2. La Società si impegna a conseguire la certificazione ambientale per tutti gli impianti del sistema di recupero, trattamento e smaltimento dell'ambito territoriale di operatività.

#### Articolo 16

##### Fonti

Tutti gli atti e i documenti citati nel presente contratto nonché tutti gli aggiornamenti degli stessi, gli atti assunti e ad assumersi dalla Provincia di Benevento nell'esercizio delle sue prerogative per come innanzi evidenziate e gli atti assunti e ad assumersi dalla Società nel rispetto della legge e dello Statuto costituiscono fonte regolante i rapporti scaturenti dal presente contratto.

#### Articolo 17

##### Modalità delle comunicazioni

1. Le parti si impegnano a formulare per iscritto e, in caso d'urgenza, anche via fax o via e-mail, tutte le comunicazioni relative all'esecuzione del presente contratto adottando i seguenti riferimenti:
  - a) per la Società Sannio Ambiente e territorio S.r.l., n° fax 0824/312417, e-mail samte.srl@legalmail.it;
  - b) per la Provincia di Benevento n° fax 0824/355160, e-mail protocollo generale@pec.provinciabenevento.it.;
2. Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente, con analoghe modalità, ogni variazione ai sopraindicati riferimenti.



11/11

3. Le reciproche contestazioni sull'applicazione dei contratti sono effettuate con raccomandata A/R.

Art. 18

Rinvio

Per tutto quanto non previsto si fa rinvio alle vigenti norme di legge in materia.

Per la Samte S.r.l.  
(Il legale rapp.te p.t.)

~~SAMTE SRL~~  
~~Amministratore Unico~~  
Avv. Giovanni Zarro

Per la Provincia di Benevento  
(Il legale rapp.te p.t.)

1 94 fax 0824 46 24 31  
0 47 0 9 0 6 2 2

ALL 3



Samte della "Associazione Amministratori" Sannio Ambiente e Territorio S.r.l. via A. Mazzoni Benevento(BN) P.zz. 2013/ 197  
P. IVA n. 0147490622



**DETERMINAZIONE n. 247 del 13.05.2015**

**Oggetto: RIDUZIONE COMPENSO AMMINISTRATORE DI SOCIETA' PARTECIPATA**

**L'AMMINISTRATORE UNICO**

**Vista:**

- La Legge di Stabilità 2015, che prevede obiettivi di razionalizzazione dei costi delle Società Partecipate;
- La delibera della Corte dei Conti che stabilisce che "sia per le società strumentali, sia per le altre società partecipate dagli Enti locali vige il principio secondo cui "a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013".

**Ritenuto**

- necessario attenersi alla normativa che prevede un taglio drastico della spesa pubblica mediante un ulteriore ridimensionamento delle indennità corrisposte agli amministratori delle partecipate, con una decurtazione dei relativi compensi per l'importo del 20% a decorrere dal 1° gennaio 2015;

**DETERMINA**

- Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- di rideterminare l'indennità corrisposta con la decurtazione del 20% a partire da gennaio 2015;
- di dare atto che le variazioni apportate determinano una riduzione dei costi in materia di personale.
- di mandare all'Area Amministrativa per tutti i consequenziali adempimenti di competenza.

**L'AMMINISTRATORE UNICO**

**Dott. Nicolino Cardone**

ALL 4  
1/6



VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno quindici del mese di giugno, alle ore 14.20 presso la "Sala Giunta" della Rocca dei Rettori, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società "Sante Ambiente e Territorio S.R.L." per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1. Presa d'atto Verba e seduta precedente;
- 2. Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2018, e relativi rapporti, legge
- 3. ...
- 4. ...
- 5. ...
- 6. ...
- 7. ...
- 8. ...
- 9. ...
- 10. ...
- 11. ...
- 12. ...
- 13. ...
- 14. ...
- 15. ...
- 16. ...
- 17. ...
- 18. ...
- 19. ...
- 20. ...
- 21. ...
- 22. ...
- 23. ...
- 24. ...
- 25. ...
- 26. ...
- 27. ...
- 28. ...
- 29. ...
- 30. ...
- 31. ...
- 32. ...
- 33. ...
- 34. ...
- 35. ...
- 36. ...
- 37. ...
- 38. ...
- 39. ...
- 40. ...
- 41. ...
- 42. ...
- 43. ...
- 44. ...
- 45. ...
- 46. ...
- 47. ...
- 48. ...
- 49. ...
- 50. ...
- 51. ...
- 52. ...
- 53. ...
- 54. ...
- 55. ...
- 56. ...
- 57. ...
- 58. ...
- 59. ...
- 60. ...
- 61. ...
- 62. ...
- 63. ...
- 64. ...
- 65. ...
- 66. ...
- 67. ...
- 68. ...
- 69. ...
- 70. ...
- 71. ...
- 72. ...
- 73. ...
- 74. ...
- 75. ...
- 76. ...
- 77. ...
- 78. ...
- 79. ...
- 80. ...
- 81. ...
- 82. ...
- 83. ...
- 84. ...
- 85. ...
- 86. ...
- 87. ...
- 88. ...
- 89. ...
- 90. ...
- 91. ...
- 92. ...
- 93. ...
- 94. ...
- 95. ...
- 96. ...
- 97. ...
- 98. ...
- 99. ...
- 100. ...

1. primo punto: ... Ordine del Giorno:

1. Presa d'atto Verbale seduta precedente;

Prende la parola il Presidente che in via formale chiede all'Assemblea se prenda atto del verba e relativo al precedente seduta assembleare

L'assemblea all'unanimità prende atto del Verbale di Assemblea della seduta del 13 giugno 2018.

15

2/6



Il presidente informa i presenti circa un incontro tenutosi a Napoli presso la Commissione Consiliare Regionale Trasparenza; la convocazione da parte del Presidente della Commissione Consiliare è avvenuta su un' istigazione dell'Amministratore della SapNa, dott. Angelone. Il Commissario, prof. Ariella Comitile chiede cosa lamentava. Dott. Angelone:

Il Presidente riassume i punti della nota a firma del Dott. Angelone:

1. l'assessorato regionale non ha ritenuto di dover informare la Società pubblica circa il passaggio di consegna delle Società ad altro soggetto di in alternativa a un periodo di transizione;
  2. il punto di legge di approvazione del bilancio della regione del 2012, approvato dal Consiglio Superiore, non è stato rispettato; l'Assemblea ha espresso il suo dissenso;
  3. il punto di legge di approvazione del bilancio della regione del 2012, approvato dal Consiglio Superiore, non è stato rispettato; l'Assemblea ha espresso il suo dissenso.
- Con riferimento al punto 1, si sta il governo regionale a rifiutare la proposta di legge di approvazione del bilancio della regione del 2012, approvato dal Consiglio Superiore, non è stato rispettato; l'Assemblea ha espresso il suo dissenso.
- 24 sarà ad Avellino.

Si passa alla discussione del punto due posto all'O.d.G.

**2. Approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2012 e relativi allegati di legge.**

Prende la parola il Presidente il quale preliminarmente espone alcune considerazioni circa la gestione della Samte per come illustrata nella relazione sulla gestione e corredata del bilancio d'esercizio 2012.

Contro la situazione esistente nella Samte, il Presidente ha espresso il suo dissenso e ha invitato il Consiglio Superiore a prendere in considerazione le proposte di legge di approvazione del bilancio della regione del 2012, approvato dal Consiglio Superiore, non è stato rispettato; l'Assemblea ha espresso il suo dissenso. Per completare il quadro dell'attività della Samte, il Presidente ha invitato il Consiglio Superiore a prendere in considerazione le proposte di legge di approvazione del bilancio della regione del 2012, approvato dal Consiglio Superiore, non è stato rispettato; l'Assemblea ha espresso il suo dissenso. Per completare il quadro dell'attività della Samte, il Presidente ha invitato il Consiglio Superiore a prendere in considerazione le proposte di legge di approvazione del bilancio della regione del 2012, approvato dal Consiglio Superiore, non è stato rispettato; l'Assemblea ha espresso il suo dissenso.

Prende la parola il Prof. Comitile, precisando che il processo di cura presso il STIR di Casalduni per la caparione della stabilizzazione può essere attivato, ma solo per la prima fase del trattamento, mentre per la seconda parte, quale la fase di maturazione, non si dispongono di strutture adeguate e quindi la fase finale di maturazione verrebbe fatta presso altri impianti. Il Presidente sta studiando e un'azione sinergica pubblico-privato, con la possibilità che presso lo STIR di Casalduni potrebbero essere trattati, in aggiunta i sovralli provenienti dagli impianti

3/6

destinatari della tradizione organica lavorata dalla Samte. Ricorda ancora che l'obiettivo che si è data la società è quello di raggiungere l'indipendenza in quanto al suo equilibrio economico, viene l'obiettivo e di arrivare al processo lavorativo integrando la lavorazione differenziata con quella del umido proveniente da Cimin Sanna. Il proposito di Samte ha ritenuto opportuno avvalersi di un supporto specialistico individuato nella persona del Prof. Giovanni De Feo del dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Università di Salerno, il quale dovrà presentare i risultati conclusivi del suo lavoro, cui si deve da convenzione sottoscritta

del 15/01/2013. Il Prof. De Feo ha presentato i propri presupposti che si basano sul fatto che il ciclo dell'umido è un processo di lavoro che si svolge in un ambiente umido e che il ciclo dell'umido è un processo di lavoro che si svolge in un ambiente umido. Il Prof. De Feo ha presentato i propri presupposti che si basano sul fatto che il ciclo dell'umido è un processo di lavoro che si svolge in un ambiente umido e che il ciclo dell'umido è un processo di lavoro che si svolge in un ambiente umido.

Chiede la parola il revisore del conto, Dott. Cardone, chiedendo se questi soggetti, essendo che non avrebbero attendere la parte finale del ciclo dell'umido siano stati già individuati.

Il relatore Teodoro confermando che si sono dichiarati nella Relazione la supervisione della Samte, questo percorso virtuoso, il quanto ha espresso parere positivo sul progetto di lavoro, che si è svolto in un ambiente umido e che il ciclo dell'umido è un processo di lavoro che si svolge in un ambiente umido.

Il relatore Teodoro confermando che si sono dichiarati nella Relazione la supervisione della Samte, questo percorso virtuoso, il quanto ha espresso parere positivo sul progetto di lavoro, che si è svolto in un ambiente umido e che il ciclo dell'umido è un processo di lavoro che si svolge in un ambiente umido.

Il relatore Teodoro confermando che si sono dichiarati nella Relazione la supervisione della Samte, questo percorso virtuoso, il quanto ha espresso parere positivo sul progetto di lavoro, che si è svolto in un ambiente umido e che il ciclo dell'umido è un processo di lavoro che si svolge in un ambiente umido.

Il relatore Teodoro confermando che si sono dichiarati nella Relazione la supervisione della Samte, questo percorso virtuoso, il quanto ha espresso parere positivo sul progetto di lavoro, che si è svolto in un ambiente umido e che il ciclo dell'umido è un processo di lavoro che si svolge in un ambiente umido.

Il relatore Teodoro confermando che si sono dichiarati nella Relazione la supervisione della Samte, questo percorso virtuoso, il quanto ha espresso parere positivo sul progetto di lavoro, che si è svolto in un ambiente umido e che il ciclo dell'umido è un processo di lavoro che si svolge in un ambiente umido.

Il relatore Teodoro confermando che si sono dichiarati nella Relazione la supervisione della Samte, questo percorso virtuoso, il quanto ha espresso parere positivo sul progetto di lavoro, che si è svolto in un ambiente umido e che il ciclo dell'umido è un processo di lavoro che si svolge in un ambiente umido.

4/6

Prende la parola il Dott. Mendillo e illustra le voci che compongono il bilancio chiuso al 31 dicembre 2012. Il Dr. Mendillo evidenzia, inoltre, il mancato aumento della tariffa di conferimento, contrariamente a quanto era annunciato in quanto, come indicato dal Direttore Tecnico, la maggioranza della tariffa di smaltimento verrà applicata solo a quei Comuni che non hanno raggiunto la percentuale di raccolta differenziata indicata dalla legge e non specificamente prevista dal D.Lgs. n. 99/2010 art. 11, c. 1.

Discute inoltre, circa il costo degli interessi moratori come per legge sulle fatture emesse nell'esercizio del Comune, emessi e pagati nei confronti dei fornitori e dei fornitori orientati al pagamento delle fatture e indichi precise per il periodo in cui sono stati riscossi.

Il Dr. Mendillo evidenzia che per il periodo gennaio - marzo 2012 il costo di gestione delle frazioni secche, come indicato dal Direttore Tecnico, è pari a € 70,00 a tonnellata per lo smaltimento della frazione secca presso il Termovalorizzatore di Acerra.

Se il Dott. Mendillo evidenzia che il costo di gestione delle frazioni secche, come indicato dal Direttore Tecnico, è pari a € 70,00 a tonnellata per lo smaltimento della frazione secca presso il Termovalorizzatore di Acerra.

Il Dott. Mendillo a questo punto introduce la questione che ha riguardato e anticipa un'eventuale proposta di modifica del bilancio che suggerisce di rettificare la voce "Impieghi".

Il Dr. Mendillo chiarisce che il costo di gestione delle frazioni secche, come indicato dal Direttore Tecnico, è pari a € 70,00 a tonnellata per lo smaltimento della frazione secca presso il Termovalorizzatore di Acerra.

Il Dr. Mendillo evidenzia che il costo di gestione delle frazioni secche, come indicato dal Direttore Tecnico, è pari a € 70,00 a tonnellata per lo smaltimento della frazione secca presso il Termovalorizzatore di Acerra.

Il Dr. Mendillo evidenzia che il costo di gestione delle frazioni secche, come indicato dal Direttore Tecnico, è pari a € 70,00 a tonnellata per lo smaltimento della frazione secca presso il Termovalorizzatore di Acerra.

L'Assemblea, dopo una discussione, è unanime

**Delibera**

- 1. Approvare il bilancio al 31/12/2012 e la relazione integrativa;
- 2. Approvare l'azione su avvisi che precede dall'Organo Amministrativo;
- 3. Approvare l'azione del Perito Legale a firma del Dr. Nicolino Cardone.

Si passa alla discussione del terzo punto posto all'Ord. G.U.

**3. Nomina revisore Unico dei Conti;**

Il Presidente ricorda che l'incarico conferito al Dott. Nicolino Cardone scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e quindi

5/6



relativo all'esercizio 2012) ed è quindi da prevedere alla nomina di un organo di controllo  
così come previsto dall'art. 20 dello Statuto Sociale.

L'Assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità

**Delibera**

Di confermare quale Revisore Legale, il Dott. Nicolino Carbone e medesimo  
condirettore amministrativo della società.

Il Dott. Carbone in grazia accetta l'incarico conferitogli ringraziando

Si passa alla discussione della delibera n. 2/2013

**4. Comunicazioni del Presidente.**

Il Presidente informa l'Assemblea che, in merito alla delibera n. 1/2013, la Provincia di Caserta  
ha provveduto a versare alla società la somma di Euro 1.000.000,00 (un milione) a titolo di  
contributo a favore della società Samte srl, in esecuzione della delibera n. 1/2013, con  
la quale l'Assemblea ha deliberato l'istituzione di un fondo di riserva per la gestione della  
attività della società Samte srl, in esecuzione della delibera n. 1/2013, con la quale l'Assemblea  
ha deliberato l'istituzione di un fondo di riserva per la gestione della attività della società Samte srl.

Il Dott. Carbone precisa che la restituzione delle fatture è avvenuta in data 15/01/2013  
contratto stipulato tra la Samte e la Provincia di Caserta e senza il preventivo nulla osta della  
Commissione di controllo.

Il Presidente ritiene che, se questi sono i presupposti, si paventerebbe il rischio di un  
avvicinamento tra la società Samte e la Provincia di Caserta, da cui potrebbe derivare  
una situazione di dipendenza della società Samte dalla Provincia di Caserta, con  
conseguenti limitazioni alla libertà di gestione della società Samte, in quanto la Provincia  
di Caserta, in quanto ente pubblico, potrebbe essere considerata un soggetto di diritto  
pubblico, con conseguenti limitazioni alla libertà di gestione della società Samte, in quanto  
la Provincia di Caserta, in quanto ente pubblico, potrebbe essere considerata un soggetto di  
diritto pubblico, con conseguenti limitazioni alla libertà di gestione della società Samte.

Il Dott. Carbone, in quest'ottica, ritiene che la Provincia di Caserta non dovrebbe effettuare il versamento

Il Dott. Carbone informa che la Provincia di Caserta non dovrebbe effettuare il versamento  
in situazione di dipendenza della società Samte dalla Provincia di Caserta, con  
conseguenti limitazioni alla libertà di gestione della società Samte, in quanto la Provincia  
di Caserta, in quanto ente pubblico, potrebbe essere considerata un soggetto di diritto  
pubblico, con conseguenti limitazioni alla libertà di gestione della società Samte.

La Commissione ritiene di consigliare al Presidente un incontro anche con il Dott. Carbone, Presidente  
della Provincia di Caserta.

Il Dott. Carbone ipotizza che, in mancanza di conferimenti extra provinciali, il bilancio della società  
come cuscinetto, eventualmente attivando la cassa integrazione, la società dovrebbe farcela a  
Il Direttore Tecnico segnala che il trend dei costi sostenuti nell'anno 2013 sono tali da essere  
ampiamente coperti dalle entrate, anche senza gli ulteriori conferimenti extra provinciali e  
propone, per il personale, la fruizione completa delle ferie non godute, svolgendo la

6/6

produzione su 2 turni giornali invece dei 3 turni già attuati, piuttosto che procedere, ex abrupto, alla cassa integrazione.

Dopodiché, non essendovi ulteriori comunicazioni da parte dell'Amministratore unico e nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 15:30.

Del che è veroaie

Il Presidente

Il Segretario



ALL S

DETERMINAZIONE N. 149 DEL 25/03/2013

OGGETTO: Affidamento del servizio di comunicazione della Samte - Rinnovo al 30 giugno 2013

L'AMMINISTRATORE UNICO



Premesso

- che in seno alla dotazione organica di questa società non è presente alcun dipendente professionalmente in grado di curare le attività di comunicazione;

Ritenuto

- che la società necessita di essere adeguatamente affiancata ed assistita da una valida ed efficace attività di comunicazione che non può che essere svolta da un professionista qualificato, in possesso di profonde e specifiche conoscenze della realtà locale;

visto

- che l'anno 2012, il giorno ventitré del mese di marzo, è stato affidato al Dott. Alfredo Salzano un incarico per il servizio di comunicazione della società stessa, per la durata di un anno dalla sottoscrizione del contratto;
- che il dott. Alfredo Salzano, nell'espletamento del suo incarico ha dimostrato di far fronte adeguatamente alle esigenze di questa società;
- che il Dott. Alfredo Salzano con nota prot. 1127 del 21/03/2013 si è reso disponibile al rinnovo dell'incarico agli stessi patti e condizioni, al fine di garantire, in particolare, il completamento del sito istituzionale della Samte la cui ultimazione dovrà avvenire entro il 20 giugno c.a.;
- visto il resoconto presentato dal Dott. Salzano presentato il 21.3.2013;
- visto l'articolo 10 del Regolamento Samte approvato dall'Assemblea dei Soci in data 17 novembre 2010, il quale prevede e disciplina il conferimento di incarichi di collaborazione;

visto

- il Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, art. 14, comma 27, lettera f, modificato dal Decreto Legge 14 gennaio 2013, n. 1, che restituisce le competenze in materia di gestione dei rifiuti in capo ai Comuni dal 1° luglio 2013;

Accettato

- che per il servizio è stato ripreso ed attribuito il Codice CIG Z9CO48435F

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

DETERMINA

Di rinnovare l'incarico di collaborazione per il servizio di comunicazione della Samte al Dott. Alfredo Salzano, nato a Benevento il 10 aprile 1970 e residente in Benevento alla Via Ruffilli, 9 - Parco Pacevecchia, codice fiscale SLZLRD70D10A783W e di fissare la durata dell'incarico fino al 30/06/2013, alle medesime condizioni economiche di cui al contratto stipulato in data 23 marzo 2012.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Avv. Giovanni ZARRO

All 6



LIBRO DELLE DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI

1/2



DETERMINAZIONE n. 296 del 29/09/2016

Oggetto: Servizio di assistenza per la elaborazione dati contabili, tenuta dei libri e scritture contabili, supporto agli Organi Sociali - Proroga a tutto il 31.12.2016.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Visto

- l' avvenuta aggiudicazione con Determina A.U. n.235 del 20.01.2015 al Dott. Fabio Madonna per un importo dell'affidamento dei servizi di che trattasi pari ad € 37.240,00 oltre IVA ed oneri contributivi e previdenziali come per legge;
- la L.R. n.14 del .40 c.3 e la L.R. n.22 art.19 c.7 con le quali è stata normata la proroga delle competenze in materia di ciclo integrato dei rifiuti in capo alle Società Provinciali in attesa della costituzione degli Enti d'Ambito;
- la nota prot. n.2633 inviata in data 23.06.2016 con la quale veniva comunicato al dott. Fabio Madonna la prosecuzione del servizio fino alla concorrenza del quinto d'obbligo ai sensi dell'art.106 c.12 del D.Lvo n.50 del 18.04.2016 per un importo complessivo pari a € 44.688,00 oltre I.V.A.;

Tenuto conto che

- ai sensi dell'art. 36 c.2 lett.a) D.Lvo n.50/2016 è possibile procedere ad affidamento diretto del servizio per importi inferiori ad € 40.000,00 se adeguatamente motivato;
- in questo caso, l'affidamento è stato inizialmente individuato a seguito di procedura negoziata con invito esteso a tre esperti dottori commercialisti;
- sarebbe deleterio interrompere l'espletamento di tali attività prima del termine dell'anno finanziario;

DETERMINA

- di prorogare fino al termine del 31.12.2016 l'incarico al Dott. Fabio Madonna, nato a Benevento il 15.08.1970, con studio in Benevento al Viale Mellusi n.152 per i Servizi di assistenza di elaborazione dati contabili, tenuta libri e scritture, supporto agli Organi Sociali, per un importo complessivo di € 47.880,00 ( importo pari ad € 39.900,00 maggiorato del quinto d'obbligo) oltre IVA ed oneri contributivi e previdenziali come per legge consistenti in :

1. Istituzione, tenuta e conservazione di libri e registri obbligatori meccanizzati, civilistici e fiscali;
2. Elaborazione dati contabili;
3. Elaborazione documenti di bilancio;
4. Elaborazione delle dichiarazioni fiscali obbligatorie e dei modelli unificati di pagamento;
5. Inoltro telematico del fascicolo di bilancio, delle dichiarazioni fiscali;
6. Predisposizione ed elaborazione dei Modelli F24;

2/2



7. Rapporti con Camera di Commercio, Uffici finanziari e pubblici al riguardo di problematiche connesse agli aspetti societari;
  8. Predisposizione atti ed invio telematico alla CCIAA per eventuali variazioni dell'assetto societario;
  9. Assistenza alle adunanze assembleari ed all'Organo Amministrativo;
  10. Servizi di assistenza per la fatturazione elettronica;
  11. Produzione di report su base semestrale,
  12. Procedura certificazione crediti piattaforma Ministero Economia e Finanze .
- di mandare all'Area Amministrativa per tutti i consequenziali adempimenti di competenza.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Dott. Nigolino Cardone

ALL 7

**SAMTE**  
 SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO s.r.l.  
 VIA ROMAZZINI 19 - 82100 Benevento  
 TEL. 0824 31 21 94 - FAX 0824 31 24 17  
 WWW.SAMTE.IT - INFO@SAMTE.IT  
 P.A.R.T.I. I.V.A. 01474940622

**LIBRO DELLE DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI**



**Oggetto: Servizio di assistenza per la elaborazione dati contabili, tenuta dei libri e scritture, supporto agli Organi Sociali - Proroga a tutto il 31.12.2017.**

**L'AMMINISTRATORE UNICO**

**Visto**

- l'averuta aggiudicazione con Determina A.U. n.235 del 20.01.2015 al Dott. Fabio Madonna per un importo dell'affidamento dei servizi di che trattasi pari ad € 37.240,00 oltre IVA ed oneri contributivi e previdenziali come per legge;
- la L.R. n.14/2016 e art.40 c.3 e la L.R. n.22/2016 art.19 c.7 con le quali è stata normata la proroga delle competenze in materia di ciclo integrato dei rifiuti in capo alle Società Provinciali in attesa della costituzione degli Enti d'Ambito;
- la nota prot. n.2633 inviata in data 23.06.2016 con la quale veniva comunicato al dott. Fabio Madonna la prosecuzione del servizio fino alla concorrenza del quinto d'obbligo ai sensi dell'art.106 c.12 del D.Lvo n.50 del 18.04.2016 per un importo complessivo pari a € 44.688,00 oltre I.V.A.;

**Tenuto conto che**

- ai sensi dell'art. 36 c.2 lett.a) D.Lvo n.50/2016 è possibile procedere ad affidamento diretto del servizio per importi inferiori ad € 40.000,00 se adeguatamente motivato;
- in questo caso, l'affidamento è stato inizialmente individuato a seguito di procedura negoziata con invito esteso a tre esperti dottori commercialisti;
- sarebbe deleterio interrompere l'espletamento di tali attività sia in relazione all'attuale procedura di concordato preventivo in corso ai sensi dell'art. 161 c.6 L.F. che alla costituzione dell'Ente D'Ambito così come stabilita dalla L.R.n.14/2016, in fase di avvio, preso atto dell'azione commissariale attivata dalla Regione Campania con Decreto del Presidente n.243 del 07.12.2016 nei confronti di n.7 comuni della Provincia di Benevento al fine di pervenire a tale costituzione

**Dato atto che**

- il lavoro svolto dallo Studio Fergione-Giulia è stato valutato positivamente;

*MADONNA FABIO*  
*Niccolino Cardone*  
 Dott. Niccolino Cardone

**DETERMINA**

- di prorogare fino al termine del 31.12.2017 l'incarico al Dott. Fabio Madonna, nato a Benevento il 15.08.1970, con studio in Benevento al Viale Mellusi n.152 per i Servizi di assistenza di elaborazione dati contabili, tenuta libri e scritture, supporto agli Organi Sociali, per un importo complessivo di € 24.000,00 oltre IVA ed oneri contributivi e previdenziali come per legge consistenti in :
  1. Istituzione, tenuta e conservazione di libri e registri obbligatori meccanizzati, civilistici e fiscali;
  2. Elaborazione dati contabili;
  3. Elaborazione documenti di bilancio;
  4. Elaborazione delle dichiarazioni fiscali obbligatorie e dei modelli unificati di pagamento;
  5. Inoltro telematico del fascicolo di bilancio, delle dichiarazioni fiscali;
  6. Predisposizione ed elaborazione dei Modelli F24;
  7. Rapporti con Camera di Commercio, Uffici finanziari e pubblici al riguardo di problematiche connesse agli aspetti societari;
  8. Predisposizione atti ed invio telematico alla CCIAA per eventuali variazioni dell'assetto societario;
  9. Assistenza alle adunanze assembleari ed all'Organo Amministrativo;
  10. Servizi di assistenza per la fatturazione elettronica;
  11. Produzione di report su base semestrale.
- di mandare all'Area Amministrativa per tutti i consequenziali adempimenti di competenza.

**L'AMMINISTRATORE UNICO**

*MADONNA FABIO*  
 Dott. Fabio Madonna

ALL 8



LIBRO DELLE DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI

DETERMINAZIONE N. 303 DEL 29.12.2016

OGGETTO: Proroga incarico di Consulente in materia contrattuale e del lavoro, gestione ed amministrazione del personale



L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso che

- Il servizio richiamato in oggetto, espletato dallo Studio Commerciale e Tributario dott.ssa Forgiione Giulia, con Determinazione n. 287 del 29/07/2016 è stato rinnovato fino al termine del 31.12.2016 per un importo complessivo annuo pari ad € 15.000,00 oltre I.V.A. e oneri contributivi e previdenziali;
- la L.R. n.14/2016 e art.40 c.3 e la L.R. n.22/2016 art.19 c.7 con le quali è stata normata la proroga delle competenze in materia di ciclo integrato dei rifiuti in capo alle Società Provinciali in attesa della costituzione degli Enti d'Ambito;

Tenuto conto che

- ai sensi dell'art. 36 c.2 letta) D.Lvo n.50/2016 è possibile procedere ad affidamento diretto del servizio per importi inferiori ad € 40.000,00 se adeguatamente motivato;
- in questo caso, l'affidamento è stato inizialmente individuato a seguito di procedura negoziata con invito esteso a tre esperti dottori commercialisti;
- sarebbe deleterio interrompere l'espletamento di tali attività sia in relazione all'attuale procedura di concordato preventivo in corso ai sensi dell'art. 161 c.6 L.F. che alla costituzione dell'Ente D'Ambito così come stabilita dalla L.R.n.14/2016, in fase di avvio, preso atto dell'azione commissariale attivata dalla Regione Campania con Decreto del Presidente n.243 del 07.12.2016 nei confronti di n.7 comuni della Provincia di Benevento al fine di pervenire a tale costituzione;

Dato atto che

- il lavoro svolto dallo Studio Forgiione Giulia è stato valutato positivamente;

DETERMINA

- di prorogare fino al termine del 31.12.2017 l'incarico di Consulente in materia contrattuale e del lavoro, gestione ed amministrazione del personale, allo Studio Forgiione Giulia, stabilendo il medesimo importo complessivo annuo per un importo complessivo annuo pari ad € 15.000,00 oltre I.V.A. e oneri contributivi e previdenziali
- di inviare all'Area Amministrativa per tutti i conseguenziali adempimenti di competenza.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Dott. Nicolino Cardone

Alc 9

1/2



**DETERMINAZIONE N. 156 DEL 18/04/2013**

**OGGETTO:** *Incarico di collaborazione per la cura e la supervisione dei procedimenti e degli atti di competenza dell'Area Amministrativa SAMTE - Rinnovo incarico fino al 30 giugno 2013.*

**L'AMMINISTRATORE UNICO**

Premesso

- che l'organico di questa Società è del tutto inadeguato alle reali esigenze ed è tutta la problematica ad adempimenti sempre più gravosi e urgenti;
- che la Società è dotata di un'attività lavorativa di tutto esaurito, mentre è in tutto sprovvista di una figura di garanzia e di riferimento per la parte riguardante l'Area Amministrativa, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività amministrativa approvata dall'Assamblea di Società e dalla Giunta Comunale, in attesa di disporre del personale necessario;
- che l'incarico ora citato nel conferimento degli incarichi di collaborazione esclude la procedura comparativa, tra l'altro, in situazioni di particolare necessità ed urgenza, connessi alla fase di start up aziendale, fase nella quale nonostante tutto, tuttora si trova la Samte;

visto

- che l'anno 2011, il giorno venti del mese di ottobre, è stato affidato un incarico di collaborazione per la cura e la supervisione dei procedimenti e degli atti di competenza dell'area amministrativa della Samte a don Claudio Uccelletti per la durata di mesi sei, rinnovato a tutto il prossimo 31 luglio;
- che il don Claudio Uccelletti, nel espletamento del suo incarico ha dimostrato, in ogni fronte adeguatamente, alle esigenze di questa società, pur con un rapporto di collaborazione che non assicura la sua prestazione a tempo pieno;

visto


- Decreto Legge n. 78 del 25 maggio 2011 art. 14 comma 17 lettera f) modificato da Decreto Legge n. 4 gennaio 2013 art. 1 che trasferisce le competenze in materia di gestione dei rifiuti in capo ai Comuni dal 1° luglio 2013, conseguentemente le attività e le competenze della Samte passeranno al 30 giugno del 2013.

ritenuto

- che è opportuno e prudente assicurare alla Samte in una fase delicata connessa alla cessazione delle sue attività ovvero alla fase della transizione verso una gestione altrimenti configurabile, con tutto il suo carico di problemi, singolarmente come nella persona di una risorsa competente ed esperta, come il Dott. Uccelletti.



2/2



per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

**DETERMINA**

Designare con cadenza 19 aprile incarico di collaborazione per la cura e la supervisione dei procedimenti e degli atti di competenza dell'area amministrativa della Samte al dott. Claudio Uboldi, nato a Napoli il 21/05/1978.

Il fissare la durata del rapporto in termini di data scadenza di legge del 30/06/2019 a meno che non venga prorogata o rinnovata con contratto successivo.

Stampa illeggibile con firma manoscritta

All 10

DETERMINAZIONE N. 137 DEL 08/02/2013

OGGETTO: Servizio di consulenza ed assistenza giuridico-legale

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE

- che il servizio di consulenza ed assistenza giuridico-legale è stato affidato in data 12/12/2012 alla ditta "SARRO" con sede in Via ...
- che il servizio di consulenza ed assistenza giuridico-legale è stato affidato in data 12/12/2012 alla ditta "SARRO" con sede in Via ...
- che il servizio di consulenza ed assistenza giuridico-legale è stato affidato in data 12/12/2012 alla ditta "SARRO" con sede in Via ...
- che tale proposta è stata formulata a ragione delle migliori condizioni economiche della Società ma che essa viene motivata anche in funzione della diversa e più ridotta attività cui la Società è stata orientata (alla più recente disposizione legislativa)
- che il Sig. Ferraro con lettera di dimissioni in data 8/1/2013 ha rassegnato le sue dimissioni in essere e delle pregresse funzioni esercitate in Samte e manifestando la sua disponibilità a proseguire la sua collaborazione professionale alle nuove condizioni contrattuali a Samte

Accertato

- che il servizio di consulenza ed assistenza giuridico-legale è stato affidato in data 12/12/2012 alla ditta "SARRO" per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente atto

DETERMINA

di autorizzare il Sig. Ferraro a proseguire la sua collaborazione professionale alla Samte alle stesse condizioni contrattuali in vigore al momento della sua assunzione e di autorizzare il Sig. Ferraro a proseguire la sua collaborazione professionale alle nuove condizioni contrattuali a Samte

MASSA per l'esecuzione

L'AMMINISTRATORE UNICO  
Giovanni SARRO

*[Handwritten signature]*

Aut 11  
1/2



DETERMINAZIONE n 263 del 22/01/2016

**Oggetto: Procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Benevento contro Filippini Bernardino, Amministratore unico Daneco ed altri -Incarico Studio Legale Guida.**

**L'AMMINISTRATORE UNICO**

**Premesso che**

- Si è a conoscenza da notizie giornalistiche pubblicate su quotidiani di tiratura locale e nazionale del procedimento penale pendente a carico di Filippini Bernardino ed altri 15 indagati, per i reati di truffa, falsità in atti e false fatturazioni, in relazione alla costruzione della discarica di Sant'Arcangelo in Trimonte;
- La titolarità delle discarica è della Società Sannio Ambiente e Territorio, concessa in gestione all'epoca dei fatti alla Daneco spa;
- La contestazione in sede penale profila gravi responsabilità nella gestione della discarica - attualmente sottoposta a sequestro per altri fatti di reato ascritti ai responsabili Daneco ed oggetto del procedimento penale n. 2635/2013 R.G.n.r. e n. 3556/2013 R.G. - in danno della SAMTE;
- Danni ulteriormente accentuati dalla pretesa economica avanzata dalla Daneco spa in sede di giudizio arbitrale, nonostante la profilata gestione illecita nei procedimenti penali pendenti, ancorché certificata dal sequestro permanente della discarica per i fatti di reato;
- Il danno emergente ed il lucro cessante scaturente dai reati in uno con la titolarità della Discarica di Sant'Arcangelo in Trimonte, qualificano SAMTE, nella persona del legale rappresentante pro tempore, persona offesa e/o danneggiato dal reato con tutti i diritti e le facoltà connesse ex artt. 90,100 e 367 c.p.p., da esercitarsi in sede di procedimento e di processo penale.

**DETERMINA**

- Di costituirsi formalmente nell'ulteriore procedimento penale in itinere riguardante n.16 indagati per i reati di truffa, falsità in atti e false fatturazioni, in relazione alla costruzione della discarica di Sant'Arcangelo in Trimonte, onde poter esercitare i diritti e le facoltà previsti dagli artt. 96,100 e 367 c.p.p., previa presentazione di richiesta ex art. 335 c.p.p. e di procedere, altresì, alla successiva costituzione di parte civile nel processo eventualmente conseguente;
- Di Nominare all'uopo l'Avv. Giuseppe Guida del Foro di Nola, con studio in Nola alla via Pietro Vivencio n. 28, con espressa facoltà di acquisire notizie del procedimento penale, presentare richiesta ex art. 335 c.p.p., formulizzando la presenza nel procedimento penale e conseguentemente, svolgere tutte le attività connesse ai diritti e le facoltà riconosciute dagli artt. 96,100 e 367 c.p.p.;

2/2


**SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO s.r.l.**  
Via S. Maria Assunta 16 82100 Benevento  
P.IVA 01474940622

**LIBRO DELLE DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI**

- Di costituirsi parte civile nel conseguente processo penale a mezzo atto di costituzione ex art. 76 e seguenti c.p.p., conferendogli ulteriore ed espressa facoltà di richiedere la citazione del responsabile civile nel processo penale della DANICO S.p.A. e di ogni altra persona giuridica responsabile;
- Di sollecitare espressamente la responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche ex Dlgs 231/2001, nonché sequestro conservativo e per equivalenza dei beni degli indagati a garanzia dei danni scaturenti dai reati.
- Di riconoscere al professionista a titolo di acconto spese ed onorari € 2.500,00 oltre IVA e CPA, la somma già impegnata nella precedente determina n.250 del 29.06.2015, attribuendogli a saldo in caso di condanna onorari e spese pari agli importi riconosciuti dal Tribunale in sentenza.

**L'AMMINISTRATORE UNICO**

Dott. *Nicola Cardone*  
*Nicola Cardone*

**SAMTE SRL****SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO SRL**ALL 12  
1/5

DETERMINAZIONE n. 171 del 02/08/2013

Oggetto:

IMPIANTO STIR DI CASALDUNI: FORNITURA ATTREZZATURE ED ACCESSORI PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE- CIG ZCE0B1B07C  
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA

**L'AMMINISTRATORE UNICO****Vista**

la proposta di affidamento dei servizi in oggetto, di cui alla nota prot.int.2879 del 01.08.2013, a firma del D.T/RUP Ing. Monaco Liliana, di seguito integralmente riportata:

**Premesso che:**

-) Con determina n.147 del 21.03.13, a firma dell'Amministratore Unico, recante ad oggetto "IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE IMPIANTO STIR DI CASALDUNI - SERVIZI PER L'AVVIO ED IL RIPRISTINO FUNZIONALITÀ PER UNA DURATA DI GG.60", si è proceduto con l'affidamento definitivo del servizio in favore della S.I.C.A. Società Italiana Consulenza Ambientale con sede operativa in C.da Piano Cappelle n.141 - 82100 Benevento, per l'espletamento delle attività di avviamento, manutenzione ordinaria e straordinari dell'impianto di depurazione a servizio dello STIR, nonché delle formalizzazioni tecnico-amministrative necessarie alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione allo scarico;

-) L'affidamento, inclusivo delle attività di avviamento e ripristino, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, controllo qualitativo, assistenza in caso di guasti improvvisi, non riguardava la fornitura di ricambistica, possibile solo a valle specifica autorizzazione da parte della SAMTE, sulla scorta delle indicazioni della ditta appaltatrice circa le componenti oggetto di sostituzione;

-) All'uopo la SAMTE, sulla base della elencazione delle componenti oggetto di ricambio stilata dalla ditta appaltatrice SICA, ha inteso porre in essere opportuna indagine di mercato, ai sensi dell'art.125, commi 9 e 11 del D.Lgs 163/2006, così come modificato dall'art.4, comma 2, lettera m-bis), legge n.106 del 2011;

-) Con l'intento di assicurare la massima trasparenza della operazioni, compatibilmente con i tempi di ristretti in cui doveva effettuarsi l'espletamento della fornitura, si è inoltrata richiesta a n. 6 operatori di mercato, alcuni già, fornitori, altri rilevati attraverso ricerca su Pagine Gialle :

BONO ARTE INGEGNERIA SPA-Via Irno 221 I-84135 Salerno	lettera di invito prot.2595 del 08.07.13
EUROFILL Srl, Via Mameli,51-20852 Villasanta MB	lettera di invito prot.2596 del 08.07.13
RC IMPIANTI SERVICE Srl,viale Plutone 81, L.P.-80014 Giugliano NA	lettera di invito prot.2597 del 08.07.13
RANIERI IMPIANTISTICA, via Zabatta 25-8044 Ottaviano NA	lettera di invito prot.2598 del 08.07.13
R.D.R Srl, viale Sardegna,2-80059 Torre del Greco NA	lettera di invito prot.2599 del 08.07.13
SO.TE.CO Spa, via Galatina Z.A. edificio 18-81055 S.Maria C.V CE	lettera di invito prot.2600 del 08.07.13

-) a fronte degli inviti formulati sono pervenute solo n.2 offerte:

BONO ARTE INGEGNERIA SPA-Via Irno 221 I-84135 Salerno	lettera prot.2670 del 15.07.13
EUROFILL Srl, Via Mameli,51-20852 Villasanta MB	lettera prot.2671 del 15.07.13

-) le offerte pervenute sono risultate incomplete e non esaustive, tanto è che si è reso impronunciabile procedere con l'annullamento della procedura, previa comunicazione alle ditte offerenti (note prot. 2693 e 2694 del 17.07.13), in quanto disponevano, soltanto in minima parte, del materiale occorrente;

-) per gli esiti, attesa l'annullamento della procedura in economia e ritenuto dover procedere all'acquisto della componentistica utile al completo ripristino dell'impianto di depurazione dello STIR di Casalduni, su indicazione della società SICA, specializzata nel settore si è proceduto ad inoltrare, con nota prot.2692 del 17.07.13, come integrata con nota prot.2698 sempre del 17.07.13, richiesta alla ditta SICILIANO TECNOLOGIE SRL, con sede in Mugnano di Napoli (NA), alla via Mugnano-Melito, richiesta di preventivo per la fornitura della sotto elencata componentistica:

POSIZIONE A	POLIPREPARATORE AUTOMATICO -VASCA IN ACCIAIO INOX 304 CAPACITA' LT.450, COMPLETO DI AGITATORE, DOSATORE DI POLVERI CON COLEA MICROMETRICA CON TRAMOGGIA 60 LT.	n.	1
POSIZIONE B	POMPA DOSATRICE A MEMBRANA MECCANICA OBL B -Portata - 500/h -Colpi/min 70 -Pressione 5 bar -Attacchi 1"GAS.F. -Motore TRIFASE 0.37 kw 4 poli 230/400 V IEC 34-1 MATERIALI DI COSTRUZIONE: -Testata LPP -Membrana PTFE -Sede Valvola AISI 316 -Valvola AISI 316 -Guida Valvola PP -Tenuta Valvola FPM Motore trifase	n.	4
POSIZIONE C	AGITATORE PRODOTTI CHIMICI -Agitatore Tipo ARV1/8/70 -Agitatore Item GO MX 725 -Motore elettrico 0,12 kw - 4P-IP55 -B5 -Elettric motor 380 V 50Hz -Riduttore MVF 44/F	n.	1
POSIZIONE D	CORPO POMPA DM1/S - Portata 2,5 m3/h - Potenza: 3 KW - 4 HP - Pressione : 12 BAR - Taratura : 15 BAR	n.	1
POSIZIONE E	TELI IN POLIPROPILENE PROP 35 dimensioni 800x800	n.	20
POSIZIONE F	ELETTROPOMPA VOLUMETRICA MONOVITE ACCOPIAMENTO E VARIATORE MECCANICO DI VELOCITA' A VOLANTINO - MOD EG 300 C/P -Portata 50,4 - 2AMC/H -Velocità 80- 400 rpm -Pressione 2 bar -Potenza 1,5 kw -Posizione sottobattente - Statore Nbr - Rotore in acciaio C40 cromato a spessore -Corpo pompa ghisa -Tenuta baderna	n.	2
POSIZIONE G	AGITATORE DA 1,1 KW - 1390 GIRI - 2,75 A Completo di riduttore Mariotti AC 15/12/4	n.	1
POSIZIONE H	POMPA MIXER SOMMERSIBILE MOD. 12-4/180.3 -POTENZA 1,2 KW -TENSIONE 380 V -GIRI AL MIN. 1.450 -ELICA 3 PALE 180 MM -SPINTA ASSIALE 210 N	n.	1
POSIZIONE I	SISTEMA di SOLLEVAMENTO con ARGANO (escluso tubo) Argano manuale a ingranaggio 150-2000 Kg	n.	1

A. Mazzoni 19 Benevento (Bn) P.Iva 01474940622

3/5

POSIZIONE L	AGITATORE Mariotti e Pecini -AGITATORE AC 10/12/4 -AGITATORE ITEM: COMX721 -MOTORE ELETTRICO: 0,75 KW - 4P - IP55 - B5 -ELECTRIC MOTOR: 380V - 50HZ			
POSIZIONE M	PH METRO DA PARETE MOD. LD PH			
POSIZIONE N	ELETTRODO EPHM (con 4,5 m di cavo)			
POSIZIONE O	PORTAELETTRODO PEC		n.	1
POSIZIONE P	CAVO FROR 4X6 mmq 450/750 V A Festone		n.	1

-) la ditta **SICILIANO TECNOLOGIE SRL**, ha presentato opportuna offerta acquisita al protocollo SAMTE al n.2710 del 19.07.13, integrata successiva mail del 23.07.13, acquisita al protocollo SAMTE al n.2759;

**Tanto premesso e considerato, visti**

- il D.Lgs.n.163/2006, con particolare riferimento alle fasi della procedura di affidamento dei contratti pubblici;
- il Regolamento Provinciale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, adottato dalla SAMTE con verbale di assemblea del 03/02/2010;
- Il DPR 252/98 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”;

**Attesa**

- la necessità di procedere con la riattivazione dell'impianto di depurazione dell'impianto STIR di Casalduni (BN);

**Preso atto**

- dei contenuti della offerta economica presentata dalla Società **SICILIANO TECNOLOGIE SRL**, via Mugnano\_Melito, Mugnano di Napoli (NA), ammontante ad € € 27.876,10 (ventisettemilaottocentoseventaseieuro/10centesimi), che a seguito di verifica ulteriore effettuata da questi uffici risulta essere congrua;

**si propone**

di procedere con l'affidamento della fornitura di componenti ed accessori per il ripristino funzionale dell'impianto di depurazione a servizio dello STIR di Casalduni, alla società **SICILIANO TECNOLOGIE SRL**, via Mugnano\_Melito, Mugnano di Napoli (NA), P.IVA 06474961213, per un importo complessivo pari ad € 27.876,10 (ventisettemilaottocentoseventaseieuro/10centesimi), al netto dell'IVA, come dovuta per legge in applicazione dei sotto elencati prezzi unitari:

POSIZIONE	OGGETTO	u.m.	Q.tà	Prezzo unitario offerto	SUB TOTALE
	<b>REPARTO POLIPREPARATORE:</b>				
	<b>POLIPREPARATORE AUTOMATICO</b>				
POSIZIONE A	-VASCA IN ACCIAIO INOX 304 CAPACITA' LT.450. COMPLETO DI AGITATORE DOSATORE DI POLVERI CON COLEA MICROMETRICA CON TRAMOGGIA 60 LT.	n.	1	€ 7.000,00	€ 7.000,00
	<b>REPARTO DOSAGGIO PRODOTTI CHIMICI:</b>				
	<b>POMPA DOSATRICE A MEMBRANA MECCANICA OSL B</b>				
	-Portata - 500l/h -Colpi/min 70 -Pressione 5 bar -Attocchi 1" GAS.F. -Motore TRIFASE 0,37 kw 4 poli 230/400 V IEC 34-1				
POSIZIONE B	<b>MATERIALI DI COSTRUZIONE:</b> -Testata LPP -Membrana PTFE -Sede Valvola AISI 316 -Valvola AISI 316 -Guida Valvola PP -Tenuta Valvola FPM Motore trifase	n.	4	€ 708,00	€ 2.832,00
	<b>AGITATORE PRODOTTI CHIMICI</b>				
POSIZIONE C	-Agitatore Tipo ARV 1/8/70 -Agitatore item GO NX 725 -Motore elettrico 0.12 kw - 4P-IP55 -B5 -Elettro motor 380 V 50Hz -Riduttore MVF 44/F	n.	1	€ 350,00	€ 350,00



6/5

**preso atto**

- della necessità di dover procedere all'affidamento della fornitura di che trattasi  
**DETERMINA:**

- ) di affidare alla ditta **SICILIANO TECNOLOGIE SRL**, via Mugnano\_Melito, Mugnano di Napoli (NA) per un importo complessivo pari ad € 27.876,10 (ventisette mila ottocento settanta euro /10centesimi), al netto dell'IVA, come dovuta per legge, la fornitura di componenti ed accessori ripristino funzionale dell'impianto di depurazione a servizio dello STIR di Casalduni;
- ) di **confermare** i prezzi unitari di fornitura come da elenco riportato nella summenzionata istruttoria prot.2879 del 01.0.8.13;
- ) di **stabilire** le seguenti modalità di pagamento:
  - a) anticipo all'ordine per € 9.000,00
  - b) saldo ad avvenuto completamento della fornitura con pagamento a 35 gg. d.f.f.m.
- ) di **confermare** Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.9 del DPR 207/2010, il Direttore Tecnico, ing. Monaco Liliana ;
- ) di **dare mandato al RUP** per tutti i conseguenziali adempimenti.



L'Amministratore Unico  
(*Avv. Giovanni Zarro*)



All 13a

Prot. n. 2630 del 17/07/13

Assenti dell'art.6 della L. n. 412 del 30-12-1991 e s.m.i.  
la trasmissione via fax del presente documento ha valore ufficiale: non si provvederà ad inoltrare lo stesso a mezzo del servizio postale.

Spett.le

**SANNIO TRE Srl**

C.da San Vitale, 101

82100 Benevento

[info@sanniotre.it](mailto:info@sanniotre.it)

**Oggetto: FORNITURA IN NOLO FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO 100 KVA PRESSO  
DISCARICA DI MONTESARCHIO TRE PONTI  
COMUNICAZIONE PROROGA NOLEGGIO**

Con riferimento a quanto richiamato in oggetto, si chiede di prorogare il nolo a freddo del gruppo elettrogeno presso la discarica di Montesarchio a tutto il **30 settembre 2013**.

Permangono confermate le condizioni di cui al contratto del 16/04/13.

Distinti Saluti.

Il Direttore Tecnico  
(Ing. Liliana MONACO)



All 13b

Prot. n. 3548 del 26/09/13

Al sensi dell'art. 4 della l. n. 412 del 30-12-1991 e s.m.i.,  
la trasmissione via fax del presente documento ha valore  
ufficiale; non si provvederà ad inoltrare lo stesso a  
mezzo del servizio postale.

Spett.le

**SANNIO TRE Srl**

C.da San Vitale, 101

82100 Benevento

[info@sanniotre.it](mailto:info@sanniotre.it)

**Oggetto: FORNITURA IN NOLO FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO 100 KVA PRESSO  
DISCARICA DI MONTESARCHIO TRE PONTI  
COMUNICAZIONE PROROGA NOLEGGIO**

Con riferimento a quanto richiamato in oggetto, si chiede di prorogare il nolo a freddo del gruppo elettrogeno presso la discarica di Montesarchio a tutto il **31 dicembre 2013**.

Permangono confermate le condizioni di cui al contratto del 16/04/13.

Distinti Saluti.

Il Direttore Tecnico  
(Ing. LILIANA MONACO)



Au 13 c  
1/2  
SAMTE  
236 23 GEN 2014

Prot. n. 88 del 10/01/14

Al fine di verificare la conformità dell'azienda alla normativa in materia di sicurezza e ambiente ho visitato la struttura, non si sono riscontrati adempimenti in tema di mezzo del servizio postale.

Spett.le

**SANNIO TRE Srl**  
C.da San Vitale, 101  
82100 Benevento  
info@sanniotre.it

**Oggetto: FORNITURA IN NOLO FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO 100 KVA PRESSO DISCARICA DI MONTESARCHIO TRE PONTI  
RISCHIESTA DISPONIBILITA' PROROGA NOLO SINO ALLA DATA DEL 30.06.14**

Con riferimento a quanto richiamato all'oggetto, premesso che codesta Spett.le Azienda ha garantito il nolo a freddo di un elettrocompressore da 100 KVA presso la discarica di Montesarchio Tre Ponti a partire dallo scorso mese di aprile 2013, sulla scorta dei contenuti del contratto firmato fra le parti in data 16.04.13:

- che sulla scorta di quanto disposto dall'art.10, comma 2) del D.L. n.150 del 30 dicembre 2013 (cd. Milleproroghe), la scrivente società provinciale ha visto prorogare la propria competenza in tema di gestione del ciclo rifiuti nella Provincia di Benevento, alla data del 30.06.2014;
- dei contenuti della determina n.191 del 01.02.2014, a firma dell'A.U. SAMTE, con la quale si autorizzano gli uffici al ricorso all'affidamento d'urgenza ai sensi dell'art.57, comma 2, lettera c) del D.Lvo 163/06, per i contratti spirati alla data del 31.12.13;

preso altresì atto:

- che un eventuale nuovo affidamento a codesta Spett.le Azienda, sommato all'importo di cui al contratto già estinto, determinerebbe un importo contrattuale netto complessivamente inferiore alla soglia di € 40.000,00 e pertanto consentirebbe, comunque, il ricorso all'affidamento in economia, ai sensi dell'art.125, comma 11 del D.Lgs 163/2006, come modificato dall'art.4, comma 2, lettera m-bis), legge n. 106 del 2011;

tanto premesso e considerato si chiede a codesta Spett.le SANNIO TRE di manifestare disponibilità alla prosecuzione del nolo a freddo di un elettrocompressore da 100 KVA presso la discarica di Montesarchio Tre Ponti, a tutto il 30.06.2014.

SAMTE - SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO SRL  
via Angelo Mazzoni, 19 82100 Benevento  
tel. 0824 31 21 94 - fax 0824 31 24 17  
www.samte.it - info@samte.it  
01/10/14 48:21:47 pag.1 di 1 MGRANTE/DARIO

**SANNIO TRE S.r.l.**  
Z.L. C.da S. Vitale, 101 - 82100 Benevento  
Tel. 0824 335200 - Fax 0824 335158  
P.IVA 01246740622



2/2

All'uopo si chiede, altresì, la disponibilità alla applicazione di un ulteriore sconto percentuale sui prezzi unitari già a fissati, che vorrete cortesemente quantificare all'atto della accettazione della presente.

Detto eventuale ulteriore sconto si intenderà applicato a partire dalla prossima fatturazione del mese di febbraio.

Resta ancora inteso che il positivo riscontro alla presente, costituisce accettazione e conferma delle condizioni di cui al contratto del 16/04/13.

Si resta in attesa di un cortese riscontro entro e non oltre 3 gg. lavorativi dall'invio della presente.

Distinti Saluti.

IL DIRETTORE TECNICO  
(Ing. Lilliana MONACO)

SANMIORE S.r.l.  
Z.L. C.da S. Ymbic, 101 - 82100 Benevento  
Tel. 0824 335200 - Fax 0824 335150  
E.M.A. 04 446 740 622

SAMTE - SANMIO AMBIENTE E TERRITORIO SRL  
Via Agricola Mazzanti, 10 Anno Benevento  
tel. 0824 33 21 54 - fax 0824 33 24 17  
www.samte.it - info@samte.it  
09/10/13 18:21:49 pag. 2 MORANTE/DARIO

Au 13 d  
1/2 per cap



SAMTE  
945 del 17 MAR. 2015

Prot. n. 156 del 15/01/15

Allegato al Prot. n. 156 del 15/01/15 e al n. 157 del 15/01/15. Il responsabile del servizio è il Dirigente del Servizio. Il responsabile del servizio è il Dirigente del Servizio. Il responsabile del servizio è il Dirigente del Servizio.

Spett.le

**SANNIO TRE Srl**  
C.da San Vitale, 101  
82100 Benevento  
[info@sanniotre.it](mailto:info@sanniotre.it)  
c.a. Amministratore

**Oggetto: FORNITURA IN NOLO FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO 100 KVA PRESSO DISCARICA DI MONTESARCHIO TRE PONTI. PROROGA DATA ESECUZIONE DELLA FORNITURA PER TUTTO L'ANNO 2015**

Con riferimento a quanto richiamato all'oggetto, premesso che:

- codesta Spett.le Azienda ha garantito, presso la discarica di Montesarchio, la fornitura di che trattasi sino alla data del 31/12/2014;
- questa Società Provinciale ha visto confermare, con nota dell'Assessorato Regione Campania prot. 7344/SP del 30.12.14, nelle more del definitivo trasferimento delle funzioni ai Comuni ai sensi delle L.R. n.5/2014, le proprie competenze in tema di gestione del ciclo rifiuti nella Provincia di Benevento;

tanto premesso

si comunica a codesta Spett.le SANNIO TRE Srl che la fornitura del gruppo elettrogeno da 100 KVA presso la discarica di Montesarchio deve intendersi differita alla data del 31.12.2015, ovvero anche a data antecedente laddove dovesse verificarsi la eventuale cessazione delle competenze della SAMTE ed il definitivo trasferimento delle funzioni di cui sopra.

In tal caso la ditta Affidataria non avrà nulla a pretendere dalla SAMTE per la eventuale mancata esecuzione del servizio.

All'uopo si specifica che:

- l'importo contrattuale per l'espletamento della fornitura viene aggiornato a complessivi € 39.900,00 (trentanove milanovecentoeuro/00), oltre IVA;
- in termini tracciabilità dei flussi finanziari, permane valido il codice CIG ZE6097E0B6;
- il servizio sarà regolamentato agli stessi patti e condizioni del contratto stipulato in data del 16/04/13, così come aggiornati e vigenti alla data del 31.12.14.

SAMTE - SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO SRL  
Via Carlo Marco di 15 Benevento  
014565 0824335168 pag. 1 PORCARO/ANTONIO  
[www.samte.it](http://www.samte.it) [info@samte.it](mailto:info@samte.it)  
Partita IVA 08474940633

41

MAR-2015 13:03 From:

0824312417

To: 0824335168

Page 2/2

2/2



Si resta in attesa di un cortese riscontro entro e non oltre 3 gg. lavorativi dall'invio della presente.

Per ogni ulteriore chiarimento fare riferimento al recapito n.333.950.850.7.  
Distinti Saluti.


I.D.T.  
Ing. Liliana MONACO

Per accettazione  
**SANNIOTRE Srl**

**SANNIOTRE Srl**  
C.R. n. 01/248740522  
L'Amministratore Unico  
Giuseppe Roscano

SAMTE - SANNIO AMBIENTE & TERMOISIO Srl  
via Argento Mazzoni, 12 - 84130 Benevento  
Tel. 0824335168 - Fax 0824335169  
www.samte.it - info@samte.it  
Per info: 144.04.674990688

42



Prot. n. 4479 del 24/12/15

Al sensi dell'art.6 della L n.412 del 30-12-1991 e s.m.i. la trasmissione via fax del presente documento ha valore ufficiale; non si provvederà ad inoltrare la stessa a mezzo del servizio postale.

Au 13.e  
1/2

Spett.le

**SANNIO TRE Srl**

C.da San Vitale,101

82100 Benevento

[sanniotre@pec.it](mailto:sanniotre@pec.it)

[info@sanniotre.it](mailto:info@sanniotre.it)

c.a. Amministratore

FAX : 0824/335168

**Oggetto:** FORNITURA IN NOLO FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO 100 KVA PRESSO DISCARICA DI MONTESARCHIO TRE PONTI  
**COMUNICAZIONE PROSECUZIONE NOLO SINO AL CONCORRIMENTO DELL'IMPORTO CONTRATTUALE ESTESO DEL QUINTO D'OBBLIGO**

Con riferimento a quanto richiamato all'oggetto, **premess**o :

- che la SAMTE con nota prot.156 del 15.01.15 aveva comunicato a codesta Spett.le SANNIO TRE Srl la prosecuzione della fornitura in nolo a freddo del gruppo elettrogeno 100 KVA per tutto il corrente anno 2015, per un importo aggiornato ad € 39.900,00;
- che la SAMTE, vista la presunta scadenza, al 31.12.15, delle proprie competenze in tema di gestione del ciclo rifiuti nella Provincia di Benevento, con successiva nota prot.4191 del 30.11.15 aveva comunicato a codesta Spett.le SANNIO TRE Srl, la disdetta del nolo a freddo del gruppo elettrogeno in oggetto a far data dal 01/01/16;

**preso atto**

- che la SAMTE, sulla scorta dei contenuti della Legge Regione Campania in tema di "Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati nella Regione Campania", la cui promulgazione è prevista in questi giorni, dovrà garantire il servizio per una ulteriore fase transitoria, nelle more del passaggio definitivo del servizio in favore dei comuni raggruppati in ATO;

**constatata**

- la possibilità di implementare l'importo contrattuale di € 39.900,00, sino al concorrere dell'importo netto di € 47.880,00 oltre IVA, in applicazione delle variazioni ammesse dall'art.311 del D.P.R.207/2010 (cd. quinto d'obbligo);

**tenuto conto**

- che l'aggiornamento dei SAL, per il nolo a tutto il 31.12.2015, ammonta a netti € 42.115,00 e che, quindi, il ricorso al quinto d'obbligo è, di fatto, già in corso di applicazione;

43



**SAMTE**  
sannio ambiente e territorio

2/2

**tanto premesso,**

con la presente si comunica e si chiarisce che il gruppo elettrogeno da 100 KVA fornito, in nolo a freddo, c/o la discarica di Montesarchio:

1. **NON** deve intendersi disdettato alla data del 01.01.16 come da precedente comunicazione prot.4191 del 30.11.15, da considerarsi, quindi, superata;
2. **deve intendersi disdettato al concorrere dell'importo contrattuale di € 47.880,00 oltre IVA**, in applicazione della estensione, all'importo contrattuale di € 39.900,00, del quinto d'obbligo previsto ai sensi dall'art.311 del D.P.R.207/2010.

Distinti Saluti.

Area Tecnica  
Arch. Nazzeno G. SCOCCA

IL D.T.  
Ing. Lilliana MONACO

ALL 14  
1/5

**SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO SRL**

Via A. Mazzoni 19  
82100 Benevento  
P.IVA 01474940622

**REGISTRO DETERMINE AMMINISTRATORE**

# SAMTE SRL

**SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO SRL**

DETERMINAZIONE n.326 del 24.04.2017

Oggetto:

**PROCEDURA IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DEGLI ART.36 c.2 e 125, DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI ALL RISKS DEGLI IMPIANTI, DELLA RESPONSABILITA' CIVILE INQUINAMENTO E DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI. IMPORTO A BASE DI GARA € 100.000,00 oltre I.V.A.**

**DETERMINA A CONTRARRE, NOMINA RESPONSABILE PROCEDIMENTO**

## L'AMMINISTRATORE UNICO

**Premesso che:**

- La SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO Srl, costituita ope legis, interamente partecipata dalla Provincia di Benevento ha visto, in fase transitoria di riordino del ciclo dei rifiuti, ai sensi della Legge Regionale 26 maggio 2016, n.14, art.40, comma 3), prorogare le proprie competenze in tema di gestione del ciclo rifiuti nella Provincia di Benevento, in attesa degli affidamenti che saranno disposti dagli Enti di Governo negli ambiti ottimali;
- La SAMTE deve garantire, per quanto di competenza e con le dovute differenziazioni in virtù dei compiti assegnati dal socio unico Provincia di Benevento, in base a quanto stabilito con contratto di servizio stipulato in data 04.03.2013, la gestione dell'impianto STIR di Casalduni, della Discarica Regionale di Sant'Arcangelo Trimonte Le Nocecchie (attualmente posta sotto sequestro dalla A.G.), delle discariche in gestione post mortem di Montesarchio Tre Ponti, San Bartolomeo Serra Pastore, Sant'Arcangelo Trimonte Consortile, dei siti di stoccaggio provvisorio balle ex CDR di Fragneto Monforte Toppa Infuocata, Casalduni Area STIR, Casalduni Fungaia, nonché del sito di compostaggio di Molinara Vagnare, allo stato posto sotto sequestro dalla A.G.;
- All'uopo, secondo quanto previsto dal Testo Unico Ambientale (D.L.vo 152 del 2006) a copertura dei rischi derivanti all'attività svolta presso gli impianti STIR di Casalduni, della discarica di Sant'Arcangelo Trimonte - località Nocecchia e del sito di stoccaggio Area Impianto Casalduni, risultano necessarie e obbligatorie idonee polizze assicurative a copertura degli stessi;
- Che le polizze di cui al punto precedente sono così individuate e ripartite:  
Polizza All Risks degli impianti;  
Polizza Responsabilità Civile Inquinamento;  
Polizza Responsabilità Civile verso Terzi.

**preso atto**

- che, in seno alla procedura concorsuale di concordato preventivo in essere c/o il Tribunale di Benevento, art. 161, c.VI, l.f. n.RG 8/201 (n.8/2016 del 18/10/16), trattandosi di un importo

1  
43 →

**SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO SRL**

Via A. Mazzoni 19  
82100 Benevento  
P.IVA 01474940622

**REGISTRO DETERMINE AMMINISTRATORE**

eccedente la soglia di € 50.000,00, la SAMTE ha presentato richiesta di autorizzazione all'perimento della procedura per l'affidamento del servizio summenzionato e che la stessa è in attesa di essere assentita:

**visto**

- il D.Lgs.n.50/2016, con particolare riferimento al ricorso alle procedure negoziate, ai sensi dell'art.36, comma 2) del D.Lvo 50/2016;

**Ritenuto:**

- di dover avviare la procedura di gara per l'affidamento di che trattasi;
- di dover adottare il provvedimento di determina a contrarre ai sensi dell'art.32 del D.Lvo 50/2016;
- di dover gestire la procedura secondo le modalità di cui all'art.58 del D.Lvo 50/2016, usufruendo della piattaforma telematica della quale questa Stazione si è dotata;
- di subordinare il completamento dell'iter, con dichiarazione di aggiudicazione definitiva del servizio, alla avvenuta acquisizione d autorizzazione del Tribunale, in seno alla procedura concorsuale di concordato preventivo in essere c/o il Tribunale di Benevento;

**DETERMINA**

- di **adottare** il presente provvedimento quale determinazione a contrarre ai sensi e per gli effetti dell'art.32 del D.Lvo 50/2016;
- di **indire** procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, del D.Lvo 50/2016, ai fini dell'affidamento del SERVIZI ASSICURATIVI ALL RISKS DEGLI IMPIANTI, DELLA RESPONSABILITA' CIVILE INQUINAMENTO E DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI , presso gli impianti STIR di Casalduni, della discarica di Sant'Arcangelo Trimonte - località Nocecchia e del sito di stoccaggio Area Impianto Casalduni a tutto il 31.05.2018;
- di **inoltrare** invito, onde garantire il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione, ad numero eccedente il minimo di operatori (dieci) indicati all'art.36, comma 2, lettera b) del Codice;
- di **fissare** l'importo a base di gara in € 100.000,00 + IVA, di cui:
 

Polizza All Risks	per tutta la durata €	65.000,00
Polizza Responsabilità Civile Inquinamento	per tutta la durata €	30.000,00
Polizza Responsabilità Civile Terzi	per tutta la durata €	5.000,00
- di **fissare** la durata contrattuale sino alla data del 31.05.2018;
- di **esperire** telematicamente la gara, ai sensi dell'art.58 del D.Lgs 50/2016, previo ricorso alla piattaforma telematica in dotazione SAMTE;
- di **precisare**
  - ⊗ che il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire servizi assicurativi All Risks degli impianti, della Responsabilità civile inquinamento e della Responsabilità civile verso terzi, presso gli impianti STIR di Casalduni, della discarica di Sant'Arcangelo Trimonte - località Nocecchia e del sito di stoccaggio Area Impianto Casalduni;
  - ⊗ le clausole essenziali sono: oggetto e corrispettivo dell'appalto, obblighi dell'appaltatore, verifiche e controllo, modalità delle erogazioni finanziarie, trattamento dei dati personali, applicazione tracciabilità finanziaria ai sensi

**SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO SRL**

Via A. Mazzoni 19  
82100 Benevento  
P.IVA 01474940622

**REGISTRO DETERMINE AMMINISTRATORE**

2/5

Legge 136/2010;

- ❖ che la modalità di scelta del contraente avverrà ai sensi dell'art.36.comma 2), lettera b) del D.Lgs 50/2016;
- **di nominare** responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs 50/2016, l'ing. Lilliana MONACO.
- Manda al RUP per tutti i consequenziali adempimenti.

L'Amministratore Unico  
Dott. Nicofino CARDONE



3/5

Prof. 1463 del 24.04.2017

Spett.li Società Assicuratrici Varie

Oggetto: LETTERA DI INVITO Procedura negoziata per l'affidamento dei servizi assicurativi All Risks, RC inquinamento e RCTO ai sensi degli artt. 36 c.2 lett. b) del D. lgs. 50/2016 - CIG 705612528E

**PREMESSA**

In relazione ai servizi in oggetto, si invita codesta Compagnia ad inoltrare **entro e non oltre le ore 12.00 del 09.05.2017**, offerta per i rischi di seguito dettagliati ed esclusivamente nel pieno rispetto dei capitolati di polizza (non sono ammesse varianti) allegati alla presente.

La procedura si svolge secondo le modalità telematiche in conformità all'art.58 del D.Lgs 50/2016. L'indirizzo di riferimento è <https://samte.acquistitelematici.it>.

**Istruzioni per l'accesso all'Albo telematico:** senza dover richiedere obbligatoriamente l'abilitazione, si accede alla piattaforma effettuando la sola registrazione preliminare disponibile al seguente indirizzo: <https://samte.acquistitelematici.it>.

Effettuata la registrazione, gli operatori economici hanno accesso ai dettagli della gara attraverso l'inserimento del codice di invito ricevuto.

Per un supporto nella fase di esperimento della gara e per assistenza operativa per la partecipazione alla gara è possibile contattare il gestore della piattaforma Digital PA Srl, accedendo al link <https://samte.acquistitelematici.it/helpdesk> aprendo un TICKET.

**OGGETTO dei SERVIZI**

Servizi assicurativi relativi agli impianti: Impianto STIR CASALDUNI, sito di stoccaggio (n.1 insediamento: area adiacente impianto STIR Casalduni), Discarica Sant'Arcangelo Trimonte loc. Nocecchia.

**Descrizione delle coperture assicurative:**

- All Risks relativa ai beni di proprietà od in uso a qualsiasi titolo della SAMTE;
- Responsabilità Civile Inquinamento degli impianti indicati nel capitolato d'appalto;
- Responsabilità Civile Terzi e prestatori d'opera;

**Durata dei contratti:**

Decorrenza dalle ore 24:00 del 31.05.2017 alle ore 24:00 del 31.05.2018

**CRITERIO di AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà in favore dell'offerta con il prezzo più basso offerto ai sensi dell'art. 95 c.4 D.Lgs. n.50/2016 e del Regolamento parzialmente ancora in vigore (D.P.R. 207/2010 e s.m.i.).

In caso di parità di offerta economica si procederà al sorteggio.

**IMPORTO a BASE di GARA**

Si precisa che i contratti hanno un premio di polizza a base d'asta, e che non è possibile presentare offerta per singoli lotti.

**Valore Complessivo dell'appalto Euro 100.000,00**, di cui:

Polizza All Risks	per tutta la durata € 65.000,00
Polizza Responsabilità Civile Inquinamento	per tutta la durata € 30.000,00
Polizza Responsabilità Civile Terzi	per tutta la durata € 5.000,00



4/5

**MODALITA' di PARTECIPAZIONE**

Ferma la copertura del 100% del rischio afferente ogni singolo lotto, sono ammesse a presentare offerta Società singole, Società raggruppate temporaneamente o che intendano raggrupparsi, con l'osservanza della disciplina di cui agli artt. 45 e 48 del D. Lgs. n.50/2016

È ammessa la coassicurazione ai sensi dell' Art.1911 del codice civile.

La partecipazione in forma singola o in qualità di coassicuratrice delegante/delegataria o di mandante/mandataria **preclude** la partecipazione, in altra forma o qualità, della medesima impresa alla gara.

Quindi, la presentazione da parte della medesima compagnia di più offerte determinerà la sua esclusione, tale esclusione opererà anche nei confronti delle altre coassicuratrici deleganti/delegatarie e delle mandanti/mandatarie.

Saranno escluse le imprese che, partecipando separatamente, presentano i medesimi legali rappresentanti.

**MODALITA' di CONSEGNA dell'OFFERTA**

Come riportato in Premessa, la procedura si svolge secondo le modalità telematiche in conformità all'art.58 del D.Lgs 50/2016, accedendo all'indirizzo di riferimento: <https://samte.acquistitelematici.it>.

L'offerta dovrà essere inviata entro le **ore 12:00 del 09.05.2017** a pena di esclusione.

I termini di presentazione della offerta sono i seguenti:

LUNEDI'	08/05/2017	ore 12.00	TERMINE PRESENTAZIONE CHIARIMENTI
MARTEDI'	09/05/2017	ore 12.00	<b>DATA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:</b>
			Per tale scadenza dovranno allegarsi tutti i documenti previsti al successivo punto DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA, nonché "impronta" del file relativo alla OFFERTA ECONOMICA.
Da MARTEDI'	09/05/17	ore 12.01	<b>FINESTRA TEMPORALE PER IL PERFEZIONAMENTO DELL'INSERIMENTO DELLA OFFERTA ECONOMICA</b>
a MERCOLEDI''	10/05/17	ore 09.59	
			Entro questo arco temporale occorrerà caricare il file effettivo relativo alla impronta della OFFERTA ECONOMICA già caricata nella prima fase. Per ogni ulteriore dettaglio sulla procedura guidata per la realizzazione della impronta del file della offerta economica, nonché del successivo perfezionamento entro la fascia oraria definita FINESTRA TEMPORALE, fare riferimento alla guida alla visibile al link "Manuali - Guide"
MERCOLEDI'	10/05/2017	ore 10.00	<b>APERTURA BUSTE</b>

**L'offerta dovrà essere corredata da:****DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA:**

- ✓ La presente lettera di invito debitamente controfirmata per l'accettazione integrale di quanto in essa contenuto.
- ✓ La "dichiarazione unica" modello (AII.1A);
- ✓ La cauzione provvisoria ai sensi dell' art.93 del D.Lvo n.50/2016 e s.m.i.



5/5

OFFERTA ECONOMICA (da caricare entro la fascia oraria ricompresa tra ore 12:01 del giorno 09/05/2017 alle ore 09:59 del 10/05/2017)

Comprende i seguenti documenti:

Modello di Offerta Economica secondo lo schema riportato in allegato alla presente lettera (All. TB), riferito alla "impronta del file" caricata entro la scadenza del 09/05/17.

La predetta documentazione dovrà essere firmata, anche digitalmente laddove esplicitamente richiesto, dal legale rappresentante della Società assicuratrice o suo procuratore.

**Resta comunque inteso che è facoltà della Stazione Appaltante**

- di valutare la congruità delle offerte e la loro rispondenza;
- di non affidare il servizio se lo ritenesse opportuno;
- di procedere all'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua.

Si precisa che in caso di irregolarità di presentazione dell'offerta saranno applicati i criteri interpretativi di cui alla Determinazione n.1/2015 emanata dall'A.N.A.C.

Si stabilisce il valore della eventuale sanzione pecuniaria da applicare, pari all' 1% dell'importo posto a base di gara.

**APERTURA delle OFFERTE**

Apertura delle offerte è prevista per il giorno **10/05/17 ore 10:00**, presso la sede SAMTE alla via Angelo Mazzoni n.19-82100 Benevento.

La seduta di gara pubblica potrà anche essere seguita in remoto, connettendosi alla piattaforma all'orario in cui è previsto l'inizio della seduta di gara.

Sarà, in tal caso, possibile, per l'operatore, interloquire con la Commissione, nonché, se necessario, porre a verbale eventuali dichiarazioni.

Le procedure di gara si articoleranno in tre fasi:

1^ fase: apertura documentazione amministrativa;

2^ fase: selezione automatica dell'operatore economico oggetto di verifica dei requisiti ai sensi dell'art.58, comma 3) del D.lgs 50/2016 e sospensione della seduta di gara;

3^ fase: ad avvenuta conclusione della fase 2^, ripresa della seduta di gara con apertura delle offerte economiche.

La fase 1^ e 2^ potrebbero essere conseguenziali e si svolgono nella stessa seduta.

**SITUAZIONE SINISTRI**

Non si sono verificati sinistri nell'ultimo triennio

**Il Direttore Tecnico ed Amministrativo  
Ing. Lilliana Monaco**

ALL 15  
1/3

**SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO SRL**  
Via A. Mazzoni 19  
82100 Benevento  
P.IVA 01474940622

**REGISTRO DETERMINE AMMINISTRATORE**

# SAMTE SRL

**SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO SRL**

DETERMINAZIONE n. 350 del 05.10.2017

Oggetto:

**AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI ALL RISKS degli IMPIANTI ,della  
Responsabilità Civile Inquinamento e della Responsabilità Civile verso Terzi.  
DURATA 12 MESI - Importo lordo a base di gara € 100.000,00**

## L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso che

- La SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO Srl, costituita ope legis, interamente partecipata dalla Provincia di Benevento ha visto, in fase transitoria di riordino del ciclo dei rifiuti, ai sensi della Legge Regionale 26 maggio 2016, n.14, art.40, comma 3), prorogare le proprie competenze in tema di gestione del ciclo rifiuti nella Provincia di Benevento, in attesa degli affidamenti che saranno disposti dagli Enti di Governo negli ambiti ottimali;
- La SAMTE deve garantire, per quanto di competenza e con le dovute differenziazioni in virtù dei compiti assegnati dal socio unico Provincia di Benevento, in base a quanto stabilito con contratto di servizio stipulato in data 04.03.2013, la gestione dell'impianto STIR di Casalduni, della Discarica Regionale di Sant'Arcangelo Trimonte Le Nocechie;
- in data 31.05.2017 terminavano i servizi in essere di cui all'oggetto, pertanto a seguito di Determina dell'Amministratore Unico n.326 assunta in data 24.04.2017, quale atto amministrativo a contrarre e autorizzazione all'esperienza, si avviava procedura negoziata ai sensi dell'art.36 c.2 lett.b) del D.Lvo 50/2016, per l'affidamento dei servizi in oggetto, per un valore complessivo dell'appalto pari ad € 100.000,00, di cui:
 

- Polizza All Risks	per tutta la durata € 65.000,00
- Polizza Responsabilità Civile Inquinamento	per tutta la durata € 30.000,00
- Polizza Responsabilità Civile Terzi	per tutta la durata € 5.000,00
- A tal uopo, si procedeva, in data 24.04.17, ad inoltrare invito a mezzo pec, attraverso un sistema di gara telematica;
- le Compagnie Assicuratrici invitate, idonee a svolgere tali servizi, il cui nominativo è stato rilevato dal sito web dell' Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), sono state le seguenti:
  1. Allianz Assicurazioni
  2. Aviva Assicurazioni
  3. Axa Assicurazioni
  4. Cattolica Assicurazioni
  5. Generali Italia Assicurazioni
  6. Hdi assicurazioni

**SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO SRL**

Via A. Mazzoni 19  
82100 Benevento  
P.IVA 01474940622

**REGISTRO DETERMINE AMMINISTRATORE**

2/3

7. Helvetia
8. Intesa San Paolo Assicura
9. Itas Assicurazioni
10. Reale Mutua
11. Vittoria Assicurazioni
12. Ri.Fin srl
13. Poste Vita spa
14. Ima Italia Assistance spa
15. Intergea Finance spa

- Entro il termine stabilito nell'invito, 09.05.2017, non perveniva alcuna offerta, per cui la seduta di gara veniva dichiarata deserta con verbale acquisito al n.1656 del 10.05.2017;

**Preso atto che**

- Agli atti di questa Società, nei frattempo, in data 03.05.2017, acquisita al prot. n.1542 era pervenuta proposta di collaborazione da parte di Fidiambiente "Divisione operativa ambientale" di BB Broker srl, broker Internazionale, specializzato per imprese operanti nel settore ambientale con sede legale e operativa in Viale dei Parioli n.79 – 00197 Roma;
- In data 30.05.2017 prot .n.1885, preso atto dell'esito infruttuoso della procedura di gara si procedeva a formalizzare incarico di Brokeraggio Assicurativo alla Fidiambiente medesima;
- In data 26.06.2017, acquisita al prot. n.2140, perveniva offerta così distinta :
 

- Polizza All Risks	per tutta la durata € 47.500,00
- Polizza Responsabilità Civile Inquinamento	per tutta la durata € 28.260,00
- Polizza Responsabilità Civile Terzi	per tutta la durata € 4.450,00

 per un totale premi lordi annui pari ad € 80.210,00 acquisito presso la **Compagnia UnipolSAI – Gestione Tecnica Enti pubblici** con sede legale in **Via Stalingrado n.45, 40128 Bologna**, oltre spese di competenze per le attività di brokeraggio di € 9.790,00 in favore di Fidiambiente "Divisione operativa ambientale" di BB Broker srl, con sede legale e operativa in Viale dei Parioli n.79 – 00197 Roma, il tutto, quindi, per una spesa complessiva pari ad € 90.000,00;
- In data 25/09/2017 prot.n.3292 si provvedeva ad inoltrare richiesta per l'acquisizione della documentazione relativa al possesso dei requisiti generali ai sensi dell'art.80 del D.Lvo n.50/2016 ;
- In data 03.10.2017 è pervenuta la documentazione così richiesta e in ottemperanza alla vigente normativa antimafia, D.Lvo n.159/2011, sono state avviate le procedure per la verifica antimafia;
- Della possibilità di applicare le clausole rescissorie, in caso di esito positivo della informativa antimafia da parte della Prefettura, così come previsto dal Protocollo di Legalità stipulato tra la SAMTE e la Prefettura di Benevento;

**Preso atto che**

- In data 22.09.2017 prot. n.3277 è stato acquisito nullaosta per l'iter di gara da parte del Tribunale di Benevento nell'ambito della procedura di concordato preventivo ex art.161 L.F. Rg.n.8/2016

Visti

**SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO SRL**

Via A. Mazzoni 19  
82100 Benevento  
P.IVA 01474940622

**REGISTRO DETERMINE AMMINISTRATORE**

3/3

- il D.Lgs.n.50/2016 e i contenuti della Linee guida ANAC recanti ad oggetto "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".

Ritenuto

- di dover assolutamente garantire la prosecuzione del servizio di che trattasi;

Letta

- la relazione istruttoria del Direttore Tecnico e Amministrativo prot.n. 3470 del 04.10.2017;

### **DETERMINA**

- di procedere all'affidamento dei servizi assicurativi di che trattasi, per la durata di 12 mesi per l'importo di € 80.210,00. (Lotto 1) codice CIG 7226182208, in favore della **Compagnia UnipolSAI - Gestione Tecnica Enti Pubblici**, con sede legale in Via Stalingrado n.45, 40128 Bologna, con pagamenti trimestrali così distinti:
  - Polizza All Risks € 11.875,00
  - Polizza Responsabilità Civile Inquinamento € 7.065,00
  - Polizza Responsabilità Civile Terzi € 1.112,50
- di procedere, inoltre al pagamento delle prestazioni professionali per attività di brokeraggio per un importo pari ad € 9.790,00 + IVA (Lotto 2) codice CIG 7226195CBF, in favore della **Fidiambiente Divisione operativa ambientale"** di **BB Broker srl**, con sede legale e operativa in **Viale dei Parioli n.79 - 00197 Roma** ad avvenuto avvio dei servizi;
- di stabilire che l'importo complessivo dell'affidamento (Lotto 1 + Lotto 2) è pari ad € 90.000,00, oltre IVA laddove prevista;
- di fissare la durata contrattuale in mesi dodici dei servizi di che trattasi

Manda agli uffici per tutti i conseguenziali adempimenti.

L'Amministratore Unico  
Dott. Nicolino CARDONE

